

NUOVA DIFESA

Così de' Regali Diritti
della Maestra del Re N.S.
sulla Chiesa Regal
di

BAG



NARA,

OME DELLE PREROGATIVE DEL REVERENDO
CLERO DELLA MEDESIMA

CONTRO

A' Frati Domenicani

IN NAPOLI CIDICCIV

NUOVA DIFESA

Così de' Regali Diritti della
Maestà del Re N. S. sulla

REGAL Chiesa di

Bagnara,

Come delle prerogative del Reverendo
Clero della medesima

CONTRO

A Frati Domenicani.



Anno Dni 1808-

IN NAPOLI MDCCCIV.





A Regal Chiesa di Bagnara, una volta il più ricco deposito della Regale munificenza, il più antico, e chiaro monumento della pietà, e della generosità de' Serenissimi Principi Normanni, la più insigne Regalia, e 'l più cospicuo Regal padronato della nostra Corona, tra le varie inevitabili vicende dello Stato, e tra

ARGOMENTO, E STATO DELLA CAUSA.

la oscura barbarie de'tempi, quasi in dimenticanza venuto dell'antico suo immutabil diritto, e della eccelsa sua Regal prerogativa, farà l'argomento non men luminoso, che importante della Causa presente. Quattro chiarissimi Avvocati per lo corso di nove anni con ugual dottrina, ed impegno hanno da ambe le parti assai scritto, e conteso. E conciossiachè i Difensori della Regal Chiesa, e del Reverendo Clero della medesima, il primo (a) co' chiari lumi tratti dalle antiche memorie, e 'l secondo (b) in su la non espressa riserva del Padronato ragionando, di molto alla presente Causa giovassero: pur nondimeno dall'altra parte i due Difensori de' Frati Domenicani, l'uno (c) richiederli la espressa riserva, che nel Privilegio di fondazione da lui esibito, non appariva; e l'altro (d) doverli riputar come falso il Privilegio medesimo, con assai coraggio sostennero. Ma così ordinando

A 2 do

(a) Patrizj *Dissertazione intorno allo stato, e diritto dell' antichissimo Regal Priorato di Bagnara.*

(b) Cirillo *Difesa de' diritti del Re sulla Chiesa di Bagnara.* *Difensori de' PP.P.*

(c) Sorge *Difesa dell' Ordine de' Predicatori, e loro Priorato della Bagnara.* " " "

(d) Picardi *Per li PP.Predicatori intorno alla Chiesa, e Priorato di Bagnara.* " " "

Difensori del Clero

IV.

do la Divina Provvidenza, che per vie non conosciute conduce a dritto sentiero le cose; tutto lo sforzo loro è vano riuscito in maniera, che non solamente la chiarissima luce della verità non han potuto con alcun velo ricoprire, se non che maggior lume e chiarezza; loro mercè, ne arrecarono.

Perchè io, lo stato della presente controversia meco medesimo considerando, ho deliberato, poichè la chiara ragione mi ci conforta lo spirito, di porre nel suo aspetto, e nel suo vero lume la incontrastabile verità della fondazione, e seguentemente del Regal Padronato: la qual cosa non fia maraviglia, se per lo innanzi, mancandovi peravventura le chieste notizie, non fiasi potuto con dignità eseguire. In ordinare la presente Scrittura, avvegnachè il bisogno vorrebbe, che Io a guisa degli altri vi formassi un ampio volume, pur nondimeno m'ingegnerò di ridurre brevemente in sostanza le vevoli ragioni del nostro Re, e del Clero; con isfuggire, come potrò il meglio, di riferir quelle cose, che o aliene, o non pertutto affacevoli fossero al nostro argomento. Per la qual cosa tutta la Difesa dividerò in tre capi. Nel I. ordinerò secondo i tempi la Storia della Chiesa per lo spazio di ben sette secoli, scorsi dalla sua fondazione fino allo stato presente, principalmente dagli Storici, e da Privilegj autentici le notizie raccogliendo: Nel II. il Privilegio del Serenissimo Conte Ruggero I. dalla Parte presentato, difenderò dalle mal fondate accuse di una ideale falsità: E finalmente nel III. dimostrerò doverfi in esecuzione dell' istanza fiscale in via esecutiva reintegrare il Re nel suo naturale diritto, e nell' antico suo splendore la Chiesa: che che se ne disputi, ma infelicamente, in contrario.

C A P O I.

*Storia delle varie vicende della Regal Chiesa
di Bagnara secondo la ragion de'
tempi fedelmente rapportata.*

L A Comporre, com'è il mio dovere, un sincero e fedel racconto della origine, stato, e cambiamento della nostra Regal Chiesa, non solamente le parti di Difensore, se non che quelle di Storico fedelmente fofterrò, le debite riflessioni aggiugnendovi, le quali foftero a meglio rischiarare la verità unicamente indirizzate. E concioffiachè la nostra Regal Chiesa dalle medesime rivoluzioni dello stato ha ricevuto varietà e cambiamento, giova non poco al nostro disegno, se le vicende della Chiesa nel tempo medesimo con quelle dello stato paragonando, vedremo queste mirabilmente corrispondersi, e troveremo essere la decadenza dell'una dal rivolgimento dell'altro unicamente derivata. E perciocchè di sì remota antichità le notizie di pochi avvenimenti ne avanzano, queste raccogliendo, ed a guisa di tante epoche ne' debiti luoghi collocandole, farò che la verità della Regal fondazione, tratta dagli avvenimenti medesimi, assai più chiara ne risorgesse.

II. Aveano oramai i valorosi Normanni molte di quelle Regioni, onde poi si compose il fioritissimo nostro Regno, gli arabi Saraceni, e gli scismatici Greci debellando, felicemente occupato (e): allora quando Ruggiero ultimo de' figliuoli del fortunato Tancredi, giovane di verde età, e fornito d'incredibile spirito, sen venne in queste nostre contrade, invitato ancor egli dalla fama delle

(e) Gaufrid. Malater. hist. lib. 1. cap. 1. & seq. Guilelm. Apul. lib. 2. Poem. de Norman. Leo Hostien. Chronic. lib. 2. & c. Herman. Contract. in Chronic. ann. 1053.

1057.
VENUTA DI
RUGGIERO
IN ITALIA.

VI.

delle gloriose conquiste de' suoi maggiori Fratelli (f). Giunto appena nell'anno 1057. e col famoso *Roberto Guiscardo* suo fratello collegatosi (g), subitamente molte Regioni, e Città con infinito valore soggiogando, a patti venne col suo germano *Guiscardo*, che in ricompensa de' suoi sudori parte gli concedesse delle sue ampie conquiste (h). *Roberto* rapace Uomo ed ambizioso (i) appena nell'anno 1060. la *Contea di Mileto* (k) nel dominio rilasciò del valoroso fratello, ed oltre a ciò la *Calabria inferior* gli promise (l), la quale com' egli era tardi a rilasciare, vi fu con un fatto d'arme dal medesimo *Ruggiero* vinto e costretto (m). Divenuto adunque il Conte *Ruggiero* prima della *Contea di Mileto*, *Città di sua residenza* (n), e poi nell'anno 1068. della inferiore *Calabria* assoluto Signore, nuove conquiste e vittorie nella *Sicilia* da giorno in giorno riportando, una gran parte dell'Isola alla sua divozione sottomise (o). Ma non solo colle armi l'invitto Principe rendeva immortale il nome suo. Oltre le sue gentili maniere, e dolce costume, onde conciliavasi l'amore de' soldati e de' sudditi (p), a diffimiglianza del feroce *Guiscardo*, ebbe l'animo guerriero d'insigne pietà, e di religione
for-

(f) I medesimi Autori ne' luoghi citati.

(g) *Gaufrid. Malater. lib. 1. cap. 3.*

(h) *Gaufrid. Malater. lib. 1. cap. 21. 29., e 30. Murator. Annal. d' Ital. tom. 6. pag. 160. e 167.*

(i) *Guilelm. Apul. lib. 2. Poem. Malater. lib. 2. cap. 21.*

(k) *Gaufrid. Malater. lib. 2. cap. 21.*

(l) *Ivi.*

(m) *Malater. lib. 3. cap. 18. dux itaque [ROBERTUS] videns Calabria, que ante Miletum in ipsa Provincia habebat, sibi ablata, sciens totam Calabriam per illum [ROGERIUM] facile posse turbari, in Valle Gratenst CONVENTIONEM executus, CALABRIAM partivit. e nel lib. 3. cap. 21. Murat. Annal. d' Ital. tom. 6. pag. 174.*

(n) *Malater. lib. 1. cap. 26. Nel process. fol. 14.*

(o) *Guilelm. Apul. lib. 3. Malater. lib. 2. cap. 45. Leo Hostien. lib. 3. cap. 16. Romuald. Salernit. Apud. Murat. tom. 7. Rev. Italic. Script.*

(p) *Anon. Vatic. historia Sicul. Ap. Murat. Script. Rer. Ital. tom. 8. pag. 777.*

VII.

ito (q) . Perciò dandone chiara dimostrazione col
 var varie Chiese (r) , riccamente dotandole , volle
 religioso Principe , lasciando insieme un monumento
 eterno , ed un esempio perenne a' suoi Successori ,
 onore in tal guisa le sue gloriose vittorie.

Quindi è , che nell' anno 1085. della salutifera in-
 staurazione , in quell' anno appunto che seguì la morte
 Roberto Guiscardo , il nostro serenissimo Conte Rug-
 ero I. la fondazione della nostra Regal Chiesa di S.
 Maria e de XII. Apostoli di Bagnara intraprese. Quel-
 parte della Contea di Mileto , che giace lungo le
 sponde del Mar Tirreno , la più affacevole per la merca-
 nza e pel traffico , in mezzo a due ampj fiumi di-
 stanti , cinta di vaghi colli , deliziosa di terrestri cac-
 ce e marittime , e ch' era un tempo di salutevoli bagni
 chiamata Bagnara , onde trasse l'antico suo nome , fruttifera quanto
 mai di tutta la Calabria inferiore , con un Castello
 ben collocato , che poi dilatandosi una bella , ricca e
 popolata Città ne compose , e con tutto l' ampio suo
 territorio e distretto , fu il luogo destinato del magnifico edi-
 ficio , e della nuova Chiesa il ricchissimo fondo.

Chiare sono le testimonianze di una tale fondazione.
 Muratori diligentissimo Scrittore della Storia di Ca-
 labria (s) , l' Abate Pirri nelle notizie delle Chiese Si-
 ciliane (t) , e Monsignor Aceto nelle note che fa al
 libro (u) i quali dalle scritture , e da monumenti ori-
 ginali

Malater. lib. 1. cap. 30. Murator. Annal. d'Ital. tom. 6. pag. 292.
 Ann. Vatic. histor. Sic. apud. Murator. Scrip. Ital. tom. 8. pag. 777. Qui
 (MERIUS I.) usque ad senectutem honestissimam agens vitam, plu-
 rimam in zdificatione Ecclesiarum intentus, con quel che siegue.
 Nelle Cronac. e Antich. di Calabr. Conforme all'ordin. de Test. Grec. e
 Latini da più famosi Scritt. antich. , e moder. sul cap. 29. del lib. 1.
 espressamente afferma la Chiesa di Bagnara FONDATA DA RUG-

gero. Syracus. Eccl. not. 2. lib. 3. edit. 3. Panorm. pag. 662. e 663.
 (scilicet Canobium de Balnearia) a COMITE ROGERIO in Pe-
 ninsula domum , & hospitium erectum fuerat .
 Murator. ad cap. 18. in Gabriel. Barr. lib. 2. cap. 18. num. 13. pag.
 1085. in histor. de antiquit. & sit. Calabr.

1085.
 FONDAZIONE
 DELLA RE-
 GAL CHIESA
 DI BAGNARA

TESTIMO-
 NIANZE DI
 UNA TALE
 FONDAZIONE

VIII.

ginali le notizie raccolsero; ed oltre a costoro il *P. Fiore* (x) e *Vito Maria d' Amico* (y) tutti Autori di sincerissima fede, niente impegnati a favor nostro, apertamente l'attestano. Lo confermano la *fama pubblica*, e la *tradizione* (z) chiari messaggieri de' passati avvenimenti. Lo attesta il *Computista del Duca di Bagnara* con una dichiarazione, comprovata di più con decreto della istessa *Curia Priorale* (a). E senza parlar quì di un incontrastabile monumento, del *Privilegio*, dico, del *Conte Ruggiero* medesimo, presentato negli atti per parte de' Frati, e poi, ch' il crederebbe? dalla parte medesima per nullo, e per apocriso decantato, tralasciando ora quì di disputarne; viene anche la fondazione suddetta chiaramente rapportata, ed a parte a parte descritta in un *transunto* legittimamente tratto dal libro, che nell' Archivio conservasi del *Duca di Bagnara* (b). Le quali cose tutte se separatamente considerate, avrebbero a meritare alcuna fede e credenza, e come i nostri DD. si spiegano, una *semipiena* pruova farebbero (c); unite insieme e congiunte fanno una pruova chiara e compiuta (d). E vaglia il vero, siccome la verità de' fatti che occorrono, non altronde si ricava, che dalla dichiarazione uniforme di molti, che di veruna passione non potessero essere ingombrati (è), così la verità de' passati avvenimenti dall' uniforme consenso de' Scrittori che ne sono i custodi, e da quelle memorie che ne avanzano, deesi assolutamente raccogliere (f).

PER COMO- V.
DO DE'PRETI
NORMANNI.

Fermata in tal guisa la sopraddetta fondazione, dovendosi assai meglio stabilire nel corso della nostra Storia;
prima

(x) Nella descriz. della *Calabr.* tom. 1. lib. 1. cap. 2.

(y) *Notiz.* 11. *Eccles. S. Luc. de Montan. seu de Net.* pag. 1243.

(z) *Nel Process.* fol. 11.

(a) *Nel Process.* fol. ...

(b) *Nel Process.* fol. 14.

(c) *Gothofr. in tit. ff. de Probat. Oldend. cap. 3. de Probat.*

(d) *Oldend. cap. 2. de Probat., & passim DD.*

(e) *L. 1. 2. 3., & 12. ff. de Testib.*

(f) *L. 11. ff. cod. Rebuff. tom. 3. tract. de Testib.*

prima di passar oltre, torna quì in acconcio di riferire qual'altra si fu la cagione, onde il Conte *Ruggiero* la nostra Chiesa nel luogo di sopra accennato edificasse. Trovavasi egli in *Mileto* (g), nel cui territorio era a' suoi tempi quello di *Bagnara* compreso (h), allora quando informato, che alcuni *Sacerdoti Normanni* passando per Mileto, secondo il costume di que'tempi, pellegrinando ne givano a visitare il sacrosanto sepolcro del Signore (i), mosso da quell'amore, che ognuno ha per natura inverso de' suoi *Nazionali*, fattigli si presentare dal suo figliuolo *Goffredo*, e desideroso di avergli presso di se, appena da que'divoti *Preri pellegrini* con calde preghiere, ch'essi quivi si fermassero, ottenne (k). Per la qual cosa non molto lungi dalla sua residenza il più ameno sito de' suoi dominj prescelse, e pienamente concedendo loro quell'ampio territorio di sopra descritto, che *locus Balneariae* latinamente fu detto, quanto mai più potè gli arricchì di privilegj e prerogative; tra le quali accordò loro la immunità da' tributi (l), e sottraendo eziandio que' luoghi dalla *giurisdizione Vescovile di Mileto*, alla S. Sede Apostolica gli volle immediatamente soggetti (m). Queste luminose notizie ci vengono da due scritture, che mirabilmente in questi fatti concordano, in diversi luoghi ed in varj tempi formate, e quel ch'è più da que' che partecipano in questa causa, ne' loro Archivj conservate, e negli atti presentate per parte de' Frati (n). Ma oltreacciò l'Abate *Pirro*, la cui diligenza in raccorre le antiche memorie è a tutti ben nota, nella sua *Sicilia Sacra*, ove per trascorrimiento entra a far parola della fondazione della *Chiesa di Bagnara*: apertamente dichiara, che per comodo de' *Pellegrini Normanni* fosse stata dal Conte *Ruggiero* edificata. E' da maravigliare, che

B

che

(g) *Nel Process. fol. 14.*(h) *Ivi.* (i) *Ivi.* (k) *Ivi.*(l) *Nel Process. fol. 14. a tergo.*(m) *Ivi.*(n) *Nel Process. fol. 14. & seq. & fol. 76.*

che l'accorto *Contraddittore* (o) volendosi opporre a quel che avea assai ben detto il primo Difensore del Clero (p), non sò con quale ardore l'abbia voluto francamente negare, quasi che il *Pirro* in quel luogo non già della *Bagnara*, ma di *altra Chiesa* intendesse. E quantunque non dal solo *Pirro* le nostre ragioni sostengono, pure per convincerne l'*Avversario* l'intiero luogo del *Pirro* trascriveremo (q).

VI. Quei divoti *Preti Normanni* così graziosamente accolti e comodamente stabiliti, vita santa e divota concordemente menavano sotto la immediata direzione e governo di un Capo, il quale *Priore*, e quindi Abate fu detto. Questi niuno avendo Superiore a se, che il solo Romano Pontefice, come si conveniva a dover essere dal Principe prescelto, così veniva decorato prima col ragguardevole titolo di *Cappellano* del Conte, e poi dal Re Ruggiero in avanti, con quello di *Cappellano Regio* (r), che a quei tempi davasi a que' Cherici, a cui Regie collazioni e beneficj pervenivano, e che erano nella Regale famiglia annoverati, ove avendo in poter loro le Cancellarie del Principe, il Sigillo, le Scritture, e gli Archivj, ed altre onorevoli cariche esercitando, venivano dal Principe a dignità Ecclesiastiche, a Regie Abadie e Vescovadi meritamente esaltati. A dimostrare una tal costumanza di que' tempi, il Dugange nel suo Glossario un lungo catalogo rapporta di que' *Regj Cappellani*, che dai Re di Francia si promossero a Vescovati. Erano anche i *Regj Cappellani*, come intimi Consiglieri de' Principi, chia-

ma-

(o) Picardi *Per li PP. Predicator.* pag. 56.

(p) *Patrizj* pag. 38.

(q) *Not. 2. Syracus. Eccles. lib. 3. pag. 662. & 663. Anno 1452. Opera Fratris Thomasti de Bonifacis Rectoris ejusdem Ecclesie [scilicet Neti] & Abbatis S. Mariae de Balnearia; quod [scilicet Canobium S. Mariae de Balnearia] anno 1192. Papa Celestinus III. univit alteri instituti Benedictini Canobio in Provincia Calabria, diocesis militensis, nuncupato S. Mariae de Gloria; Illud [Canobium de Balnearia] a Comite Rogerio in PEREGRINORUM demum, & hospitium erectum fuerat, & eidem [Canobio de Balnearia] subjecerat [Ecclesiam S. Lucia de Neto] permissu Episcopi Syracusani Guillelmi Comes Tancredus.*

(r) *Pirr. Eccles. Cephalud. not. 5. p. 799.*

mati *Cubicularj*, *Cappellani Palatini*, e *Cancellarij*, e dopo la loro promozione a qualche dignità, conservavano mai sempre quell' onorevole ed illustre titolo di *Cappellano Regio*, come poi nacque usanza pervenuta fino a di nostri, che i Chierici a Regie Chiese promossi il titolo di *Consigliere del Re*, che è quel medesimo, ne riportassero (f). Che i Priori, o sia Abati della Regal Chiesa fossero denominati *Cappellani Regj*, chiaramente il dimostreremo nel corso di questa storia, ove fa più mestiere.

VII. Considerata, o per meglio dire in brevi termini delineata, la forma della Regal Chiesa, ch'ebbe in tempo della sua fondazione, e mantenne ne' tempi a quella vicini; ci conviene di far ritorno al nostro Ruggiero, il quale dopo di avere in cotal guisa stabiliti i suoi favoriti *Preti Normanni*, innumerabili altre azioni militari e politiche in Sicilia, in Calabria e nella Puglia operando, finalmente nell'anno 1098. presa la *Città di Neto*, ultima delle sue conquiste in Sicilia (t), quivi secondo il lodevol suo costume l'edificio incominciò di una Chiesa, dedicata poi a *S. Lucia de Montaneis*, cui per morte non poté a perfezione condurre (u). De' suoi figliuoli premorti essendo *Goffredo*, e *Giordano*, due solamente ne gli sopravvissero *Simone*, e *Ruggiero II.* ambedue di tenera età, che gli eran nati dall'ultima sua moglie *Adelaide*: allora fu che *Tancredi* Conte di Siracusa, suo nipote, figliuolo di *Guglielmo* fratello del nostro *Ruggiero*, e non già *Nipote da Sorella*, come abbaglia al solito l'Oppositore (x); seguendo la idea, e la disposizione di suo Zio, la non compiuta Opera della Chiesa di *Neto* perfezionò, e di molti beni e ricche possessioni dotandola, volle unirla qual membro, grancia, e nuovo fondo alla Regal Chiesa di *Bagnara*, siccome dal Diploma di *Tancredi*, di cui non

1098
FONDAZIONE
DELLA CHIE-
SA DI NETO

B 2

v'ha

(f) Dugang. *Glossar. U. Capellanus.*

(t) *Pirr. Eccles. Netin. not. 11. p. 1243.*

(u) *Ivi.*

[x] *Picardi pag. 55.*

v'ha luogo a dubitare, negli atti presentato dalla Parte, a chiarissime note sta scritto (z).

VIII. Una tale ragguardevole Unione fu fatta nell'anno

1103. il diciottesimo dopo la fondazione della Prioral Chiesa (a). Era in quel tempo *Priore* o sia Abate di Bagnara Goffredo *Pittaviense*, Normanno di Nazione, come cel dimostra il Cognome. Questi fu Goffredo *Pittaviense*, che Vito Maria d'Amico nella notizia della Chiesa di Neto, per la sopraddetta Unione, stabilisce per primo *Rettore di Neto* (b) e per varie ragioni che in appresso si manifesteranno, non era il primo Priore di Bagnara, ma fuvvi un' altro prima di lui, per la morte del quale fu dal Conte Ruggiero I. Fondatore al predetto *Pittaviense* Prete Normanno il Priorato conferito.

IX. Se non altra memoria, se non che questa sola ci fosse rimasta, ognuno potrebbe dedurre una chiarissima prova, non che una vaevolissima presunzione, che dovea poter essere la Prioral Chiesa di Bagnara di Regia fondazione, e di Regal Padronato. E nel vero una Chiesa incominciata dal Conte Ruggiero I., perfezionata da Tancredi Conte di Siracusa suo nipote, e dal medesimo di ampissime possessioni generosamente arricchita, nata *Regia* dalla origine sua, situata poi nella Sicilia, si unisce a quella di Bagnara qual membro e parte, a sol fine di accrescer il fondo? *DONO, & firmiter CONCEDO*, son le parole del Diploma, *ECCLESIAE DE BALNEARIA in honorem S. Mariae & duodecim Apostolorum constituta, & GAUFFRIDO PICTAVIENSI ejusdem Ecclesiae Priori, & omnibus ejusdem successoribus terram &c.* (c). Ed oltre di ciò afferma Tancredi di avere il tutto fatto con quella formola, *Domino Rogerio Syracusan. Ecclesiae Ven. Episcopo, Willelmo Decano, & omnibus ejusdem Ecclesiae Canonicis collaudantibus* (d).

Se

[z] Nel *Process.* fol. 80. & 81.

[a] *Ivi.*

(b) *Eccles. Netin. not. 11. p. 1234.*

(c) Nel *Process.* fol. 80.

(d) *Ivi.*

XIII.

Se adunque il Conte Tancredi una Chiesa *Regia* di sua natura, la quale, come si dirà in appresso, fu anche reintegrata alla Regal Corona, se con tutt' i suoi beni l' unisce alla Chiesa Prioral di Bagnara, e quel ch'è più: *Episcopo Syracusan. Ecclesiae, Decano, & Canonicis collaudantibus*, deesi necessariamente affermare, ch' egli ciò facesse per far cosa grata, diciam così, alla memoria di Ruggiero suo zio, per favorire la nazione Normanna, per cui fu, come si è detto, piantato quel sacro Edifizio, e stabilito il Priorato in Bagnara. Che poi nel suo Diploma Tancredi non abbia fatta menzione veruna della fondazione della Chiesa di Bagnara, e quindi voglia trarre argomento a suo prò il dottissimo Difensore de' Frati (e), egli è quistione indegna de' nostri tempi, ed assai più indegna di uno de' più illuminati nella storia, e de' più versati nella lezione de' Diplomi. Il costume è vario in tutte le cose, e da luogo in luogo, e da tempo in tempo variando, altr' ordine è sistema in ogni cosa benespesso introduce. Quindi è, che tra le altre utilità, che dal diligente studio si ricavano della storia, deesi principalmente riputar quella, che nelle varie costumanze, nel diverso rito, e nel vario stile de' tempi vien collocata; dalla ignoranza delle quali cose è advenuto, che le costumanze, e le idee de' nostri tempi con quelle degli antichi, senza niun esame, paragonando, non che i sciocchi e gl' ignoranti, ma dottissimi Uomini in gravissimi abbagliamenti caddero, e tuttavia si veggono cadere. Ed in vero l'ordinario stile di que' tempi, e specialmente quello delle Cancellarie Normanne non era di raccontare, e di ripetere, per così dire, la leggenda delle Chiese: era sufficiente, se que' Principi i loro sentimenti spiegassero, senza nulla delle passate cose trattare. Da quel che ho finora esposto chi vorrà nel dubbio eziandio rimanersi, ov' è caduto il nostro Contradittore? il quale pur si toglierà sì fatta vanissima nebbia dagli occhi, se risconterà que' Diplomi che

(e) Picardi pag. 55.

che solo si rapportano dal *Pirro* (f), e dall' *Ughellio* (g) ove per ordinario nelle concessioni di nuovi privilegi non si fa menzione veruna delle fondazioni.

1117
CONFERMA
DEL CONTE
RUGGIERO
II.

X. Ma, dopo di aver reso le debite grazie al Conte Tancredi, che il secondo tra' Principi Normanni dopo il fondatore suo Zio per la unione sopraddetta venne ad arricchire di prerogative, e di beni la Chiesa, e 'l Priorato di Bagnara, che era l'unica, e sola prediletta Chiesa Normanna, tempo è oramai, seguendo coll'incominciato sistema il nostro racconto, di riferire, quali altre prerogative, e vantaggi l'istesso figliuolo del fondatore, *Ruggiero* II. le aggiunse. Quello Principe nato in Mileto nel 1098. a *Simone* suo germano fratello nell'anno 1105. (h) nella Contea di *Milero*, ed in quella di Calabria, e di Sicilia succedendo, fatto poi maggiore, volle la concessione fatta da Tancredi alla Chiesa di Bagnara solennemente confermare con un suo Diploma, ove si legge, *Firmiter concedo ECCLESIAE de BALNEARIA in honorem S. Mariae, & duodecim Apostolorum constituta, & GUILLELMO ejusdem Ecclesiae Priori, & omnibus ejus successoribus omnia illa quae privilegii sui pagina super his a Tancredo composita continentur* (i). Fu necessario un tal consenso, ed una tale conferma, conciossiachè Tancredi Conte di Siracusa non era natural Signore di Bagnara, come lo era *Ruggiero*, e per disposizione de' Sacri Canonici (k) trattandosi di unione di Chiese padronate il consenso richiedesi de' Padroni. A che dunque, se non era *Regia* la Chiesa di Bagnara, di quella unione il consenso richiedersi del Conte *Ruggiero*? Qual *Padrone* adunque nella Chiesa di Bagnara, come legittimo successore di suo fratello *Simone*, che al fondatore suo Padre era succeduto, il suo assenso pienamente accordò, e valida e canonica rese la unio-

(f) Nelle notizie delle Chiese Siciliane.

(g) Nell' *Italia Sacra*, t. 9. delle Chiese di Calabria.

(h) *Pietro Giannone lib. 10. cap. 7.*

(i) Nel *Process.* fol. 79.

(k) *Cap. Rationis, Cap. Monasterium* 16. q. 7.

unione della Chiesa di S. Lucia di Neto, e de' suoi beni fatta dal Conte Tancredi suo cugino.

XI. Confermata la concessione di Tancredi, ove il Conte Ruggiero II. esercitò il suo diritto di Padronato; nell'anno poi 1117. il trigesimosecondo dopo la fondazione, il medesimo Conte nel giorno della dedizione della Chiesa a' 13. di Ottobre qual padrone v' intervenne, ed allora fu, che con un altro suo diploma, confermando prima quanto il Padre aveva in dote costituito alla Chiesa di Bagnara (l), nuovi beni, e nuove possessioni largamente le concedette. L' avvedutissimo Abbate Pirri l' attesta (m). *In die dedicationis templi mense Octobri anni 1117. Ind. 10. cum interesset idem Rogerius II. Comes suo diplomate dato, multis donis, beneficiisque auxerat.* L' istesso Pirri scrive di aver raccolta questa notizia dal diploma di Papa Clem. III. dato 7. id. Decemb. 1188. *apud tabulas S. Petri de Balnearia Panor.* (n). In tal guisa il Serenissimo Conte Ruggiero II. nel favorire una Chiesa della propria Nazione non volle esser da meno di Tancredi suo cugino, e di Ruggiero I. suo padre: perciocchè se il Padre avea così decentemente stabiliti que' divoti Preti Normanni, se il Cugino di parte del suo patrimonio loro fè dono, volle egli ad esempio dell' uno, e dell'altro aggiungervi un cumolo di beni, e di ricchezze.

1117
RUGGIERO
II. INTER-
VIENE ALLA
DEDICAZIO-
NE DELLA
CHIESA DI
BAGNARA

XII. Per la qual cosa non fia maraviglia se ritroviamo nelle antiche memorie, che *Gualterio* Arcivescovo di Palermo nell'anno medesimo 1117. o poco prima al riferir d'Inveges, ancor egli avesse voluto unire la Chiesa di *S. Pietro di Palermo*, al Normanno Priorato di Bagnara, onde prese il nome, e tuttavia lo conserva fino a dì nostri, *S. Pietro di Bagnara* dinominandosi. Strana cosa, e malagevole ad intendersi, che un Arcivescovo voglia una Chiesa posta dentro

1117
UNIONE DI
S. PIETRO DI
PALERMO
ALLA CHIE-
SA DI BA-
GNARA

(l) Si legge nel transunto process. fol. 16.

(m) Pirr. *Cephalud. Eccles. not. 5. pag. 799. Inveg. nell'era 7. Norman.*

anno 1117.

(n) Pirr. *ivi.*

tro il suo territorio, e dentro la medesima Città di Palermo, sottrarre dalla sua giurisdizione, e sottoporla ad un Priorato in Calabria! E pure la cosa andò così. Gualterio liberamente il fece a conciliarfi l'amore della casa Normanna, cui vedeva impegnata ad accrescere di nuovi fondi, e privilegj la Chiesa, e l'Priorato di Bagnara. Or se ciascuno la mente volgesse a riflettere diligentemente a tali cose, chi mai vi farà, che pur dubiti della Regal fondazione? Come mai Gualterio sarebbe stato benefattore della nostra Chiesa? come un Arcivescovo spontaneamente va a diminuire la sua giurisdizione, e ben si compiace, che il Priore di Bagnara quivi la eserciti in casa sua? E certamente Gualterio non sarebbe stato così generoso, anzi così leggiro col diminuire la sua giurisdizione, e diritto, se al Conte Ruggiero II. suo Sovrano non avesse creduto di fare un grandissimo donativo, e se questi non gliene dovesse saper il grado, e serbarne memoria (o). Ed in fatti l'Inveges cel dimostra, perciocchè egli dice, che *la Chiesa di S. Pietro fu fabricata in Palermo nel 1081. per ordine del gran Conte Ruggiero, data dall'Arcivescovo Gualterio al Priore di S. Maria della Bagnara in Calabria [p].* Ecco pur la ragione, onde Gualterio più tosto la Chiesa di S. Pietro, che altra Chiesa del suo territorio sottoponesse al Priore di S. Maria di Bagnara, perciocchè era quella di S. Pietro fabricata per ordine del Gran Conte Ruggiero, il quale fin dal 1072. avea presa colle armi la Città di Palermo, di cui prima la metà, e poi tutta rimase nel suo assoluto dominio (q). E così conveniva, che Gualterio facesse, dopo di aver veduto, che il Conte Tancredi unito avea la Chiesa di Neto, anche da Ruggiero I. incominciata, a quella di Bagnara dal medesimo Conte fondata. Da tali mirabili argomenti potrà mai più fallire il Regal padronato?

Ma

(o) Inveges negli *annali di Palermo nell'Era settima Normanna fol. 123. tom. 3. dell'an. 1117. fol. 167.*

(p) L'Inveges *ivi.*

(q) Leo Ostiens. *lib. 3. c. 16.*

XIII. Ma vi è di più. Il Conte Ruggiero II. nella unione di questa Chiesa dall'Arcivescovo Gualterio fatta, esercitò il diritto di *Padronato*, interponendovi il suo solenne consenso, quando appunto nelle unioni di Chiese padronate da' sac. Canonici assolutam. si richiede, come di sopra fu detto. Ecco le parole del Pirri (r) anno 1117. *Gualterius, ASENTIENTE ROGERIO COMITE, templum S. Petri, quod PANORMI est prope arcem, quam mare lambit, dedit Monasterio S. MARIE de Bagnariis in Calabria, unde & nomen habuit, quod adhuc usurpamus.* Un sì fatto incontrastabile monumento sol basterebbe a decidere la presente controversia. La Chiesa di S. Pietro di Bagnara, o sia di Palermo, fu *subjectivamente* unita al Priorato Normanno, *ASENTIENTE ROGERIO COMITE*? a che un tal consenso, se la Chiesa di Bagnara non fosse dal Conte Ruggiero I. fondata, e qual *Padrone* il secondo Ruggiero non vi avesse esercitato il *Padronato*?

XIV. Non finirono quì le unioni: altre Chiese della Sicilia andarono a coronare la prediletta Chiesa de' Normanni. *S. Matteo di Messina, S. Maria de Alciata, S. Maria de Castronovo, S. Pietro de Schlafano, S. Giorgio de Leontinis, e S. Lucia di Ragalgato* col suo Casale, &c. (f), tutte furono Chiese *subjective* unite, e suffraganee della Regal Chiesa di Bagnara. Oltre alle Chiese Siciliane, ancora ve n'erano in Calabria unite al Regal Priorato. *S. Giorgio di Palmi, S. Luca di Solano cum sylvois, & pertinentiis suis, la Trinità di Seminara, S. Maria Maddalena di Buzzano, S. Felice, e S. Angiolo de Rapito, S. Pancrazio del Pezzo*, ed infinite altre, tolte dalla giuridizion di Mileto, divennero eziandio membri della nostra (t). Dalle quali cose si scorge, essere stato sommo l'impegno de' Principi Normanni, ed esservi stata una nobil gara tra loro, nell'

C

ar-

(r) *Notit. 1. lib. 1. Eccles. Panorm. Inveges nel luogo sopra citato.*

(f) Vito Maria d'Amico *Notit. 11. Eccl. S. Lucia de Montaneis pag. 1246.*

(t) *Bulla di Celestino nel process. fol. 97. a 100.*

arricchire, ed accrescere di nuove prerogative, e dignità, e di nuovi fondi, e tesori una Chiesa la più benemerita, perchè fondata per comodo de' Preti Normanni, e perciò riguardata qual Chiesa della loro nazione, Chiesa loro propria, e tra le infinite altre fondate, in que' primi tempi la prediletta, e favorita.

1130.
FONDAZIONE
DELLA
CHIESA DI
CEALU'

XV. Tempo è oramai, la nostra storia col debito ordine proseguendo, di far ritorno al Conte Ruggiero II. il quale con ampie conquiste i suoi dominj mirabilmente dilatando, il primo fu de' Principi Normanni, che cinse di Regal diadema la fronte. Erano scorsi dalla fondazione 45. anni, quando il Conte Ruggiero II. già Re dichiarato prima dall' Antipapa Anacleto, e poi dal vero Pontefice Innocenzo II. da Salerno facendo vela per la Sicilia, sorpreso da una fiera tempesta, fece un solenne voto di edificare un magnifico Tempio in onore del SS. Salvatore, e de' Dodici Appostoli vicino a quel lido, dove salvo farebbe pervenuto. Avvenne, che il navilio fu dalla tempesta battuto presso le spiagge dell' antica Città di *Cefalonia*, quasi disabitata, e distrutta, ed ora mai a poche capanne di miseri abitatori ridotta. A compiere il solenne voto sollecitamente il religioso Principe presso all' antica Città un magnifico Tempio eresse, nuovi abitatori raccolse, e volle una Chiesa Vescovile per un più chiaro monumento del solenne voto stabilirvi (u). Ad arricchire la nuova Chiesa, ed il nuovo Vescovato, quanto potè il meglio, ricchezze adunò. Ma chi credeste, che il Re Ruggiero eligesse per primo Vescovo, e quali furono i primi Canonici della nuova Cattedrale? *Jocelmo Regio Capellano*, o sia *Consigliere del Re*, come di sopra fu detto (x), allora Priore di Bagnara, che a *Guglielmo* era succeduto, fu eletto Vescovo, ed alla Chiesa di Cefalù trasferito, ed i primi Canonici dalla medesima sua Regal Chiesa di Bagnara prescelse (y).

XV.

(u) Pirri *Not. 5. Eccles. Cephalud. p. 799.*

(x) *Vedi sopra n. VI. pag. 10.*

(y) Pirri *ivi.*

XVI. Adunque Jocelmo nell'anno 1131. per la nuova Chiesa di Cefalù partitosi, insieme con molti Preti di Bagnara, che il Capitolo doveano formare della nuova Chiesa, non senza qualche suo dispiacere, come suole adivenire, la prima sua Sposa lasciando in potere di *Arduino* anche *Regio Cappellano*, eletto Priore in suo luogo; pensò fin dallora eseguire qualche intervenne. Conciossiacosache col Priore *Arduino* ebbe trattato di voler riunire la Chiesa di Bagnara *subjettivamente* a quella di Cefalù, avvisandosi in tal guisa far gratissima cosa al Re Ruggiero, il quale non più curandosi della Bagnara, una forte passione concepito avea per la sua nuova Chiesa. *Arduino* non per farsi suddito di *Jocelmo*, ma per secondare la passione del Principe, da cui il *Priorato* ottenuto avea, vi condiscese volentieri non senza grave strepito, e romore di una gran parte de' Canonici di Bagnara. Ma pur la vinse *Jocelmo*, e col *consenso dell' Antipapa Anacleto (a)*, ottenutane prima nell'anno 1132. (b), e poi per nuove contese de' Canonici nel 1146. dal Re Ruggiero *Padrone* la Regale conferma (c), pochi anni ne godette, avendo per successore quell' istesso *Arduino*, Priore di Bagnara, il quale era stato della sopraddetta unione insieme col defunto *Jocelmo*, il principale Autore.

XVII. Ma senza dipartirci da questo luogo, v'ha anche alcuna cosa di più, che ben merita di essere rapportata. Allora quando la unione si trattava di Bagnara, e di Cefalù, opponendosi una gran parte de' Canonici, la causa fu portata dinanzi al Re; *Et caussa acta est apud Regem*, ove la vinse *Jocelmo*, e *Arduino*. Quelle parole del Diploma del 1146. rapportato dal *Pirri*, e che

C 2

fi

1131.
UNIONE
DELLA CHIE.
SA DI BA-
GNARA A
QUELLA DI
CEFALU'

1146.
ATTO DI
POSSESSO
DEL REGAL
PADRONATO

(a) *Pirri Not. 5. Eccles. Cephalud. pag. 799.*

(b) *Pirri Not. 5. Eccles. Cephal. p. 799. Anno insequenti (1132) Jocel-
mus Panormum ad REGEM se contulit, a quo confirmationem subjectionis
Monasterii Balnearie, huic Ecclesie Cephaleditane, uti capiti, obtinuit.*

(c) *Pirri ibi p. 800.*

fi conserva nell' Archivio della Chiesa di Cefalù, meritano di essere trascritte. *Benignitatem Regiam in Urbe Panormi mense Aprilis, indictione IX. adiuvimus, ante cuius conspectum CAUSSA diligenter VENTILATA, & inquisita veritate, OPUS PROPRIUM exercente, &c. (e).* La qual cosa non poteva essere altrimenti, se la Chiesa di Bagnara a diritto di Regio Padronato non si appartenesse, nè la contesa tra Arduino, ed i Canonici di Bagnara dovea potersi agitare dinanzi al Re, se alcun diritto non vi avesse il Re potuto esercitare. Vi è anche di più. Fingasi, che la Chiesa Prioral di Bagnara non fosse padronata, ma libera; come poteasi fare una tal causa a pregiudizio de' diritti del Papa, e della libera collazione Pontificia? E pure *caussa acta est apud Regem*, ed una tale unione seguì coll' assenso, e beneplacito del Re. Ma se conceder si volesse per breve tempo, che la nostra Chiesa fosse stata di libera collazione Pontificia, se si andò ad unire *subjectivè* alla Chiesa di Cefalù già *Regia*, la nostra eziandio la natura di Regio padronato avrebbe acquistato, e farebbe *Regia* divenuta. E come *Regalia* della Corona anche nella disunione, convien che la natura di Regio diritto, che è indissolubile, assolutamente conservi (*f*).

1161.

XVIII Dopo la morte del Re Ruggiero accaduta nell' anno 1154. e succeduto nel Regno Guglielmo I. suo figliuolo, non s'incontra veruna memoria, che la Chiesa di Bagnara a quella di Cefalù seguitasse a stare unita. Egli è certo, che si separò: ma avrem luogo in appresso di discovrire, onde mai derivasse la separazione delle due Chiese. Nell' anno 1161. la porta principale della Chiesa di Bagnara fu finalmente compiuta, ed in tal guisa quel magnifico Tempio, dopo il corso di 76. anni dalla sua fondazione fu intieramente perfezionato. Leggonfi in su la porta della Chiesa queste parole:

Do-

[e] Pirri not. 5. *Eccles. Cephalud.* p. 799.

[f] Petr. de Perus. cap. 2. num. 10. & seq. Navar. conf. VI. num. 2. Salgad. de Reg. Protect. part. 3. cap. 9. num. 120.

TERMINA
LA PORTA
DELLA CHIE-
SA, COME
DELLA ISCRI-
ZIONE

Domino Rege Wlmo Regnante feliciter, Presidente Domino Herberto, importante honorem, qui hoc opus ad perfectum eduxit. (g).

Lo stile di que' tempi, come da infiniti diplomi si raccoglie, e come si è altra volta riferito, non era di dichiarare il Fondatore, o simili particolarità, quando bisogno non v'era, e quando niuno poteva dubitar di una cosa, ch'era allora conta, e volgare; perchè non fia maraviglia, se in sù la lapide non si veggia dichiarato il padronato della Chiesa, che al Re Guglielmo figliuolo del Re Ruggiero, e Nipote del Conte Ruggiero fondatore, legittimamente apparteneva: perciocchè non mai si poteva prevedere, che un giorno dovea esser tolto alla Corona, nè era questo lo stile, onde in su le lapidi i passati fatti, se non che i presenti si descrivessero: Ed in vero secondo il genio di quella barbara età fu elegantemente la nostra iscrizione lapidaria composta. Lo stile, che per ordinario si praticava nelle iscrizioni in que' barbari tempi, passò anche ne' privilegj di nuove concessioni, ne' quali solo al presente, e non al passato si aveva riguardo. Perciò, ove assolutamente faceva mestiere, nelle sole conferme de' privilegj, si trova del passato fatta menzione. La qual cosa, com'è chiara da per se, ed altrove dimostrata (b), a più utili discussioni facciam passaggio.

XIX. La iscrizione lapidaria avvegnachè non espressamente dichiara il Regio padronato, nè a que' tempi ciò fare era in usanza, pur nondimeno v'ha in quelle parole alcuna cosa, onde par che ancora cel dimostri. E quantunque la nostra causa, la quale abonda di ragioni, non abbia bisogno di sostenerli su di lapidarie contrastate autorità, e sulla equivoca interpretazione delle parole, pur nondimeno, a soddisfare l'*Avversario*, convien di fermarci quì per un poco a contemplare la iscrizione suddetta dinanzi alla porta della nostra Regal Chiesa. L'Autore di quel libro, che si conserva nell'

Ar-

(g) *Transunto nel process. fol. 17.*

(h) *Vedi sopra num. IX. p. 13.*

Archivio del Duca di Bagnara, poco pratico della Storia, volendo farla da interprete sù di ciò, volle spiegare quel *Presidente*, per Giustiziere, o Prefide della Provincia. Il primo Difensore della Regal Chiesa disse lo stesso, perciocchè com' egli chiaramente si dichiara nella pag. 16. (a) suo intendimento era, di trascrivere le parole medesime del *transunto*. Convien dunque, che la riprensione fattagli dal secondo Difensore de' Frati (b), ritorni al suo Autore medesimo.

XX. Ma si ascolti un poco su di quel che in ispiegando la sopraddetta iscrizione maestrevolmente c' insegna. Egli qual consummato Interprete non lasciando già di accremento riprendere, che vogliasi la parola *presidente* D. *Herberto* spiegare per Giustiziere, e per Prefide, afferma non poter altro assolutamente dinotare quel *Erberto*, che *Monaco*, che all' edificio intendesse, e non piacendogli *Erberto* per *Monaco*, tratto in contraria sentenza, il vuole o *Architetto*, o *Capomaestro* (c). Qual più elegante interpretazione di questa? *Erberto*, o *Monaco*, o *Architetto*, o *Capomaestro*? Ma il Contraddittore, conciossiache altrove in osservare ogni piccolla nota, siasi diligentissimo dimostrato, specialmente in quella lunga pagina, ove *syllabarim* va con varia erudizione oltramontana minutamente esaminando la sola parola di *Cumfredus* (d), come peravventura assai più veritato nelle iscrizioni, che nell'analisi delle parole, appena ha battezzato, per servirmi della sua frase, quell' *Erberto* per *Monaco*, o per *Architetto*, e *Capomaestro*, ed è oltre passato, senza nulla curarsi di più. Perciò fa mestiere, ch' io vi supplisca quel, che ha peravventura con preveduto consiglio intralasciato. *Erberto* nella Lapide porta il titolo di *Dominus*. Se un tal titolo in tempo della Romana Reppublica Sovranità dinotava (e), se in tempo dell' alto Impero alcuna volta il ricusa-

rono,

(a) Patrizj *Dissertaz. intorno al Regal Priorato num. XII. pag. 16.*

(b) Picardi pag. 56.

(c) Picardi pag. 55. e 56.

[d] Picardi pag. 17.

(e) Boff. in *epist. 4. Variar. Cassiod. p. 6.*

rono, com'un titolo invidioso, gl'Imperadori Romani (f), se appena nel basso Impero a' soli Principi, non a' Consoli, non a' Prefetti del Pretorio, non a que' del Supremo ordine del Patriziato, si permise (g); ne' barbari tempi avvegnacche a' Sommi Magistrati, ed a Titolati poi si concedesse, pur nondimeno non mai ne' tempi di cui trattiamo ad altre persone, che di sublimissima condizione non fossero, si apparteneva. E poi *Dominus Herbertus* farà un *Architetto*, un *Capomastro*, e quel ch'è più, un *Monaco*? Nella stessa immaginazione, onde fece *Erberto Monaco*, o *Capomastro*, non vide egli, nè riflettè a quelle notabilissime parole, *importante honorem*. In due significazioni può riceverfi una simil locuzione, per rapporto a que' tempi; o vuol dinotare *Honorato*; e gli onorati erano coloro, a cui il Principe avea qualche onorevole impiego raccomandato; o perchè un' opera, che per lungo tempo non si era potuta perfezionare, nè riportavan l'onore in perfezionandola (h). A me pare adunque, che quelle parole *importante honorem* l'una, e l'altra cosa chiaramente spiegassero: perciocchè il nostro *Erberto Presidente* o sia sovrintendente al Sacro Regale Edifizio *importavit honorem*, e perchè nè fu dal Re incaricato, e perchè finalmente a perfezion lo ridusse. Nè altrimenti poteva andar la faccenda; conciossiachè *Erberto*, il quale onorato si dichiara nella Lapide pel compimento dell' Edifizio, perciocchè non apparisce poter essere quel che intende l'Avversario, e molto meno altra persona, che dato avesse ajuto, e denaro per l'Edifizio suddetto; perciò escludendosi ragionevolmente ogni altra persona, deesi conchiudere dover essere tale, che nella Lapide meritasse di essere insieme col Re Guglielmo scolpito, che la cura avesse di compiere il Regale Edifizio di quella ragguardevole Chiesa Normanna. Per la ragion dell'uguaglianza delle cose, nella storia de' fatti,

(f) Svet. in vita Aug. & Tib. Ael. Lamp. vita Alex. Sev. in princ. *Dominum se appellari vetuit.*

(g) Vedi Boss. in Cass. l. c.

(h) Dugange V. *Dominus*, e V. *Honorati*.

fatti , di sopra rapportate , e che si hanno in avanti a riferire , par che non altra interpretazione di questa a quella lapidaria iscrizione convienfi .

1188.
CLEMENTE
III. CONFER-
MA L' ESEN-
ZIONE

XXI. Ma per seguitare l' erudito Difensore de' Frati , ov' egli ci ha colla peregrina sua erudizione a disfida chiamati , abbiamo il diritto sentiero smarrito . Perchè dalle quistioni lapidarie alla nostra storia ritornando , perveniamo oramai nell' anno 1188. il centesimo terzo dopo la fondazione , ove luminosissime dimostrazioni a confermare la Regal fondazione s' incontrano , e tralasciando le lapidi , gli storici , ed altri monumenti , l'istesso oracolo Pontificio consultiamo . Dappoichè per 103. anni goduto liberamente aveva il Priore di Bagnara la esenzione della Giuridizion Vescovile della Curia di Mileto , nel cui territorio era la Bagnara antichissimamente situata , tentò il Vescovo di quel tempo con varj pretesti e calunnie , di sottomettere quel' insigne Priorato alla sua giuridizione , perchè aspra e fiera lite mosse al Prior *Daniele* che n' avea il governo . Questi richiamandofene al sommo Pontefice Clemente III. , e presentando tutt' i privilegj e le concessioni della Regal Chiesa , di tutti ne ottenne conferma , e specialmente , che si debba mantenere in quella libertà ed esenzione , che fin da' tempi della sua fondazione avea legittimamente acquistato , senza potervi mai il Vescovo di Mileto alcun diritto esercitare . Luminosissime sono le parole del transunto , ove alcuna parte della Bulla Pontificia venne trascritta (i) : *Attendentes ex quibusdam AUTENTICIS SCRIPTIS in presentia nostra exhibitis , qualiter predicta Ecclesia S. Mariæ de Balnearia , in qua estis obsequio mancipati , a PRIMIS SUÆ FUNDATIONIS TEMPORIBUS USQUE NUNC usa fuerit libertate , eam omni modo soli Romanæ Ecclesiæ decernimus subjacere &c.*

1188.
PRIVILEGIJ
ORIGINALI
PRESENTATI
IN ROMA

XXII. Fermianci in su di quelle parole della nominata Bulla Pontificia : *Attendentes ex quibusdam AUTENTICIS SCRIPTIS* ; cioè dire da Scritture originali , e da mo-

nu-
(i) *Transunto dell' Archivio del Duca di Bagnara nel process. fol. 16.*

numenti autentici; perciocchè TALI doveano essere per ottenerne la conferma. Che dicono queste Scritture autentiche, questi originali privilegj? *qualiter prædicta Ecclesia S. Mariæ de Balnearia a PRIMIS SUÆ FUNDATIONIS TEMPORIBUS usque nunc usa fuerit libertate*. Dunque il Sommo Pontefice vide il Privilegio di fondazione? Leggesi nel privilegio del Conte Ruggiero fondatore: *quam scilicet Ecclesiam volo, & præcipio omnino fore a Dominio omnium hominum, excepto Summi Pontificis Romanæ Ecclesiæ*. Come ben si corrisponde la Bulla col privilegio! Soggiugne il Pontefice, *eam omni modo soli Romanæ Ecclesiæ decernimus subiacere*. In tal guisa escludendosi la ingiusta pretesa del Vescovo, solamente giusta la mente del Fondatore, si conferma libera ed esente, sottoponendosi alla sola Chiesa Romana. Non è alieno il sospicarsi, che per avventura il Vescovo di Mileto fondasse una tal pretesa sul dire, che dal Conte Ruggiero I. la disunione del territorio fatta si fosse senza l'assenso Pontificio, cui pur volle il Sommo Pontefice Clemente valida e canonica stabilire, siccome tutte le unioni prima fatte di altre Chiese a quella di Bagnara, tutte dalla sovrana potestà Pontificia ampiamente si confermarono. Quindi è, che se si volesse supporre, che il Conte Ruggiero I. il Conte Tancredi, il Re Ruggiero, e gli altri Principi Normanni le unioni delle Chiese predette fatto avessero, quando mai nol potessero, senza l'autorità Pontificia, pur tutto resterebbe validamente stabile, e fermo in vigore della sopraddetta conferma.

XXIII. Ma egli è più verisimile, secondo che a me pare, che essendo stata nel 1132. la Chiesa di Bagnara a quella di Cefalù dal Re Ruggiero col consenso unita di Anacleto *Pseudopontefice*, nulla essendo di sua natura l'unione delle due Chiese, tal si volle dichiarar dal Pontefice. Ed in fatti, come di sopra fu dimostrato (b), dopo la morte del Re Ruggiero non si trova essere mai stata

D

stata

(b) Vedi sopra num. XVIII. pag. 20.

1188.
CAZIONE
DELLA SEPA-
RAZIONE DI
BAGNARA DA
CEFALÙ.

stata più unita : e se per poco tempo ci stette , malgrado i Canonici di quella Chiesa fu fatto (c) . Il perchè deesi congetturare , che morto Ruggiero , sottraendosi il Priore dalla suggezione del Vescovo di Cefalù , subito vi pretese , come suole avvenire il Vescovo di Mileto , Signore , per così dire , del Territorio . Ma la vinse il Prior *Daniele* col quale contese , e nell' antica ragione , che nella fondazion ricevette , mai più si riconfermò il Priorato . Questa mia riflessione ha il suo fondamento : perciocchè il tante volte celebrato Abate *Pirri* trattando della Chiesa di Cefalù (d) , dichiara apertamente , che dal Diploma di Papa Clem. III. dato 7. id. Decemb. 1188. esistente *ap. Tab. S. Petri de Balnearia Panorm.* ha raccolto varie notizie alla Chiesa di Cefalù appartenenti : ivi ha letto , che *Jocelmo Cappellano Regio Priore di Bagnara fu eletto Vescovo di Cefalù ; che nel giorno della Pentecoste 1131. Ind. X. il Re Ruggiero primum jecit templi lapidem presente Archiep. Messanensi Hugone , ab Antipapa Anacleto , electo ; che Jocelmo unì la Chiesa di Bagnara a quella di Cefalù col consenso dell' Antipapa medesimo &c. Or io dico , se nel diploma di Clem. III. tutto questo era inferito , seguita necessariamente , che dichiarando il Pontefice in quel luogo trascritto , conservatoci nel transfunto , *qualiter Ecclesia Balnearie a primis suæ foundationis temporibus usque nunc usa fuerit libertate* , abbia voluto *nulla* dichiarare la unione fatta da un Pseudopontefice : e ce ne convincono quelle precise parole , *eam OMNI MODO soli Romanæ Ecclesiæ decernimus subjacere .**

RIFLESSIO-
NE SULLA
ESSENZIONE
DELL'ORDI-
NARIO

XXIV. Dalla chiara evidenza delle cose predette dovrebbe ogni qualunque Oppositore rimaner vinto e confuso ; conciossiacchè *ab antiquissimis suæ foundationis temporibus si dichiararsi esente* dalla giuridizion di Mileto la Chiesa di Bagnara , ed immediatamente alla S. Sede sottoposta . Quali Chiese , se non siano di Regia fondazione si possono *assolutamente* esentare dalla giuridizione

(c) Ivi. (d) Pirri Not. 5. Eccl. Cephal. pag. 799. e 800.

zione dell' Ordinario ? qual Privato avrebbe diritto di farlo? E pure vi farà, chi dopo una cotal dimostrazione si armerà contro ad abbattere una tal verità? Ma io mi lusingo pur troppo: vi è pur assai coraggio nel Difensore de' Frati, il quale dopo di aver francamente negata la verità del Diploma di fondazione, per parte de' suoi Principali medesimi presentato, non dubiterà punto di negare ancor questa Bulla di Clemente III. Risponderà col solito spirito, dove si legge una tal Bulla di Clemente? onde son chieste cotali notizie? voi le raccoglieste dal *Transunto* del libro dell' Archivio del Duca di Bagnara: per me un tal libro, anche è una cartola, un nulla. Sarebbe pur troppo infelice la condizione umana se avesse luogo il vago talento del valente Contraddittore, il quale ogni cosa a se nemica, qual leggier aura dissipando, al suo *nulla* ben volentieri trarrebbe.

XXV. Ma grazie alla Divina Provvidenza, la quale vuol ricondurre nel suo antico sistema la naturale giustizia, e l'inviolabil Diritto di questa Causa. Non parlerò più colle parole del *Transunto*: lascerò ora di manifestar tutte vere le notizie che vi si contengono, e per un poco, a compiacere il genio del Contraddittore, sia *una cartola, un nulla*. Or mi risponda ad un' altro incontrastabile monumento, cui egli conciossiachè non pur abbia potuto trarre al suo *nulla*, lo ha pur tratto in dimenticanze. Abbiamo negli atti (e) la Bulla di Celestino III. successor di Clemente segnata nell' anno 1192., presentata eziandio per parte de' Frati; ove la predetta Bulla di Clemente a note chiarissime si conferma. Al Priore Raimondo, ch' era succeduto a Daniele viene la Bulla di Celestino diretta: *Dilectis filiis, Raimundo Priori Ecclesie S. Mariae de Balnearia, ejusque fratribus attendentes, qualiter Ecclesia S. Mariae de Balnearia A PRIMIS SUÆ FUNDATIONIS TEMPORIBUS usque nunc usa fuerit libertate, felicitis recordationis CLEMENTIS Papæ Prædecessoris nostri vestigiis*

(e) Nel process. fol. 97. a 100.

inhærentes , eam nullo medio , soli Romanæ Ecclesiæ decernimus subjacere &c. (f) . Quindi seguita il Pontefice a confermare tutt' i beni , e le possessioni , che erano alla Chiesa pervenuti , o che le perverranno **LARGITIONE REGUM**, ed incomincia a noverargli uno per uno , dichiarandosi di volergli riferire coll' istessi vocaboli , che **NELLE SCRITTURE AUTENTICHE** si leggevano . Questo è un sommo argomento della infallibilità *del Privilegio del Conte Ruggiero I.* perciocchè quivi le istessissime parole della Bulla di Celestino III. si riscontrano . Serberemo a miglior uopo di esaminar con maggior esattezza questo punto nel Capo II. di questa scrittura , ove avremo a difendere il *Privilegio di fondazione del Conte Ruggiero I.* che vuolsi qual *nulla*, o al più *un privilegio in visione e Cælo delapsum* , com' elegantemente si spiega il lepidissimo Difensore de' Frati (g) .

XXVI. Prima di lasciare il sommo Pontefice Celestino affai benemerito della nostra Causa, convien riflettere, che nella numerazione d' infiniti beni, che possedeva il Priorato di Bagnara, siccome nella predetta Bulla si legge (b), vi aveano moltissimi corpi feudali: *Locum insuper Balneariæ cum limitibus, & pertinentiis suis, videlicet: casalis, terris, atque sylvis, pasculis, piscationibus &c.* Di grazia chi poteva investirne il *Priore*, mel dica pure il *Contraddittore*? Ma il senta prima dal Sommo Pontefice, tali beni essergli pervenuti *largitione Regum*. E' -pur mirabile una tal pruova. I naturali beni della nostra Corona stabilirono il fondo dotale alla Chiesa di Bagnara, e lo confessò pur un Pontefice, che gli costava **EX AUTENTICIS SCRIPTIS**; ed avran poi di bisogno i Regj diritti per reintegrarsi alla Corona di più ragioni e documenti? Ma se tali pruove per ogni altra simile causa fariano peravventura sufficienti, quando si volesse, che nol fossero per

(f) Bulla di Celestino nel process. fol. 97. e seg. e nel transunto fol. 16. a. t.

(g) Picardi pag. 20.

(h) Bulla di Celestino nel process. fol. 97.

per questa causa sola , non è però che affai più chiare ed indubitate non vi rimangano , come nel corso della nostra storia farem manifesto . Intanto dovendo passar oltre, gli ultimi favori il beneficentissimo Pontefice *Celestino* graziosamente ci dispensò , perciocchè nell'anno seguente con un' altra sua Bulla (i) volle e dichiarò **PRELATO** il Priore di Bagnara , cui vide cotanto beneficiato da' serenissimi Principi Normanni; e che possa far uso delle vesti Pontificali , Mitra , Bacolo , Vesti violacee , ed altre insegne della Prelatura , che per molti secoli in appresso ha conservato .

XXVII. Per la qual cosa *Innocenzo III.* successore di *Celestino*, scrivendo al Capitolo della Bagnara con un *Tiolo*, affai raro in que' tempi, volle meritamente decorarlo: *Ad insignie Capitulum, & Collegium Balnearia* (k). Tali adunque erano i Privilegj ed i diritti, onde il Capitolo della Bagnara affai più di ogni altro luminoso risplendeva, e perchè oggi si cerca in giudizio la reintegrazione de' medesimi, vindicandosi eziandio il Regal Padronato alla Corona, pur nondimeno i Preti di quell' insigne Capitolo, e di quel ragguardevol Collegio, che i nostri Principi e Sovrani, ed i Sommi Pontefici cotanto arricchirono e decorarono, perchè zelantissimi essendo a promuovere i Regali diritti, a **PROPRIO DISPENDIO** la giustissima causa sostengono d'una sacrosanta inviolabile Regalia del nostro Re, e delle insigni loro prerogative, vengono dal Difensore de' Frati arditamente col titolo di *Delatori* (l) chiamati . Ma gli si perdona pure un tale errore per parte loro, purchè avessero la sorte di non riuscire in questa Difesa con altra vittoria, se non se con quella di aggiugnere alla Corona del gloriosissimo nostro Sovrano l' antichissimo Padronato Normanno, il quale è certamente il più insigne e ragguardevole che v'abbia in tutto il Reame di Napoli.

XXVII.

(i) *Bulla di Celestino nell' archivio di S. Gio: Laterano, come dalla estratta fattane Ap. Pivr. Not. II. Eccles. Not. p. 1244.*

(k) *Gabriele Pennotto nella Storia della Congregazione Lateranese.*

(l) *Picardi pag. 1.*

) *Joan. de Ceccano Chron.*

1198

INNOCENZO
III. TUTORE
DI FEDERIGO,
E CONSEG-
GUENZE.

XXVII. Ma tempo è di lasciare con rincrescimento la chiara memoria della Serenissima Casa Normanna, la quale nell'anno 1198. nella persona di Gostanza Imperadrice figliuola del Re Ruggiero, e Nipote del Conte Ruggiero I. fondatore, non senza gravissimo danno dello Stato, e de' Regali diritti della Corona, miseramente si estinse (l). Aveano fin dalla immatura morte di Guglielmo II. seguita nell'anno 1189. (m) guerre intestine, e gravi turbamenti l'infelici nostre Provincie lacerate e sconvolte, quando anche nuovi danni ed irreparabili perdite si fecero per la morte di Arrigo VI. Imperadore succeduta nell'anno 1197. (n), e poco dopo nell'anno seguente seguita anche quella di Gostanza Normanna sua Moglie, a cui prima di morire convenne di accettar la investitura da Innoc. III. con quelle leggi che piacquero al Papa (o), e di abbandonar nelle sue mani Federigo Ruggiero suo figliuolo di non più di 4. anni nato nel 1194. (p), perchè la cura e la tutela ne avesse, e colla sua valevole autorità Pontificia lo difendesse. Se alla Corte di Roma, che in que' tempi non v'era diritto che non si arrogasse su di questi Regni, tornasse conto o no, una sì favorevole occasione, e poi sotto il Ponteficato di un Papa, a cui eterne obbligazioni professerà sempre Roma, non vò punto impegnarmi. Basterà solo d'esser lui stato il primo, a cui fosse riuscito senza veruno impedimento di far estinguere l'autorità degli Augusti in Roma, perciocchè obbligò Pietro allora Prefetto di Roma; e quindi il Senato, e gli altri Magistrati, che non conoscessero come loro Sovrano, che il solo Romano Pontefice, e che non più, come fin' a quel tempo s'era fatto, agli Imperadori, ma a Se, ed a' suoi successori giurassero fedeltà. Leggesi

(l) Riccardi di S. Germ. in Chron. ed altri.

(m) Chron. Fossenov. Caffari ann. Genuens. l. 4.

(n) Riccard. di S. Germ. in Chron.

(o) Murat. ann. d'Ital. Tom. VII. ann. 1198. p. 89.

(p) Riccard. in Chron. Anonym. Casin. in Chron. Albert. Stadens. in Chron.

gesi fra le lettere di esso Papa Innocenzo : *Petrum Urbis Praefectum ad ligiam fidelitatem recepit, & per mantum, quod illi donavit, de Praefectura eum publicè investivit, qui usque ad id tempus juramento Fidelitatis Imperatori fuerat obligatus, & ab eo Praefectura tenebat honorem (q).* Or preparate tali notizie, e passando dai Principi Normanni agli Svevi, forza è di raccogliervi quelle memorie, che per la nostra Chiesa ne avanzano.

XXVIII. Fatto maggiore il nostro gran Rè *Federigo Ruggiero* nell'anno 1219., (poscia nell'anno seguente eletto Imperadore, conosciuto poi col nome di *Federigo II.*), con un suo Diploma accolse ancor egli sotto la speciale sua protezione il Priorato di que' *Normanni*, ond' egli ne aveva ereditati i diritti, e le conquiste. *Monasterium de Balnearia . . . sub Majestatis nostrae protectione recipimus SPECIALI (r).* Non si sa, se la Corte di Roma in tempo della pupillare età del nostro Rè *Federigo* avesse sulla nostra Chiesa, fondo allora ricchissimo, alcuna cosa parimente attentato : e che il Rè *Federigo*, siccome tanti altri Diritti, e Regalie, onde trovò miseramente spogliato il Regno, incominciò a restituire alla Corona (s), così voluto avesse la nostra Chiesa di *Bagnara* rimetter nel suo antico sistema : conciossiachè le parole ch' egli soggiugne, par che cel dichiarino : *Mandantes, & praesentis scripti auctoritate firmiter statuentes, ut nulla persona ALTA, vel humilis, ECCLESIASTICA, vel secularis Monasterium jam dictum cum omnibus bonis, & pertinentiis suis sub nostra protectione, & tutela receptum IMPEDIRE, MOLESTARE, seu in aliquo offendere praesumat.* Ove si avverta a quelle parole: *nulla persona . . . ECCLESIASTICA . . . molestare . . . praesumat.* Spiegando le quali parole potrei pur dire, che quel Principe abbia voluto dalle molestie di Legato, o Vicario Appostolico, di cui ve n'era un gran numero in ogni Pro-

19
DIPLOMA DI
FEDERIGO II
PRO' DELLA
CAUSA.

(q) Innoc. III. lib. 1. ep. 577.

(r) Diploma di Federigo nel process. fol. 83.

(s) Afflict. in Constitut. Friderici de Regalibus.

vincia, per non dire da quelle dell'istesso Sommo Pontefice liberare; ove conveniva pure al Rè Federigo di portar assai modestamente la faccenda, generali termini usurpando; perciocchè prima di essere Imperadore, non permetteva la ragion di Stato, che colla Corte Romana, di cui aveva bisogno per ascendere all'Impero, aspramente si portasse, come pur il fece poichè all'Impero pervenne.

SIEGUE LO XXIX. Ma se pur remota sembrasse al nostro Contraddittore una tale interpretazione, si degni di ascoltare, se ben le si convenga la seguente. Nell'anno 1188. da Clem. III., e poi nel 1192. da Celestino III., quando più che mai il Regno per le aspre sanguinose guerre, che vi erano per la *successione* del buon Guglielmo II. ultimo della linea maschile del nostro Conte Ruggiero I. il Priore di Bagnara per le molestie che davagli il Vescovo di Mileto, la conferma ottenne della immediata fuggezione alla S. Sede: perciò da questo nobile diploma di Federigo si riconferma il Priorato nell'antica sua prerogativa, e sotto gravi pene si proibisce a persona Ecclesiastica *altra* che fosse e *sublime*, che non esercitasse alcun diritto sulla Chiesa di Bagnara. Il Contraddittore resterà soddisfatto? ma con tutto ciò ripigli pure non esservi il Regio padronato, perciocchè ebbe bisogno la Chiesa di special protezione del Principe: se apparteneva al Re come *Padrone*, non gli poteva mancare cotesta protezione speciale, che nel Padronato contienfi. Ma un tal argomento, comechè rapportato dal primo Difensore de' Frati (t), ha men vigore del nulla, conciossiacchè a nuovi Principi dalle Chiese padronate che fossero o nò, nuovamente sia stato sempre costume ricorrere, e di nuovo la protezione implorare, senza che le nuove protezioni potessero diritto di padronato aggiugnere alle Chiese libere, o toglierlo alle padronate. Era la Chiesa di Cefalù, per non dipartirci da quelle cose, di cui di sopra ab-

biam

(t) Sorge *Difesa dell'Ordine de' PP. Predicat.* p. 55.

biam fatto parola, *Regia* dalla sua fondazione (u), e pure Errico VI. nell' anno 1194. quando appunto si rese padrone della Sicilia con un suo diploma sotto la sua protezione la Chiesa *Regia* di Cefalù riceve, usando queste parole: *Johannem Venerabilem Cephaludensem Episcopum fidelem nostrum, & Ecclesiam suam Cephaluditana* **SUB NOSTRA PROTECTIONE recipimus** (x). Lo stesso stile ha praticato *Federigo* suo figliuolo in ricevendo la Regal Chiesa di Bagnara sotto la sua protezione.

XXVIII. Chiare essendo, e vieppiù nel suo splendore ritornando le luminose ragioni del Regal Padronato di Bagnara, ed essendosi finora, malgrado la deplorabile perdita del sangue Normanno, nel suo vigor sostenute, passiamo ora a vedere, quali furono le circostanze; onde tutta l' autorità Pontificia si valse per trarre a se pienamente ogni diritto di collazione, escludendo il Padronato. Fierissime furono le controversie tra il Papa Inn. IV. e l' Imperador *Federigo*, e pur note sono le funestissime conseguenze, che le accompagnarono. Tutt' i fulmini e le censure scaricò il Primo contra dell' Altro, e privandolo de' Regni e dell' Impero, com' era opinione a que' tempi potersi ciò fare, volle assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà, che per natural ragione serbar debbono inviolabilmente a loro Sovrani, ed i Regni di Sicilia a varj Principi offerse.

XXIX. L' Imperador *Federigo* colle sue armi si difendeva, avendo dal suo partito *Filippo* Priore di Bagnara, Prelato così ricco e potente, che gran numero di soldatesca sostentava a suo foldo (y). Vedevasi egli assai obbligato di ajutare il suo natural Signore con que' medesimi tesori ch' erano stati depositati alla *Regal Chiesa* di Bagnara dalla munificenza de' Serenissimi Predecessori Normanni. Il dice il Cardinal di S. Sabina *Philippus Domino Federico Imperatori patienter atque potenter adhaerebat* (z). Nell' anno 1246. in-

E

(u) Vedi sopra n. XV. p. 18. e seg.

(x) Pirri *Eccles. Cephal. not. 5. lib. 3.*

(y) *Transunto dell' Archivio del Duca di Bagnara nel process. fol. 17. a t.*

(z) *Ivi.*

1246
ORIGINE
DELLA DE-
CADENZA
DELLA REGAL
CHIESA.

1256
CHIESA DI
BAGNARA
UNITA A
QUELLA D'
ANAGNI.

formato il Pontefice, che Filippo Prelato di S. Chiesa alla scoperta seguitava un'Imperadore, che da lui era stato scomunicato, e deposto, immantinente ordinò al predetto Cardinal di S. Sabina, che spogliasse Filippo del Priorato di Bagnara, e che conferito lo avesse a *Michele* Priore di S. Pietro delle Vigne della Città detta *Anagni*. Non si potè venire all' esecuzione; se non se della sola formalità: perciocchè Filippo ben si difese colle armi, ed impedì, che il nuovo eletto *Priore* entrasse nella Bagnara (a). Morto nell'anno 1250. Federigo II. Imp. (b): seguitò Filippo costantemente a sostenersi nel corso del Ponteficato di Inn. IV., il quale mancato di vita nel 1254. (c) e succedendogli Alessandro IV. più favorevole occasione si porse, onde si potesse mandare ad effetto il bramato disegno: conciossiachè per la morte di Federigo incredibili furono i sconvolgimenti dello Stato, e fra gli attacchi di Corrado e Manfredi (d), fu preso dalla Corte di Roma una tal risoluzione, che se *Filippo* avesse liberamente lasciato la Chiesa di Bagnara alla disposizione Pontificia, gli si rilascerebbero le rendite mentre vivesse. In quelle circostanze si contentò *Filippo* del trattato, il quale fu segnato nell'anno 1256. (e), e sottoscritto dal Cardinal di S. Sabina, come si legge nel *Ciacconio* (f). Alessandro IV. facendo rinunziare il Priorato di Bagnara a *Michele* Priore di S. Pietro delle Vigne, il quale fino a quel tempo il solo inutile titolo ne avea ritenuto, il volle unire con tutt' i suoi beni, e ricchezze al Monistero *Florenze* di Anagni, ond' egli era oriundo. Che bel vedere! De' naturali beni del Regno, e de' Regj inviolabili diritti della Corona si dispone da un *Filippo*, il quale niuna ragione avendovi, contro alla natura-

le

(a) *Ivi.*

(b) *Monachus Patav. in Chron. Tom. VIII. rer. Ital. script.*

(c) *Pausa nella vita d' Inn. IV. e Pietro di Curbio vita Inn. IV. ap. Murat. rer. Ital. script. p. 1. tom. 3.*

(d) *Matteo Spinelli Diario.*

(e) *Trasunto dell' archivio del Duca di Bagnara nel process. fol. 17. a t.*

(f) *Nelle vite de' Pontefici e Cardinali tom. 2. an. 1243. p. 120. 121. 122.*

le giustizia, al solo privato vantaggio avendo riguardo, tutti questi regali tesori usurpando per se in vita, dopo sua morte gli lascia godere ad una Chiesa nello Stato del Papa, e fuori del nostro Regno collocata.

XXX. Divenuta per cotali accidenti di mera disposizione Pontificia la nostra Regal Chiesa, e perduto un sì cospicuo Padronato, le rivoluzioni dello Stato non permisero, che alla Corona fatto avesse ritorno: perciocchè dopo la morte di Alessandro, Urbano IV. e quindi successivamente Clemente IV. Sommi Pontefici, perchè a Carlo d'Angiò la investitura di questi Regni accordarono (g), nulla per tali circostanze si pretese mai nè da' Sudditi, nè da' Principi, coll' avviso che i Sommi Pontefici ogni facoltà e supremo diritto ci avessero. Destituta la nostra Chiesa della Regal protezione, mutato aspetto e figura, non più qual prima era, si ravviva tra per lo perduto suo splendore, e per la nuova rivoluzione dello Stato, quando nell'anno 1268. il Rè Carlo d'Angiò dopo la rotta di Manfredi, e Corradino, reso sicuro Signore del Regno, varj nuovi Uffiziali per le Province distribuì, che alla esazione de' dazj diligentemente intendessero (h). Dai nuovi Uffiziali, come suole avvenire, poco informati della ragion di ciascuno, si avea a difendere il Priore di Bagnara, perciò a maggior cautela dovea presso di se pronti avere i privilegj, onde il titolo apparisse della immunità da tributi.

XXXI. Ma fin dall'anno 1188. le scritture originali si presentarono a Clem. III. per escludere le pretenzioni giudizionali del Vescovo di Mileto (i), com' egli il dichiara con quelle parole: *EX AUTENTICIS SCRIPTIS*, perchè fu necessario che costando pienamente la esenzione da' tributi dal privilegio di fondazione per quelle parole: *Et loca ipsa, quæ in presentiarum concedo, & deinceps a fidelibus largienda sunt ipsi Ecclesie MOLESTIA & AN-GARIA omnium hominum penitus esse LIBERA* censeo;

E 2

spe-

(g) Murat. *ann. d' Ital. tom. VII. an. 1262. p. 266. ed an. 1266. p. 309.*

(h) Sabas Malalpina *lib. 3. c. 16.*

(i) *Vedi sopra n. XXII. p. 24.*

(k) specialmente dall'original Diploma di fondazione esistente nella *Curia Romana* una copia autentica, o legitimo transunto se ne traesse.

SEDE VA-
CANTE.
CURIA DI
ROMA IN
VITERBO.

XXXII. Aveva Clemente IV. trasportato la *Curia* da Roma in Viterbo, ov' egli nel 1268. fu morto (l), e dopo la Sede vacante di due anni e più fu in *Viterbo* stesso creato Sommo Pontefice Greg. X. (m). In questi tempi non si chiudevano i Cardinali in *conclave*, come poco dopo ad evitare i disordini, fu nell'anno 1274. dall'anzidetto Greg. X. stabilito nel II. General Concilio di *Lione* (n). Le quali cose così essendo, siccome la storia ne fa chiara fede ed indubitata, fermiamci un poco nel 1269.

1269
TRANSUN-
TO DEL
CARD. GOT-
TIFREDO.
VANE DIF-
FICOLTA'
DELL' AV-
VERSARIO.

XXXIII. Memorabile si rende l'anno presente per essere la grande Epoca, in cui il Cardinal *Gottifredo* del titolo di *S. Giorgio in Velabro* formò dell'Original Diploma della fondazione della Chiesa e Priorato di *Bagnara* fatta dal Conte *Ruggiero I.* nell'anno 1085., il *Transunto*, il quale passò poi nell' *Archivio della Camera*. Portentose sono le meraviglie che se ne fa il Difensore de' Frati (o). Come in *Viterbo* il Diploma di *Ruggiero*? perciocchè quivi era la *Curia Romana*. In questi tempi *Filippo Rè* di Francia, e *Carlo I.* d' *Angiò* nostro Rè vennero in *Viterbo* a sollecitare i Cardinali, che di un nuovo Pontefice provvedessero la Chiesa. Vel dica solo il *Ciacconio Frate* dell'Ordine de' Predicatori: *quo interim tempore VITERBIUM ad ROMANAM CURIAM venerunt Philippus Francorum, & Carolus Neapolis Reges, qui Collegium pro celeri & matura Pontificis creatione rogantes, parum profecerunt, & rebus infectis discesserunt* (p). Come l' *Originale* del diploma di *Ruggiero* nell' *archivio della Curia* di Roma? perciocchè, come sentiste (q), l' *Original Diploma* di *Ruggiero* medesimo fin dall' ann. 1188. fu pre-

(k) Nel *Process.* fol. 76. a t.

(l) *Murat. an. d' Ital. Tom. VII. an. 1268. p. 324.*

(m) *Sabas Malaspina l. 5. cap. 8.*

[n] *Raynal. ann. Eccl. ann. 1374.*

(o) *Picardi p. 29.*

(p) *Ciac. init. vite Greg. X. an. 1271.*

(q) *Vedi sopra p.*

XXXVII.

presentato dal Priore Daniele al Papa Clemente III., e siccome dalla Bulla di Celestino III. agl'atti esistente, chiaramente si ravvisa (r). Come quel Cardinal Gottifredo ne formò il transfunto? perciocchè in tempo di Sede vacante ciò fu fatto, e legittimamente fu fatto da un legittimo membro di tutto il Collegio Cardinalizio. Ma qual Cardinale fu questi? fu quel desso creato da Urbano IV. nel 1261., e che morì di pestilenza nel 1287. Sentite il Ciacconio medesimo: an. 1261. *Gottifredus creatus Cardinalis Viterbii ab Urbano IV..... Diaconus Cardinalis S. Georgii in Velabro..... Obiit Rome ex peste 1287.* e presso il Ciacconio leggesi la iscrizione lapidaria del suo sepolcro (s): Ecco ripiglia il Contraddittore: Il Ciacconio chiama quel Cardinale Diacono del titolo di S. Giorgio in VELABRO, non di S. Giorgio al Velo d'oro (t) come si osserva nel transfunto *Sancti Georgii ad Velum aureum (u)*.

XXXIV. Non vorrei farlo arrossire su di ciò, come colui, che si rispondeva quando scriveva Ciacconio si diceva *S. Giorgio in Velabro*, quando viveva Gottifredo si spiegava barbaramente *S. Giorgio ad Velum aureum*. Egli è mestiere di esaminar le cose collo stile, l'uso, e la ragion de' tempi. A dimostrarli una tal verità per quel che riguarda solo il nostro proposito, e per non traviare dalla proposta brevità, voglio convincerne l'Avversario con un esempio, di cui doveva essere informato; perciocchè non dalla investigazione dell'antichità, ma negli atti medesimi chiaramente apparisce dalla Bulla di Celestino III. data nell'anno 1192. presentata per parte de' Frati. Vi ha tra le altre anche questa sottoscrizione. *Ego Gregorius S. GEORGII AD VELUM AUREUM Diaconus Cardinalis (x)*. Chi non resterebbe vinto e confuso? Ma si lusin-

(r) Nel process. fol. 97.

(s) Ciaccon. ad an. 1261.

(t) Picardi p. 16. e 17.

(u) Nel process. fol. 101. Vedi altri esempi presso il Pirri not. 1. lib. 3. not. 5. lib. 5.

(x) Nel process. fol. 76. a t.

finza l'Oppositore; concioffiachè non abbia ancor io risposto all' Achille de' suoi argomenti. Dic' egli nel trantunto si legge, *Cumfredus S. Georgii ad Velum aureum Diaconus Cardinalis*, non *Gotifredus*: dunque, notate la mirabil conseguenza, è falsissimo il Diploma. Ma qual gran cambiamento fra *Cumfredus*, e *Gotifredus*? Eccolo, ripiglia, e così ragiona, perchè *Cumfredus* è l'istesso che *Hunfredus*: questo è composto da *Un*, non, e *frid* pace, spiegando *pacifico*; siccome *Unfridmannus* da *un*, *frid*, e *manno*; non uomo di pace: *Gotifredus* poi vien da *gota*, e *gote*, canale, e *frid* pace, scambiato in *fred*: E così seguitando in due lunghe pagine (y) va sfiorando la più riposta erudizione, sol per comparire, com'io m'avviso, assai da più de' *Casauboni*, de' *Turnebi*, e de' *Vossj*. Dio immortale!

RISPON-XXXV. Quanto sia facil cosa scambiarsi una lettera per un'altra; ed assai più ove si faccia uso di abbreviature e di note, com'a que' tempi era in costumanza, è cosa a tutti sì chiara ed aperta, che a rispondervi è dar grandissima noja a chi legge. Que' due dotti Sacerdoti *Deputati* del Clero, *D. Vincenzo Maria Parise*, e *D. Francesco Natale Versace*, che intendono a questa causa, fra le altre molte notizie recateci, onde facciam noi uso in questa scrittura, vi ha ancor questa. Ritrovano presso il Pirri, che un Vescovo di Mazzara chiamato *Gothofredus*, porti così guasto il nome in varie scritture, ove trovasi *Gothofredus*, ove *Tbecus*, in alcune *Xbecus*, ed in altre *Pheus*, la cui difformità, siegue a notare il Pirro (z) derivò *ex nomine per amanuensem in compendium redacto*. Di simili cambiamenti niuna ragione si è mai avuta nel dinotare la verità o falsità de' Diplomi, come si potrà leggere nel Papebrochio ed altri. Ed in vero in un Diploma rapportato dal P. Gattola (a) ove si legge *Ebbonis Papembergensis Episcopi*; soggiugne il Muratori (b)

Non

(y) Picardi pag. 16. e 17.

(z) Pirri *Sic. Sac. Not. 6. lib. 3.*

(a) *Hist. Monast. Casin. part. 2*

(b) Murat. *An. d' Ital. tom. VI. ann. 1222. p. 64.*

Non dia fastidio ad alcuni, quando negli altri Diplomi questo Vescovo di Bamberg porta il nome di *Eberardo*, perciocchè *Ebbone* è lo stesso nome di *Eberardo*. Venga ora l'erudito Contraddittore, ed a suo talento faccia quella gran pompa dello studio, che par che abbia già fatto in su le parole, che io lasciandolo avviluppato in tali vanissimi argomenti, passerò nell'ann. 1324. ove altra memoria incontriamo del nostro Regal Priorato.

XXXVI. Il Re *Roberto*, che a *Carlo II.* figliuolo di *Carlo I.* di Angiò era succeduto con un suo Regale Diploma che si legge negli atti (c), facendo parola di un'altro privilegio di *Carlo II.* suo Padre ch'egli conferma, ordina al Segreto di Calabria, che alla Bagnara restituiffe quel denaro che n'avea esatto; sono chiare quelle parole *Paternae intentionis Regiae non fuit praefati Monasterii JURIBUS in aliquo derogari, Tu Secrete . . . restitue perceptam pecuniam*, e soggiugne *DE CERTA NOSTRA SCIENTIA*. I diritti della Chiesa doveano certamente a Roberto, ed a' suoi predecessori costare dal privilegio del Conte Ruggiero, nel 1269. da Viterbo fatto venire nel Regno (d).

XXXVII. Fermata in tal guisa con tali documenti e ragioni una tale storica verità; a raccorre altri lumi procediamo, e mentrache da' Successori Re Angioini non si spediscono che soli Privilegi di conferme di esenzione da tributi, conviene di osservare, che si faccia in Sicilia, dai Re Aragonesi, in potere de' quali venne fin dall'anno 1282. Riguardo alle Chiese suffraganee al Priorato di Bagnara, nel 1398. ritrovo presso Vito Maria d'Amico, che *Martino* Re di Sicilia nominasse *Michele* di *Mari Prior* di *Neto*, Chiesa unita da *Tancredi*, come fu detto, a quella di Bagnara, *Michael Mari a REGE MARTINO, cum Ecclesia S. Luciae vacaret, Prior NOMINATUR, ut ex ejus litteris ann. 1398. ex Reg. Cancell. hoc anno*, e soggiugne: *Præcipit Rex, ut manuteneatur in*

1324.
DIPLOMA
DEL RE
ROBERTO

vedi anche
DIFESA DE' DIRITTI

p. XL

ESERCIZIO
DI PADRONATO
NELLA CHIESA
DI NETO

pos-

(c) Nel process. 54. a 57.

(d) Vedi sopra n. XXXI. pag. 35. e seg.

posseffione, & fructuum perceptione datis literis in Castro
Leontino die 28. Jan. 1402. I. ind. (e).

1404. NELLA CHIESA DI S. BASILIO. XXVXIII. Questo medesimo Re ne' 1404. conferì la Chiesa di S. Basilio della terra di Neto unita una volta alla Chiesa di Bagnara, a Francesco Fullada. *Ecclesia S. Basilii Terræ Nasi est de MEMBRIS Cœnobii BALNEARIÆ. Eam ob mortem Joannis Mellis ultimi ejus Possessoris, Martinus Rex CONTULIT* Francesco Fullada an. 1404. (f). Bastava che la Chiesa di S. Basilio fosse stata membro di quella di Bagnara, perchè Martino vi esercitasse il diritto di Padronato.

1422. REINTEGRAZIONE DELLA CHIESA DI S. MATTEO DI MESSINA. XXXIX. Ma nell'anno 1422. vi ha un monumento assai luminoso. Tommaso Romano possedeva *injusto titulo* la Chiesa di S. Matteo di Gloria, detta anche di Bagnara: avvisatone il Vicerè di una tale usurpazione, e consultandone il Re, *ex Regia voluntate* discacciò il predetto Tommaso, e la provvide in persona di Francesco de Rubeo, *Regio elemosiniere*: Ma qual mai fu la ragione, onde il Vicerè spogliandone Tommaso, la conferisse a Francesco? *Quia, ait Prorex in litteris, grangia est AB-BATIÆ DE BALNEARIA* (g). Una Chiesa ch'era grangia, e membro di una Chiesa Regia, ancora è regia, e perciò doveasi *ex Regia voluntate* a legittima persona conferire. Giova riflettere, che la Chiesa di S. Matteo di Messina portava prima il nome di S. Matteo di Bagnara, e poi, da che per le descritte controversie fra Innocenzo, Alessandro IV., e Filippo fu unita a S. Maria di Gloria d' Anagni quello di S. Matteo di Gloria ritenne. Fu anche questa Chiesa la prima delle Suffraganee di Bagnara, che fu incorporata al Monistero Floriense d' Anagni (h).

LESSIO- XL. O quanto lume e chiarezza da queste memorie Siciliane si raccoglie: assai più luminoso risplende il Regal Padronato di Bagnara. I serenissimi Re Aragonesi Signori della Sicilia esercitano nelle Chiese di Neto, di S. Basilio

(e) Not. II. Eccl. Net. pag. 1244.

(g) Ivi pag. 1246.

(f) Ivi.

(h) Transunto nel process. fol. 18.

Sto, e di S. Matteo il Regal diritto di Padronato, sol perchè erano queste, grancie, e membri del Priorato di Bagnara, divisa in quel tempo da loro dominj, perciocchè era in potere degli Angioini, la cui stirpe finì nella Reina *Giovanna II.*

III. Questa Principessa nell'anno 1417. con un suo Diploma estratto dal Regale Archivio della Zecca, apporta una luce chiarissima alla Causa presente. Afferisce *Giovanna (g)*, che fino alla morte di Roberto la Chiesa di Bagnara era sostenuta ne' diritti della immunità da Tributi (*b*): che in tempo di *Giovanna I.* si pretese spogliarnela (*i*): che si conobbe da Privilegj, e dalle Scritture presentate (*k*), *quod Monasterium a tempore FUNDATIONIS, & CONSTRUCTIONIS ipsius pacifice, & quiete tenuerat, & possederat, ac tenebat, & possidebat TERRAM BALNEARIÆ CUM HOMINIBUS, JURIBUS & pertinentiis suis, omnibus, & singulis, LIBERAM, & EXEMPTAM ab omni onere, & præstatione Collectarum, & aliorum onerum a quolibet jugo ANGARIÆ, & PERANGARIÆ nec non possessiones, & Ecclesias cum terris, vineis, juribus, & pertinentiis suis;* e che i Giustizieri volendo efiggere dal Monistero e dagli Uomini *certum jus lignaminum*, il Monistero, e l'Università di Bagnara sen richiamarono a Carlo III. suo Padre; al quale presentando le Concessioni della loro esenzione furon riconosciute dal Logoteta, e Protonotario del Regno, a cui specialmente ne fu dal Re commesso l'esame: *quia tunc PRIVILEGIA IMMUNITATIS, ET EXEMPTIONIS prædictæ dicto Monasterio concessa, ut ponitur, obfensa fuerant coram tunc Logotheta, & Protonotario . . . cui specialiter hoc commissum fuit per dominum nostrum Genitorem:* che il Re Carlo a tenore de' privilegj suddetti gli mantenne nell'antico possesso (*l*): che lo

F

stef-

(g) Nel Process. fol. 58. a 64.

(h) Nel Process. fol. 60. a t. e 62. a t.

(i) Nel Process. fol. 57. a t.

(k) Nel Process. fol. 60.

(l) Ivi fol. 61. a t. e 62.

1417.

GIOVAN-
NA II. CON-
FERMA LA
ESENZIONE
DA TRIBU-

stesso fece Ladislao suo fratello (m); e che essa finalmente il riconferma, di tante conferme dandone la ragione con quelle eleganti parole (n): *Licet adjectione plenitudo non egeat, nec firmitatem exigit, quod est firmitatem confirmatione; tamen interdum quod robur obtinet, non quod id necessitas exigit, sed ut confirmantis sincera benignitas pateat &c.*

ESENZIO. XLII. Grazie alla nostra Reina, che con quest' aureo suo Privilegio sì belli documenti aggiugne alla Causa del Regal Priorato Normanno! Il quale *A TEMPORE FUNDATIONIS, ET CONSTRUCTIONIS IPSIUS* fu libero, ed esente *ab omni onere, & praestazione COLLECTARUM*, possedeva la Terra di Bagnara *CUM HOMINIBUS, JURIBUS, & pertinentis suis*, possedeva altri beni, e Chiese *cum terris, vineis, juri- bus, & pertinentiis suis*; ottenne tali prerogative *a tempore foundationis*; non fu mai tassata (o) *a tempore foundationis*, e non sarà poi vero il Privilegio di fondazione? E non sarà fatta dal Serenissimo Conte Ruggiero? E refterà spogliata di quel suo Fondatore, il quale solo nella sua fondazione tali Regali diritti, e prerogative le potea conferire? Si dovrà mettere più in esame, che un tal privilegio vi fusse, poichè il Logoteta, e 'l Protonotario del Regno di Sicilia il riconobbe?

1428. XLIII. Se quella insigne Principessa grandissimi lumi, onde vera apparisce la fondazione del Conte, ci ha finora recati, con altri lumi rende più chiaro il Regal Padronato; perciocchè in quelle gravissime urgenze dello stato ov' ella si trovò, volle dare in pegno al Conte di Sinopoli la *Bagnara*, Castellania, giuridizione, e possessioni, che alla Regal Chiesa si appartenevano. Nell' an. 1428. nel Diploma che negli atti sta presentato (p), ordina espressamente al Conte di Sinopoli, che restituisse alla Chiesa di *S. Maria e XII. Apostoli di Bagnara*

(m) *Nel Process. fol. 57.*

(n) *Ivi fol. 57. a t.*

(o) *Ivi fol. 59.*

(p) *Ivi fol. 65.*

XLIII.

gnara la terra, il Castello con tutte le sue pertinenze, e giurisdizione: *Sic nostris olim urgentibus nos, & prementibus necessitatibus, pecunia tunc indigebamur pro conseruatione, & defensione Status nostri, pignorauimus tibi terram, & Castrum Balnearie de Provincia Calabriae cum omnibus iuribus, & pertinentiis suis, QUOD EST ECCLIESIÆ S. MARIE DE BALNEARIA.* E poco dopo: *Volentes tibi prefatam pecuniam restituere ipsam quoque Terram & Castrum Balnearie, SICUT EST DEBITUM, TANQUAM REM SUAM restituere, seu restitui facere cum effectu,* con quel che siegue. La Reina Giovanna II. auendosi pignorata la Bagnara, per le urgenze dello Stato, ed auendola poi restituita alla Chiesa di S. Maria, e de' XII. Apostoli, è chiaro argomento, ch' ella stata fosse informata del diritto che aveva su di quella Chiesa, e se non v'abbia memoria, che in ogni altra cosa il diritto di Padronato vi esercitasse, a que' tempi ciò fare a nostri Principi malagevole riusciva, ove la Corte di Roma cotanto inuigilava a conseruari quel che una volta aveva con alcuni pretesi a se tratto, e se mai adiveniva, che alcun Principe, informato delle sue ragioni, si opponeua alcuna fiata alle intraprese di Roma, pur questa, tempo e luogo aspettando, vegliava sempre a ristabilire i suoi pretesi diritti. Assai volte si è su di un tale argomento scritto e disputato, e si sono oramai a tempi nostri a tal lume e chiarezza le cose ricondotte, che nulla sembra poter di nuovo abbisognare a confermarlo.

XLIV. Da Gio: II. ultima della Casa d'Angiò agli Aragonesi perueniamo, sotto il governo de' quali oltre le conferme de' privilegi di etenzione ed immunità da tributi (q): v'ha alcune memorie, onde pur risulta il padronato della nostra Chiesa. Nell' anno 1446. nel Regno di Alfonso I. Tommaso de Bonifacio REGIO CAPPELLANO si vede eletto Abate di Bagnara, e Rettore di S. Lucia di Neto. Thomas

1445.

ATTO DI
POSSESSO
DEL PA-
DRONATO

(q) Nel process. fol. 14. a r.

XLIV.

de Bonifacio, sono parole di Vito Maria d'Amico (r), FAMILIARIS, & CAPPELLANUS REGIUS Abbas Balnearie, & S. Lucie Rector, e poco dopo soggiugne, che ottenne lettere dal Vicerè di Sicilia, *manutentionis Prioratus S. Mathai de Gloria Messane die 18. Aprilis 1447.* Questa Chiesa, come altrove si è detto, era membro e grandia del Regal Priorato di Bagnara.

1467
CHIESA DI
BAGNARA
IN COM-
MENDA, E
DA PAOLO
II. DATA A'
CAN. LAT.
REGOL.

XLV. Poichè il Rè Alfonso I. d'Aragona, compiuto il corso di sua vita lasciò il Regno in potere di Ferdinando I. suo figliuolo, e poichè Tommaso de Bonifacio Abate di Bagnara, e Rettore di Neto pose fine a suoi giorni, vedesi insorgere una fiera controversia tra Pietro de' Conti dell'Anguillara, ed Antonio Santafede (s). Aveva Eugenio IV. conferita in commendala Badia di S. Maria di Gloria d'Anagni al sopraddetto Pietro dell'Anguillara; Antonio Santafede pretendeva la Badia di Bagnara: ma pur la vinse il primo, il quale assai si prevalse nella Corte di Ferdinando, ed apportando documenti, essere il Priorato di Bagnara grandia, e membro della Chiesa d'Anagni, incorporata, come dicemmo (r), da Alessandro IV., ne ottenne il possesso. Il diploma di Ferdinando si legge negli atti (u). Ma la controversia di Pietro di Anguillara con Antonio Santafede fece di più avvertita la Corte Romana, che se era riuscito al presente Pietro d'Anguillara vincerla nella Corte di Ferdinando, non si avrebbe altre volte incontrata la stessa sorte; perchè Paolo II. obbligando il predetto Anguillara alla rinunzia della Badia di Bagnara, ne volle fare una solenne donazione a' Canonici Regolari Lateranensi, e quella loro concedere in perpetua commendala: in tal guisa avvisandosi, poter da per tutto estinguere la memoria del padronato, che le si apparteneva.

1477.
SISIO IV.
LA CONCE-
DE A' CAN.
LAT. SEC.

XLVI. Ma Sisto IV. nell'anno 1477. la tolse a' Canonici Regolari, ed a' Secolari Canonici Lateranensi la volle con-

(r) *Eccles. Not. not. II. p. 1244.*

(s) Gabriele Vennotto nella *Storia della Congregazione Lateranense.*

(t) *Vedi sopra pag. 33. e 34.*

(u) *Nel process. fol. 85. e 86.*

ferire , apertamente dichiarando , la Badia di Bagnara a' Secolari , e non a' Regolari spettare (x). Dall' anno 1477. il Capitolo *Lateranense* entrò a possedere in perpetua commenda i beni della nostra Corona , e governando la Chiesa insieme co' suoi membri annessi per mezzo di un *Vicario* ne traeva a se i frutti e le rendite.

XLVII. Era scorsa la metà di un secolo , quando il Capitolo Lateranense per avventura vedendo , che le rendite della Chiesa erano deteriorate , o che alcuni beni erano occupati , e pensando forte da quel tempo di volerli alienare , perciò convenevole cosa era , che quelle scritture , onde gli antichi beni e possessioni di quella si contenevano , facesse dagli archivj ricacciare . Quindi è , che essendosi dovuto nel 1269. dell' original diploma del Conte Ruggiero I. Fondatore farne il *transunto* dal Cardinal *Cumfredo* , il quale , come di sopra chiaramente si manifestò (y) , dovè servire per presentarsi ai Re Angioini , come negli atti de' diplomi di Gio: II. apertamente in varj luoghi sta dichiarato (z) : perciò il *transunto* del Cardinal *Cumfredo* si trovava in Camera presso Giambattista Coronati Mastrodatti , e sen vide fatta la copia *ex originali processu* , che in Camera conservavasi , dallo Scrivano *Servio Gallo* ; è questo nell' anno 1530. fu fatto . Ed ecco svelato si è l' arcano , onde il Contradittore non mai si voleva render persuaso , che nell' archivio del Capitolo Lateranense la copia estratta da *Servio Gallo ex originali processu* fatta , si ritrovasse , onde poi per beneficio de' suoi Principali medesimi è passata nel nostro processo (a) .

XLVIII. Al Capitolo Lateranense non riuscì circa questi tempi

1530.
COPIA DEL
PRIVILEGIO
PASSATO
IN ROMA.

1579.
VENDITA
DE' BENI
DELLA
NOSTRA
CORONA
DELLA
CASA
DE' S. GIO:
CORONATI
MASTRODATTI
E
SUA
CONTRADITTORI
E
SUA
CONTRADITTORI
E
SUA
CONTRADITTORI

(x) Nel process. fol. 90. a 96. e Vito Maria d' Amico nella notiz. II. p. 1245. *Post haec tempora Monasterium de Bagnaria cum omnibus bonis, atque ECCLESIA ANNEXIS datum est Canonis Basilice S. Jo: Lateran. de Urbe ex Diplomate Xisti IV. sub datum Romae Kal. Jan. 1477.*

(y) Vedi sopra nella pag. 35. e 36.

(z) Nel processo fol. 57. ad 62.

(a) Nel processo fol. 76.

i beni alienare della nostra Chiesa, ma pur il fece nell' anno 1579. , e riferbando a se la sola ecclesiastica giurisdizione , alienò in beneficio di *Giacomo Ruffo* tutt' i diritti, beni, e giurisdizione temporale per lo tenuissimo prezzo di 22. m. scudi Romani. Notar *Prospero Campana* ne stipulò l' istromento , onde chiaramente apparisce , come cel fa sapere il primo Difensore de' Frati (b).

1582.

GREGORIO
XIII. DA' SO-
LO IL JUS
PAROC-
CHIALE A'
FRATI.

XLIX. Il Sommo Pontefice Gregorio XIII. che aveva il suo consenso accordato alla vendita di Bagnara, trasferì il governo *Parochiale* della nostra Chiesa a' Frati Domenicani (c). E' assai chiaro il luogo della Bolla : *Insuper statuimus, & ordinamus, quod dicti Prior, & Fratres in ipsa domo pro tempore degentes dictae PAROCHIALI Ecclesiae divinis prout decet, ac alias, ut moris est, deservire, dictamque illius ANIMARUM CURAM exercere, ac jura, oblationes, eleemosynas, aut alia alimenta PAROCHIALIA ex servitio hujusmodi provenientia percipere, & habere debeant, & valeant, etiam ORDINARIJ LOCI* (cioè del Vicario Lateranense) *vel cujusvis alterius licentia desuper minime requisita*. Questi usurpatasi dipoi con un' apocrifa Bolla di Sisto V. tutta la giurisdizione ecclesiastica, riferbatasi dal Capitolo Lateranense, senza verun' altro titolo reggono da quel tempo con *giurisdizione quasi Vescovile* l' antichissimo Priorato Normanno . Egli non è verisimile , che Sisto V. Sommo Pontefice al Capitolo Lateranense volesse senza veruna causa togliere la giurisdizione sulla Chiesa di Bagnara , e conferirla a' Frati.

1288.

I FRATI SI
USURPANO
LA GIURI-
DIZIONE.
APOCRIFA
BULLA DI
SISTO V.

L. Questi non però appena postisi nel possesso del diritto Parochiale, tutto pretesero di arrogarsi : perciò il Capitolo Lateranense, che per mezzo di un suo Vicario, governava la Chiesa di Bagnara, promosse le sue lagnanze nella Sacra Congregazione; ma pur si vuole, che Sisto V. a se la causa richiamando, v'interponesse perpetuo silenzio; come si legge nella Bulla di Sisto preten-
tata

(b) Sorge pag. 109. e 110.

(c) In process. fol. 103. a 106.

tata negli atti (d). Ma ci fa maraviglia, che il Capitolo Lateranense contro alla determinazione della predetta Bulla, fin da quel tempo abbia sempre voluto stabilire il suo Vicario in Bagnara, com' Ordinario del Luogo, ed a tal fine ne spedisce la patente in beneficio di uno de' Preti del Clero, siccome al presente trovasi eletto, dal suddetto Capitolo Lateranense, Vicario di Bagnara D. Vincenzo Maria Parile, uno de' Deputati a questa causa, senza che punto vi potesse esercitare i suoi diritti.

LI. Nell'anno 1598. *Carlo Ruffo* successore di Giacomo incominciò ad alienare i corpi, che alla Chiesa si appartenevano, ed a Giuseppe di Martino concedè il feudo di *S. Lucia di Nero*. I successori da tempo in tempo gli altri corpi alienando, così la nostra Chiesa delle antichissime sue Reali possessioni miseramente spogliarono (e).

LII. La Badia di Neto già un tempo membro, e grancia di Bagnara, avvegnacchè il feudo nella general vendita passasse in casa *Ruffo*, e quindi a Giuseppe di Martino, per quel che la Ecclesiastica giurisdizione riguarda, appartenendo al Capitolo Lateranense, veniva da questo conferita in commenda a varie persone, *Vito Maria d' Amico* ne fa fede (f). Ed in vero si ha memoria, che nel 1597. fusse data in commenda a *Paolo Callari*, e nel 1633. a *Vincenzo Cambisi*, quantunque il feudo di *S. Lucia* passato fosse in mano del sopraddetto Giuseppe di Martino per la vendita fattagli nel 1598. dal nominato *Carlo Ruffo*.

LIII. Ma siamo pur nell'anno 1648. che fu l'EPOCA della reintegrazione della celebrata Chiesa di *S. Lucia di Nero*. Era morto in questi tempi *Vincenzo Cambisi* Abate di Neto: *Simone Fimia* vi pretendeva, e però indirizzandosi al Capitolo Lateranense, che gliela conferisse, e non potendola ottenere, denunziò al Re Filippo IV., essere la Badia di Neto di Padronato Regio, e che perciò si fosse

1598.
ALIENAZIONE DE' CORPI DELLA CHIESA.

COMMENDATARJ DI NETO.

1648.
REINTEGRAZIONE DELLA CHIESA DI NETO, MEMBRO DI BAGNARA, ALLA CORONA.

(d) Nel process. fol. 108.

(e) Il tutto si legge nel Pirri nella notiz. II. della Chiesa Siracusana Lib. III. pag. 663.

(f) Nella not. II. p. 146.

fosse il Re degnato di conferirgliela, il Re conosciuta la verità della cosa, volle egli nominare, e la conferì al predetto Simone Fimia: *Simon Fimia Regi supplicavit, ut eandem Abatiam sibi conferret, eo quod de JURE PADRONATUS REGIS esset; COGNITA REI VERITATE annuit Rex* (g). Domenico Ferrari successore di Fimia nel 1673., e quindi Francesco Forrei, e seguentemente gli altri successori sono stati sempre dal Re nominati, e fu tolto in tal guisa quel diritto, che su di quella Chiesa i Canonici Lateranensi ingiustamente avevano per lunghissimo tempo posseduto.

RIFFLESSIONE. LIV. La Regal Chiesa di *Neto* fin da Filippo IV. reintegrata alla Corona, è pur quella che nell' anno 1101. fu dal Conte Tancredi unita qual membro e grancia adingrandire la Regal Chiesa de' *Normanni*, e poi si è veduta dopo il corso di quasi sei secoli reintegrata alla Corona; e la Chiesa di *Bagnara*, principal Chiesa de' *Normanni* si lascerà in abbandono? Si lascerà in una oscura dimenticanza quella Regal Chiesa, che delle altre fu il principale antichissimo fondo?

LV. Finalmente a compiere la nostra Storia, altro non rimane, che gli ultimi avvenimenti raccontiamo. Nell' anno 1727. videsi moſſa lite tra' l' Clero, ed i Frati in su la giuridizione, quello affermando non altro diritto, che il solo *Parocchiale* a' Frati competerſi, come da molti antichissimi monumenti appariva, e questi coll'apocrifia Bulla di Sisto V. nel possesso voleansi sostenere della usurpata giuridizione quasi *Vescovile*. La Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari v'interpose il seguente decreto al Clero favorevole, col torre assolutamente la quasi Vescovile giuridizione a' Frati, a se riserbandola (b). *Dilata, & coadjuventur probationes citatis Episcopis vicinioribus, & interim Prior concedat cum facultatibus Sac. Congreg. licentiam concionandi, & audiendi confessiones, sed se ABSTINEAT A CONCEDENDIS DIMISSO-*

RIIS

LA SACRA
CONGREGAZIONE
SO-SPENDE I
FRATI DALLA
GIURIDIZIONE.

(g) Vito Maria d'Amico not. II. pag. 1245.

(h) Nella Bulla di Benedetto XIII. in process. fol. 110.

RIIS (b). Ma nell'anno seguente del 1728., com' han preteso i Frati, Benedetto XIII. dalla Sacra Congregazione la Causa a se richiamando, a' Frati confermò la pretesa Giurisdizione (i). La Bulla di Benedetto vedesi presentata negli atti in istampa senza saperfene l'originale, perciò dal Subalterno della Regia Udienza di Cantanzaro, che per Regal ordine ne prese stragiudiziale informo, fu per falsa, e per apocrifa meritamente reputata (k).

LVI. E' bello il leggerfi nell'apocrifa Bulla di Benedetto, che accordandosi ogni diritto e giurisdizione a' Frati, si obblighi contra la natural ragione tutto il Clero a servire la Chiesa senza emolumento veruno, le rendite tutte della medesima a' soli Frati, che pur di mendicata povertà voto solenne fecero, riserbando. E' bello il vederfi stabilito, che nelle Processioni, e nel Coro, ed in ogni altra sacra funzione contra tutte le regole de' Sacri Canoni, e la sacrosanta determinazione di tanti Concilj, un Frate, ed un Prete debbano alternativamente assistere. E' bello il determinarsi, che i Preti che veruna partecipazione non possono avere de' frutti della Chiesa, al duro servizio solamente obbligati, debbano in caso di morte allo spoglio soggiacere in beneficio de' Frati. E finalmente è assai bella quella determinazione, che se il Priore sia assente, o venisse rimosso, in tal caso esercitasse la quasi Vescovil giurisdizione o il Presidente, o'l sotto Priore, o l' *EDDOMADARIO*, il quale il più delle volte suole essere il più ignorante, e'l più vile del Convento. Povera Giurisdizione! Infelice Priorato Normanno! Come tante irregolari ingiustissime determinazioni potevano in pensiero cadere di uno de' più giusti e santissimi Romani Pontefici? Io quì non voglio porre in disamina, se vera essendo una tal Bulla, potesse mai giovare a' Frati: e se pur giovasse loro, nulla può mai nuocere alla nostra Causa, perciocchè trattandosi del diritto di Regio Padronato,

G

to,

(h) *Ivi.* (i) *Nel process. fol. 109. a III.*
 (k) *Nel process. fol. 10.*

to., e di Regalia del Principe, cui non può derogare veruna collazion Pontificia (l), siccome punto non l'offende, così niente le aggiugne.

1742.
NOTIZIE
RICAVATE
DALL' AR-
CHIVIO DEL
DUCA DI
BAGNARA.

LVII. Siamo pur nell'anno 1742., ove ci convien discoprire qual fosse mai stata quella favorevole occasione, onde il Rev. Clero di Bagnara, che solo per pubblica fama, e per tradizione del Regal Patronato era informato, venisse ancora con altri lumi rischiarato. Celebravasi il giorno della dedicazione della Regal Chiesa a' 4. di Maggio per abuso. Il Clero ne richiese il Priore, perchè dalle antiche scritture se ne traesse la verità. Il Priore informato, ch' eravi nell'archivio del Duca di Bagnara un libro intitolato, *Archivio del Sig. Duca della Bagnara; antichità di casa Russo, e fondazione della Chiesa di S. Maria, e XII. Appostoli*; perciò dal computista del Duca ne fece formare una dichiarazione, che ivi si asseriva, doverfi la dedicazione della Chiesa a' 13. di Ottobre celebrare. Confermatasi una tal dichiarazione con decreto della Curia del Priore, fin da quell'anno in poi si è celebrata in tal dì la dedicazione della Chiesa suddetta. Il Computista disse di più, che da quel libro appariva essere stata la Chiesa di S. Maria, e XII. Appostoli dal Conte Ruggiero I. edificata.

1746.
CAUSA PRE-
SENTE IN-
TRODOTTA.

LVIII. Da tali, ed altre notizie scorto il Clero nel principio del 1746. non meno per ricuperare le sue prerogative, che per quella obbligazione, che ognuno dee al suo Sovrano, di renderlo informato de' suoi Regali diritti, rappresentando tutto alla Maestà del Re N.S., e commessafene con Regal Dispaccio in data de' 21. Marzo 1746. l'informazione all' Udienza di Catanzaro, e pruovandosi la Chiesa fondata, e dotata dal Conte Ruggiero, non solamente da' testimonj, ma eziandio con assai chiarezza dal transunto, tratto dal libro dell'archivio del Duca di Bagnara negli atti presentato (m): quindi la cognizione della causa rimessa alla Curia del Cappellan Maggiore, inteso l'Avvocato Fiscale; questa sul principio fu di

(l) Rota Rom. ap. Mantif. lib. 13. de Jurep. dec. 38. n. 15.

(m) Nel process. fol. 14.

(n) Nel process. fol. 112.

to., e di Regalia del Principe, cui non può derogare veruna collazion Pontificia (l), siccome punto non l'offende, così niente le aggiugne.

1742.

NOTIZIE
RICAVATE
DALL' AR-
CHIVIO DEL
DUCA DI
BAGNARA.

LVII. Siamo pur nell'anno 1742., ove ci convien discoprire qual fosse mai stata quella favorevole occasione, onde il Rev. Clero di Bagnara, che solo per pubblica fama, e per tradizione del Regal Patronato era informato, venisse ancora con altri lumi rischiarato. Celebravasi il giorno della dedicazione della Regal Chiesa a' 4. di Maggio per abuso. Il Clero ne richiese il Priore, perchè dalle antiche scritture se ne traesse la verità. Il Priore informato, ch' eravi nell'archivio del Duca di Bagnara un libro intitolato, *Archivio del Sig. Duca della Bagnara; antichità di casa Russo, e fondazione della Chiesa di S. Maria, e XII. Apostoli*; perciò dal computista del Duca ne fece formare una dichiarazione, che ivi si asseriva, doverli la dedicazione della Chiesa a' 13. di Ottobre celebrare. Confermatasi una tal dichiarazione con decreto della Curia del Priore, fin da quell'anno in poi si è celebrata in tal dì la dedicazione della Chiesa suddetta. Il Computista disse di più, che da quel libro appariva essere stata la *Chiesa di S. Maria, e XII. Apostoli* dal Conte Ruggiero I. edificata.

1746.

CAUSA PRE-
SENTE IN-
TRODOTTA.

LVIII. Da tali, ed altre notizie scorto il Clero nel principio del 1746. non meno per recuperare le sue prerogative, che per quella obbligazione, che ognuno dee al suo Sovrano, di renderlo informato de' suoi Regali diritti, rappresentando tutto alla Maestà del Re N.S., e commessatene con Regal Dispaccio in data de' 21. Marzo 1746. l'informazione all' Udienza di Catanzaro, e pruovandosi la Chiesa fondata, e dotata dal Conte Ruggiero, non solamente da' testimonj, ma eziandio con assai chiarezza dal transunto, tratto dal libro dell'archivio del Duca di Bagnara negli atti presentato (m): quindi la cognizione della causa rimessa alla Curia del Cappellan Maggiore, inteso l'Avvocato Fiscale; questa sul principio fu
di

(l) Rota Rom. ap. Mantif. lib. 13. de Jurep. dec. 38. n. 15.

(m) Nel process. fol. 14.

(n) Nel process. fol. 112.

di voto, e parere, e seguentemente la Regal Camera di S. Chiara, che la causa trattar si dovesse con termine, e sentenza. Ma dappoicchè il Procuratore de' Frati Domenicani alcune scritture per parte de' suoi Principali produsse, e specialmente la copia del *PRIVILEGIO DI FONDAZIONE* del medesimo Conte Ruggiero I., ove prima l' Avvocato Fiscale precedente Regal Dispaccio voleva ordinare al Duca di Bagnara l' esibizione del libro, che nel suo Archivio conservasi, per collazionarlo col transunto, inutile già riputando il termine, che per mancanza di piena pruova avanti si richiedeva, e già dagl' atti per le nuove scritture presentate chiaramente costando il padronato, formò la sua istanza: *ECCLESIAM DECLARARI FUISSE, ET ESSE DE REGIO JURE PATRONATUS* (n).

LIX. Le quali cose così essendo: Chi potrà mai dubitare di una tal dichiarazione? Dagli atti fabbricati chiaramente apparisce non altro essere stato l' intendimento così della Rev. Curia del Cappellan Maggiore, come della Regal Camera di S. Chiara, che a più chiarezza, che pel solo transunto non era prima, si fosse la verità della fondazione ricondotta; perciocchè stando questa ferma, niente si avrà del Regal Padronato a dubitare di più. Dunque giusta la mente di quel Supremo Magistrato il favissimo Sig. Avvocato Fiscale, intese le Parti, gli atti diligentemente osservando, e quivi in una chiarissima luce trovando la fondazione suddetta ad altro atto giudiziario non estimò venire, che alla sola istanza della *dichiarazione* del Regal Padronato.

LX. Ed in vero sentiste ad onta di una sì remota, e barbara antichità de' tempi, che pur tante *Carte Normanne* in gravissimo pregiudizio de' Diritti della nostra Corona, colla loro iniqua voracità, consumarono, come la Regal Chiesa di Bagnara dal Serenissimo Conte Ruggiero I. fu per comodo de' suoi amatissimi Nazionali fondata, e di ampj feudi, e di possessioni dotata, da

Tancredi suo nipote ingrandita, dal Re Ruggieto suo figlio di nuove ricchezze accresciuta, da Clemente, e Celestino III. Sommi Romani Pontefici ne' suoi privilegi sostenuta, e difesa, e da Federigo II. Imperadore nell'antico suo sistema, o conservata, o rimessa. Sentite quali furono le circostanze onde fu malveduta da Innocenzo IV., perchè le sue ricchezze per intrinseca ragione del Padronato servirono di ajuto, e soccorso all'inviolabile maestà di Federigo II. legittimo, e natural Signore di tutti i temporali beni dello Stato, e quindi da Alessandro IV., e successori in quelle arbitrarie disposizioni di questi Regni della Regia sua natura miseramente spogliata, e come fu da Serenissimi Re Angioini almeno nel possesso sostenuta dell'immunità da' tributi, e finalmente, malgrado tutte le diligenze della Corte Romana, dalla Reina Gio. II. rompendosi alcuna volta l'iniquo possesso, i beni ne furono pigiorati, e da Alfonso per avventura ad un suo Regio Cappellano conferita. Sentite come tutti gli avvenimenti, che o negli Autori, o ne' Privilegj si leggono, tutti mirabilmente si corrispondono insieme, e che nella sola nostra Chiesa par che lasciassero i tempi, e l'età la barbarie loro. Sentite come le Chiese suffraganee al Priorato di Bignara sol per quest'unico titolo furono reintegrate alla Corona. E finalmente vedeste com'in potere del Capitolo Lateranense perveniva, da questo alienata cogli altri beni la temporale giurisdizione, la Parocchiale soltanto a' Frati Domenicani da Gregorio XIII. concessuta, usurpatasi poi da costoro colle pretese Bulle di Sisto, e di Benedetto anche la quasi Vescovile, a' Canonici Lateranesi riservata; senza verun titolo e gli Uni, e gli Altri i beni, e le rendite, i feudi, e le possessioni, e tutti i diritti inviolabili della Corona, gli eminenti sovrani Dominj, e le sagrosante Regalie del Principato alienarono, dissiparono, distrussero. Chi vi farà, che la serie di tutti questi avvenimenti risguardando, acceso d'un santissimo spirito, ond'è agitata la mente dal chiaro e vivo lume della

(a) Panormit. cap. num. 11. de rebus eccles. de 111.

(b) Lib. 1. cap. 10. de consil.

della verità rischiarata, e convinta, non esclamerà contro all' iniquità de' tempi, che oscurando colla loro caligine i più preziosi ornamenti, tramandati fin dalla più antica Costituzione dello Stato, ed in tal guisa quasi spogliando la individua Maestà, lasciarono quelle preziose Regali insegne nelle loro tenebre avviluppate, e sepolte. Ma poichè la Divina Provvidenza al più glorioso de' nostri Principi riserbato ne avea la restaurazione e 'l retaggio, è pur riuscito, che il più antico, e cospicuo Regal Padronato, e 'l diritto su di tanti feudi, e possessioni, dalle medesime tenebre vivo e chiaro ne risorgesse. Chiara dunque essendo la Regal fondazione, ed il tutto dalle medesime scritture dalla Parte presentate apertamente rilevandosi, il fatto è più che *notorio*, nè ad altre pruove, quando bisogno non v'è, permettono le leggi, che si abbia ricorso (n). Perciò non altra cosa unicamente si aspetta, che in esecuzione dell' istanza fiscale, in via esecutiva, su' l fatto *notorio*, si dichiari solennemente il Padronato. Quì dovrebbe terminar la difesa, ma dappochè si è soddisfatto alla causa, vuolsi pur soddisfare all' Avversario, il quale avvisandosi, che abbia avuto solo a combattere il privilegio di fondazione, lasciando gl'altri antichi monumenti, il consenso, e la corrispondenza delle altre scritture, il contesto storico, e 'l rapporto di tutt' i fatti, è soltanto incrudelito contra di quello, sol per sostenere al dir di Eugenio III. (o), *hujusmodi disputationes, & PUGNAS verborum, quæ magis ad subversionem, quam ad inventionem proficiunt veritatis.*

(o) Panormit. cap. cum sit Romana de appell. n. 7.
 (p) Lib. I. cap. 10. de confid.

C A P O I I.

*Si difende il Privilegio di fondazione del
Serenissimo Conte Ruggiero I. da una
ideale accusa di falsità.*

INTRODU-
ZIONE.

I. **P**Oichè nel corso della nostra Storia, ove faceva mestiere, si è da noi la verità della fondazione della Chiesa di *S. Maria, e de' XII. Apostoli* fatta dal Serenissimo Conte *Ruggiero I.*, da' chiari monumenti, e da un perpetuo mirabil rapporto di tutt'i fatti stabilita, e formata, e poichè le cagioni di tutti gli avvenimenti, ch'è pur dura cosa, e malagevole a fare in sì lunga oscurissima età, si sono da noi col divino ajuto, più di quel che a nostra debolezza si concedesse, chiaramente manifestate, par che su di un tale argomento niente a fare ci rimarrebbe: conciossiachè nella serie di tutti quegli avvenimenti, abbiam noi ne' debiti luoghi del privilegio di fondazione della Regal Chiesa, come di ogni altra cosa in tal guisa ragionato, che della sua vera, e reale esistenza non v'abbia più luogo a dubitare, se pur non si voglia negli errori cadere di Arcefilao, e Pirrone. Ma perciocchè su di quel solo privilegio si è pur voluto dal Difensore de' Frati una ben lunga scrittura formare, senza aver mai riguardo ad *ALTRI FATTI*; ci convien pure rispondere ad alcune sue difficoltà, tali essendo, che nè poco, ne punto le nostre ragioni perturbano.

DEFINIZIONE DEL DIPLOMA, FATTA DALL' AVVERSA-
RIO.

II. In sul principio con più di libertà, che di consiglio, facendo uso della più fina dialettica ci vuol elegantemente definire il diploma di Ruggiero I. Dic' egli, *che sia un nudo desiderio in essa espresso di chi voleva, che un tal diploma vi fosse (q)*. Piantata una sì bella definizione, se-

con-

(q) Picardi pag. 6.

condo la sublime scuola del *Liceo*, è **FALSO** il privilegio *ex tripode* dichiarato, senza attaccar mai l'intrinseca sua soitanza, sono mirabili le conseguenze prossime e le remote, che ne deriva. Il vuole copia di copia semplice di altra copia semplice di supposto privato transunto di supposto diploma priva delle forme estrinseche, ed intrinseche, in somma una cartola, un nulla. Conchiude finalmente, che il tutto si riduce a supposizione di supposizione di supposizione, a supposto diploma, a supposto privato transunto di supposto diploma, a supposta copia di supposto privato transunto di supposto diploma(r). Che batteria di **SUPPOSTI**. Ecco in compendio quali sono le conseguenze, che dalla proposta definizione traendo, non v'ha pagina in quella dottissima per altro allegazione, che non sia mille volte e mille di quelle espressioni fegnata. Io m'avviso, che trattandosi di una disperata difesa, ch'egli ha dovuto in questa causa sostenere, ove mancano le armi e le ragioni, alle voci, alle parole, agli strepiti finalmente si corre.

III. Noi adunque non avendo punto ragione della ideale definizione, ma alla verità delle cose, che sono nel privilegio, avendo solo riguardo, lasciando da parte gli enti chimerici ed immaginarij de' Filotofanti, rivolgendo nostra mente alle sacrotante regole della sola scienza civile, consultiamo il nostro Legislatore, che norma e guida ci farà a scoprire delle scritture, che in giudizio si producono, la vera o falsa ragione. L'Imperador Costantino una general regola, onde delle cose il vero, e l'falso si discernesse, ne' giudizi propone(s): *Ubi falsi examen inciderit, tunc acerrima fiat indago ARGUMENTIS, TESTIBUS, SCRIPTURARUM COLLATIONE, aliisque VESTIGIIS veritatis*. L'incomparabile Jacopo Gotofredo così commenta le parole di questa legge nel *Codic. Theodos.*, ove intiera, e non dimezzata, siccome nel *Cod. Giust.* si legge: **VERI, aut FALSI indago fit MODO**

SI PROPONGONO LE REGOLE DEL VERO E DEL FALSO SECONDO LA RAGION CIVILE.

(r) Picardi pag. 7. e seg.

(s) L. 22. C. ad l. Cornel. de falsis.

argumentis, MODO retribus, MODO scripturarum collatione, MODO aliis vestigiis veritatis (t). Vuole l'Imperadore, che il carattere della verità o falsità delle cose, di cui si cerca in giudizio, forga da que' fonti, onde la credenza, e la fede delle medesime cose deriva. Se il nostro Contraddittore voluto avesse il privilegio di fondazione del tutto distruggere, la falsità delle cose, che vi si contengono, primamente avrebbe dovuto giusta le regole prescritte dalla civile ragione con chiarezza dimostrare; ma perciocchè egli non ha potuto ciò fare, il farem noi, in dimostrando la verità del privilegio dalla verità delle cose, che quello contiene; ove in tutti gli aspetti, che si contempli, il farem vedere vero e legittimo, niun luogo lasciando a' suoi dubbj, a' suoi argomenti, ed alle sue immaginazioni.

DIPLOMA IV. Preparate tali cose, perciocchè in sul Diploma di fondazione della nostra Regal Chiesa, deesi stabilire nostro argomento, perciò convenevole cosa è, che a dichiararlo qual sia, interamente si trascriveffe.

Cumfredus commiseratione Divina S. Georgii ad velum aureum Diaconus Cardinalis. Universis presentes literas inspecturis salutem in Domino. Quoddam Privilegium B. mem. Domini Rogerii Comitis Siciliae, & Calabriae plumbea Bulla munitum, non cancellatum, nec in aliqua sui parte suspectum vidimus in hunc modum: In nomine Sanctae, & Individuae Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen. Cum sit necessarium benefacere illis, qui nobis temporaliter secundum corpus deserviunt, multo magis necessarium est bis benefacere, qui animabus nostris deserviunt, quod enim illis tribuimus, per commodis fecimus, quod aliis Ecclesiis, vel Ecclesiasticis viris impendimus, est finis inde laudabilis, quoniam ad profectum transit animarum. Propterea ego Rogerius Comes Siciliae, & Calabriae apud Miletum residens cum Baronibus, & Optimatibus nostris, feci mihi presentari a Filio meo Golsfredo quosdam Viros Religiosos Ecclesiasticos, qui nuper a trans-
mo-

(t) Jac. Goth. in h.l. Cod. Theodos.

montanis partibus venerunt , causa adeundum Sepulcrum
 Hierosolymis , quos cum honorificè suscepissem , & diligen-
 ter suaderem , ut in iis partibus remanerent , vix tandem
 assensum voluntatis meæ præbuerunt . Multum igitur læta-
 tus de tam honestis personis , mox eis providi , ubi habi-
 tare possent , etiam vivere secundum propositum Sanctum ,
 quod voverant ; accersitis verò coram me dicto illi , qui
 inter alios fratres suos prior videbatur , tibi Frater , &
 meo , & fratribus tuis , qui hic absunt , & successoribus
 tuis concedo quasdam possessiones meas ; quæ olim ex mu-
 nere meo fuerant Presbyteri Pauli jam defuncti ; molendi-
 ni sex , videlicet tria apud Seminarium Ecclesiæ S. Trini-
 tatis cum pertinentiis suis , S. Nicolaum de Montanichio
 cum terris , & pertinentiis suis , Sanctam Mariam de Can-
 nichio cum terris , & pertinentiis suis , S. Michaelem de
 Biticha cum terris , & pertinentiis suis ; S. Georgium de
 Palmis cum pertinentiis , & terris suis ; S. Felicem de Tre-
 nis cum omnibus pertinentiis suis , pasturam etiam totius
 terræ meæ Conventum facio omnibus nostris ; Lo-
 cum insuper Balneariæ cum terris , silvis , aquis , & perti-
 nentiis suis , in quo loco missis cæmentariis subeo fabricari
 vobis Ecclesiam in honorem Sanctæ , & Gloriosæ semper
 Virginis Mariæ , & duodecim Apostolorum , cum offeritiis
 sufficientibus ad cultum Divinum peragendum , & corpori-
 ribus vestris necessarium ; quam scilicet Ecclesiam volo ,
 & præcipio omnino fore a dominio omnium , excepto Sum-
 mi Pontificis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ . Concedo insuper
 vobis Sanctum Lucam de Solano cum silva , terris , & vi-
 neis , & pertinentiis suis ; lignamina etiam , quæ vobis fue-
 rint necessaria pro domibus , & vineis vestris reficiendis de
 nemoribus meis liberè succidi . Concedo omnia , quæ fuerit
 per Presbyter Paulus possedea in Ecclesiis , Vineis , Terris ,
 Villariis , Molendinis , & Silvis , & loca ipsa , quæ in præ-
 sentiarum concedo , & deinceps fidelibus largienda sunt ipsi
 Ecclesiæ molestia , & angaria omnium hominum pe-
 nitus esse liberam censeo , ut in vestra , & successorum ve-
 strorum dispositione permaneant : ut autem rata , & firma

permaneat hæc mea concessio, & de jure perpetuo absque Nostri, vel hæredum meorum calumnia, vel molestia, aut retractione possideatis meo cumcipatus plumbeam Bullam insigniri feci. Si quis autem hujus mee concessionis vi aliqua violator extiterit, sciat se iram Dei, & mei iram incurere, & tres libras auri compositurum, medietatem Camere mee, & medietatem supradictæ Ecclesiæ. Anno Dominicæ Incarnationis millesimo octogesimo quinto, indictione sexta. Ego Rogerius Comes me interscripsi, signumque proprie manus Gofredi Filii Comitis, Signum Ruberti Burgello Signum Colte Signum Fñi de Altavilla, signum Ruberti de Rubono, signum Gulielmi de Monte Piolo, Idem testor. Signum Guidardi Orbec. Ut igitur presenti transumpto fides adhibeatur, ipsum fecimus Sigilli nostri munimine roborari. Datum Viterbii X. Kalendas Novembris anno Domini 1269.

Die 8. Martii tertiæ Indictionis 1530. præsens Copia superscripta extracta est a suo originali processu per me Servium Gallum de Neapoli Regiæ Camere &c. Scribam; cum quo facta collatione concordat, meliori semper salva, et in fidem magnificus Johannes Baptista Coronatus dictæ Camere Magister actorum se subscripsit, et sigillum, quo utitur dicta Regia Camera, apposuit consuetum. Datum ut supra = locus † sigilli = Jo: Baptista Coronatus Magister Actorum:

Sumptum ex copia simplici veteri carattere scripta in Archivio Basilicæ Lateranen. existenti, & diligenter collatum omnino concordat. In cujus fidem &c. Dat. Romæ die 20. Aprilis 1750. Antonellus Can. Later., & ejusd. Arch. Præf.

PRIVILEGIO V.
PRESENTATO DA' FRATI
PER ESCLUDERE
L' AZIONE
DEL RE

Quale è stato da noi rapportato, tal si legge negliatti; presentato in nome e parte de' Frati, coll' avviso che non leggendovisi *espressa riserva* di Padronato, nulla dovesse essere l'azione del Re su di quella Chiesa. Il produssero adunque per escludere contra ogni ragion naturale il diritto di Padronato, e la Regalia del Principe, insita e nata nella fondazione. Ma non riuscì loro il bramato disegno, e quando videro fulminata la celebrata

brata istanza in nome del Re dall' incomparabile Sig. Marchese D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale: allora i Frati smarriti e delusi, tratti in contraria sentenza, nol vollero più riconoscere, e 'l savissimo secondo Difensore per parte loro non altro foccorso potendo lor dare, ad una pur troppo disperata difesa pervenne. Qual fu mai questa? di negarlo, di sconocerlo, di ributtarlo: perciò ebbe ricorso alle solite e vulgari accuse di falsità; male avvisandosi, che se i Frati per escluder l'azion del Fisco l'han prodotto, e ciò han fatto per errore di legge, *ERRORE JURIS*, forz'è, che includendoviss' ora l'azion del Fisco, non abbian più ragione ad imputarlo.

VI. Tali cose sono sì chiare, ed aperte, e sì conosciute, e dalle leggi, e da' Dottori, e dalla pratica di tutt' i Tribunali approvate, e che pur sorgono dalla naturale giustizia, onde specialmente sostengono le ragioni del Fisco, che da quelle armi medesime resti ferito, chi a ferire si mosse. Ma è pur troppo ammirabile la singular Clemenza del nostro amatissimo Monarca, il quale trattandosi de' sacrosanti inviolabili Diritti della sua Corona, si compiace, che al più rigoroso esame i suoi giustissimi Ministri gli riduceffero. E quantunque non si avesser dovuto permettere le dilazioni in cause del Fisco così manifeste, perciocchè in tal guisa grave danno e detrimento si può recare alla giustizia; pur nondimeno lo ha con sapientissimo consiglio il Magistrato permesso, per farci vieppiù godere di quella felicità, nella quale siamo sotto gli auspizj di un sì giusto, e clemente Sovrano. Ottenutasi adunque dal Difensore de' Frati la sospirata dilazione, ha pur fatica durato per sette mesi a foggiar egli le accuse di falsità.

VII. Il Diploma adunque comechè dalla Parte presentato contra del Fisco; non vaglia, se pur è falso, a favore del Fisco. Ardita è pur questa mia proposizione. Ma pur sia così. Di grazia chi il foggì? subitamen-

DILAZIONE
OTTENUTA
DALLA PAR-
TE

VERITÀ DE'
DIPLOMI
DALLA SO-
STANZA
DELLE COSE
CHE CON-
TENGONO

te il Contraddittore risponde (a) un Falsario ignorante, e semplice. Il vedremo, se pur tale poteva essere. La principal regola, anzi la sola, che certamente, e senza veruna controversia si possa stabilire nel distinguere le vere *carte* dalle false per rapporto a que' tempi, è appunto di esaminar diligentemente se le cose, che vi si racchiudono, a que' tempi convengano, di cui si dicono: perciocchè i più consumati nella ragion diplomatica (b) hanno per esperienza trovato, essere inutili, e vane quelle altre regole, che i poco intendenti vi stabiliscono. Quanti miseri diplomi da' Critici indiscreti si sono tratti *al nulla*, i quali poi da più giudiziosi, ed accorti Interpreti si sono riprodotti all' *essere* loro: il che è advenuto per aver quelli inconsideratamente piantate alcune false regole, dalla sola loro immaginazione prodotte, e perlopiù sulle idee presenti, ch' essi aveano delle cose e de' tempi loro, fondate. Per la qual cosa a ben discernere il vero dal falso delle antiche scritture, uopo è consultare quell' antica età, e penetrarvi il vario inconstante genio dell' umano costume. Ampj volumi su di tal materia, da che le lettere risurfessero in occidente si sono formati, e ne' tempi a noi vicini, la ragion de' Diplomi si è quasi ad arte ridotta da que' sublimissimi ingegni della Congregazione di S. Mauro: ogni disputare riducendosi sul diligente studio che far si dee della sostanza delle cose, che vi sono, e non sull'estrinseche, incerte, e variabili forme, di cui finora alcuna costante regola non si è potuto stabilire. Non m' impegnerò senza bisogno ad addurne molte autorità. L' attesti solo il *Mabillon, de stylo Diplomatum, qui nullis ferre, aut certe vagis admodum subiectus est legibus, certas tradere regulas, res infinitæ fuerit perquisitionis* (c). La qual cosa, se vale altrove, specialmente ha luogo in quelle dubbie *carte*, ove si contengono cose, onde da al-
tre

(a) Picardi p. 40.

(b) Mabillon. *de re diplom. tom. I. lib. 2. e seq.*

(c) *De restit. tom. I. lib. 2. cap. 2. num. I.*

tre scritture la ragion sufficiente apparisca della loro verità: talchè, pe. quel che torna a nostro proposito, se pur fosse dubbio il diploma di Ruggiero, maravigliosa chiarezza riceverebbe per l'uniforme consenso di altri documenti (d), e per la natura, e qualità delle cose, le quali espresse vi sono (e).

VIII. Si pretenti oramai dinanzi il Diploma del nostro Serenissimo Conte. Si osserva contenervisi la fondazione d'una Chiesa per comodo de' Preti Normanni (f) di varj beni, e corpi feudali dotata. Si ponga mente a quelle parole; *Ego Rogerius Comes Siciliae, et Calabriae apud Miletum residens cum Baronibus, et optimatibus nostris, feci mihi presentari a filio meo Goffredo quosdam viros Religiosos Ecclesiasticos, qui nuper a transmontanis partibus venerunt causa adeundum Sepulcrum Hierosolymis*. Egli è vero, che Ruggiero era Conte della Sicilia, e della Calabria (g)? che la sua residenza era Mileto (h), che egli aveva un natural figliolo per nome Goffredo (i)? e finalmente, che avea Magnati, e Baroni? che che vanamente ne disputi il Difensore de' Frati (k). Ma sulla incontestabile Sovranità del nostro Conte, se non gliene convince ragione, il convincan gli esempj. Così parla il nostro Serenissimo Principe in un Diploma (l). *Quaecumque jura ego habeam, aut SUBSTITI NOSTRI DOMINII BARONES*. In un altro così di lui parla Teodoro Vescovo di Squillace *Comitis Rogerii precibus, et consilio plurimorum PROCERUM suorum acquiescens (m)*. Si ponga mente a quelle altre: *Qui inter alios fratres suos PRIOR videbatur, tibi frater ET MEO, et fratribus tuis, qui hic adsunt, et successoribus tuis concedo quasdam possessiones meas*. Quella divota compagnia de' Pellegrini

[d] L. Pomponius ait 57. ff. de obl. & act.

(e) Murat. dissert. 34.

[f] Vedi sopra cap. I. pag. 8. num. 5.

[g] Vedi sopra cap. I. pag. 6. num. 11.

(h) Pirri not. 2. lib. 1.

(k) Picard. p. 52.

(l) Ap. Ceph. tom. I. ff. Sac. Eccles. Milit. p. 943.

(m) Ceph. tom. 9. Serf. Epist. p. 190.

(h) Ivi.

Preti Normanni, com' era ben fatto, in una pacifica società di quel pellegrinaggio, si faceva dirigere da un Capo di più senno, ed autorità degli altri, e questi chiamavasi *Ermeo*, siccome per mio avviso si han da leggere quelle parole *Ermeo*, per un facil scambiamiento di una lettera. Questi *Priore* veniva da suoi Compagni chiamato. Ed ecco l'origine del titolo di *Priore*, e del *Priorato* della Chiesa di Bagnara. Prima di andare avanti, osserviamo il *transunto* dell' Archivio del Duca di Bagnara, ove la storia della fondazione sta chiarissimamente trascritta. Vi si leggono più spezzoni del Privilegio del Conte, e sono i seguenti (n). *Qui nuper a transmontanis partibus venerunt, feci mihi presentari a filio meo Goffredo quosdam viros Religiosos Ecclesiasticos.* E più avanti: *Vix tandem assensum voluntati meae prae-buerunt. Multum igitur delectatus de tam honestis personis, mox eis providi, ubi habitare possent, et etiam vivere secundum propositum Sanctum quod voverant.* Quell' antichissimo libro del Duca di Bagnara l'istessissime parole del Diploma di Ruggiero ci ha conservate, e ci fa indubitata fede della sua verità, l'una all' altra scrittura dando lume, e fermezza.

BAGNARA, IX.
E SOLANO
DOTE DEL-
LA CHIESA

Ma lasciamo per poco il libro del Duca, e ritornando al privilegio, ci riuscirà piacevole il contemplarvi l'invio-labil carattere di sua sincera natura. Quelle parole: *Locum insuper Balneariae cum terris, sylvis, et pertinentiis suis. . . . Concedo insuper vobis S. Lucam de Solano cum sylva, terris, et pertinentiis suis*, cogli altri corpi, che sieguono, ci dimostrano apertamente, che Ruggiero diè in dote alla Chiesa *Bagnara*, e *Solano*. Che questi due feudi siano stati del Regal Priorato, non v' ha ch' il ponga in dubbio. Giovanna II. dopo d'aver si pignorato il feudo insieme colla giurisdizione (o) il dichiara con quelle parole: *Ipsamque terram, et Castrum Balneariae*

[n] Nel *process.* fol. 14.

[o] Nel *process.* fol. 65.

ria prefatae Ecclesiae, sicut est debitum, tanquam rem suam restituere.

X. Ma luminosissimo è pur quell'argomento, che dalla Bulla di Celestino III. presentata negl' Atti per beneficio de' Frati, apertamente ricavasi. Questo Pontefice nell'anno 1192., cioè dire il centesimosettimo dopo la data del privilegio della nostra fondazione, conferma tutt'i beni, che si possedevano dalla Chiesa di Bagnara. Di grazia quali nomina i primi? appunto *Bagnara, e Solano*. Ma vi è di più: si dichiara il Papa, ch'egli esprimerà que' beni co' proprj vocaboli; che certamente dovea trarre dalle autentiche scritture (p) . . . *bona . . . firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant, in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis*. E quali sono queste cose, che vuole esprimere co' proprj vocaboli? Ecco immediatamente soggiugne (q): *Locum insuper Balneariæ cum limitibus, & pertinentiis suis, videlicet Casalis, Terris, atque sylvis, pasculis, piscationibus; Ecclesiam S. Lucae de Solano cum sylvis, & pertinentiis suis*, e così siegue a noverare tutti gli altri immensi beni, che furono, come si disse, così dal Fondatore Ruggiero, come da' suoi Serenissimi Successori, conceduti al Regal Priorato Normanno.

XI. Già ognun vede, che Celestino col dichiararsi voler usare le medesime espressioni, ha incominciato. *Locum insuper Balneariæ cum limitibus, & pertinentiis suis*, e spiegandoci meglio quali erano que' limiti, e pertinenze, soggiugne, *scilicet casalis, terris, atque sylvis, pasculis, & piscationibus*, e di più: *Ecclesiam S. Lucae de Solano cum sylvis, & pertinentiis suis*, con quel che siegue. Or mi dica il savissimo Contraddittore, da quale originale Celestino III. trasse queste parole? Forse anche gli comparve il privilegio di Ruggiero *in visione* (r), come comparve al Cardinal Gotifredo, quando n'ebbe a fare il transfunto?

L' op-

[p] Nel process. fol. 97. a 100. Vedi sopra cap. 1. pag. 27.

[q] Ivi.

(r) Picardi pag. 19.

L'Oppositore fa ora mai ricorso ai soliti argomenti negativi. Cred' egli vincerla (z), perchè Celestino, avvegnache di tutto altro fa menzione, del Conte Ruggiero Fondatore non parli. Ma mi dica il Contraddittore, dato per vero, che Ruggiero ne fusse il Fondatore, avrebbe a riprenderli Celestino, che una cosa essenziale tralasci? S'egli è Savio, dirà di nò. Ma pur sia degno di riprensione Celestino, non è però, che possa stabilir sua ragione: perciocchè nella medesima Bulla Celestino va noverando infiniti altri beni, Chiese, e possessioni, che appartengono al Regal Priorato Normanno, senza riferire, come inutil cosa, e superflua, i Benefattori Principi, i quali egli lesse in que' privilegj autentici, che presentati gli furono.

XII. E per non dipartirmi da quelle notizie, che dagli Atti si deducono. Il Conte Tancredi della Chiesa di Neto alla nostra, come nel Diploma si legge (u), fece nell'anno 1103. la celebre unione¹; e pure dalla sola Chiesa di Neto, e non già di Tancredi; siccome della Piana di Melazzo, e di altri innumerevoli beni, e non del Conte Ruggiero II., della Chiesa di S. Pietro di Palermo, e suoi averi, e non dell'Arcivescovo Gualterio, fa menzione il Pontefice. Che poi seguita a dispiacergli la Bulla di Celestino, nè ha pur ragione; conciosiacosachè leggendo più avanti, uno ad uno si riferiscono gli altri corpi del Conte Ruggiero donati alla nostra Chiesa, come nel suo Privilegio si spiegano. Questi sono: *Tria Molendina, Ecclesiam Sanctæ Trinitatis in Seminaria, Ecclesiam S. Nicolai de Marcaneto cum villanis, & eorum pertinentiis, Ecclesiam Sanctæ Mariæ de Calanthe cum terris, & pertinentiis suis, Ecclesiam S. Georgii de Palmis cum terris, & pertinentiis suis, & Ecclesiam S. Felicis* (x).

XV. Chi dovè Nel privilegio di fondazione di sopra trascritto l'istessifime

(t) Picardi pag. 55.

(u) Nel process. fol. 80.

(x) Nel process. fol. 97.

sime parole si leggono, tranne alcuni piccoli scambiamenti niente essenziali, ed inevitabili per negligenza de' copisti, i quali volentieri traggono nelle scritture molti errori, e specialmente scambiano i nomi ad essi ignoti, a quelle idee, che sono in lor fantasia dipinte, com'è advenuto in quelle voci *Marcaneto*, e *Galantbu* scambiate in *Montanicchio*, e *Cannicchio*.

XIII. Sarebbe tempo di lasciar Celestino, e ritornare al libro del Duca di Bagnara; Ma facciamci prima ripetere dal Sommo Pontefice quelle parole: *Attendentes qualiter Ecclesia S. Mariae de Balnearia a primis suae foundationis temporibus usque nunc usa fuerit libertate, eam, nullo medio, soli Romanae Ecclesiae decernimus subjacere* (a). Risponde il Santissimo Papa alla volontà del Serenissimo Conte Ruggiero espressa in quelle parole del Privilegio *Quam Ecclesiam (de Balnearia) volo, & precipio omnino fore a dominio omnium hominum (liberam), excepto Summi Pontificis S. R. E.*

XIV. Or parli il libro del Duca. Ci va ancor egli diligentemente annoverando tutt' i beni, le Chiese, e le possessioni, che si contengono così nel Privilegio del Conte, come nella Bulla di Celestino. Alcuni spezzoni latini ci trascrive così: *Locum insuper Balneariae cum terris, sylvis, aquis, & pertinentiis suis*; la Chiesa di Solano *cum sylva, vineis, & pertinentiis suis*. Che gran confenzo! Che mirabile corrispondenza! Che indubitata fede della verità del Diploma! Disse ben Costantino, che la ricerca del vero, o del falso delle Scritture farsi debba collazionando le scritture medesime: *Scripturarum Collatione*. Ci dirà più l'Avversario, che Chi foggì il Diploma era un Falsario ignorante, e semplice, il quale non ebbe, che *il nudo desiderio, che un tal diploma vi fusse?*

XV. Chi dovea foggiare il Diploma di Ruggiero, dato per falso, che mirabile accortezza dovè avere in far che non si disdiceffe con quel che in Roma inferì nella sua non si disdiceffe con quel che in Roma inferì nella sua

(a) Nel process. fol. 97.

LXVI.

Bulla Celestino, ed in Bagnara nell' Archivio del Duca l' Autore di quel libro? Come non si confuse in trascrivendo i corpi, dati da Ruggiero, con quelli donati dagli altri Principi, di cui negli atti sono i Diplomi? Come nella sostanza non errò nè punto nè poco? La contraddizione poteva dar qualche ajuto ad imputarlo: Ma questa non v'è. Dunque per la collazione delle scritture, secondo la regola della civile ragione, è verissimo il *Diploma*. Potrei addurre mille interpreti, e mille su di un tale argomento. Ma gioverà solo, come a notissima cosa, accennarli sol tanto ().

COLLAZIO. XVI. Resta ora a vedere, se collazionandosi colle altre scritture fatte duecent'anni, e più, dopo la Bulla di Celestino, s' incontri mai ostacolo alcuno. Vi ha negli atti l' autentico privilegio di Giovanna II. segnato nell' anno 1717., di cui si parlò lungamente (). Non rechi noja rileggere le seguenti parole: *Monasterium a tempore foundationis, & constructionis ipsius pacifice, & quiete tenuerat, & possederat, ac tenebat, & possidebat dictam terram Balnearia, cum hominibus, juribus, & pertinentiis suis omnibus, & singulis liberam, & exempram ab omni onere, & prestatione Collectarum, & aliorum onerum. . . . a quolibet jugo Angaria, & Parangaria . . . nec non possessiones, & Ecclesias cum terris, vineis, & pertinentiis suis.* Si vuole documento più chiaro di questo? Colla Bulla di Celestino, col Diploma di Ruggiero, e col libro del Duca mirabilmente concorda: Anzi la Reina Giovanna ci rischiara quelle parole del Privilegio: *Molestia, & Angaria omnium hominum esse liberam censeo*; a cui consentono le parole di Giovanna: *A quolibet jugo Angaria, & Parangaria.*

CORRL. XVII. Il libro del Duca non lascia di vista una sì bella espressione del Conte, e l'istessissime parole ci trascrive: *Et loca ipsa, quæ in presentiarum concedo, & deinceps a fidelibus largienda sunt ipsi Ecclesiæ. . . . Molestia, & Angaria omnium hominum esse penitus libera.*

Vi è

() *Zafius lib. 3. respons. c. 25. Ales. conf. 139. Dec. conJ. 259. ed altri.*
 () *Vedi sopra c. 1. pag. 42.*

XVIII. Vi è di più. La Reina Giovanna II, nel suo Diploma del 1417. asserisce, che volevano i Giustizieri *certum JUS LIGNAMINUM* efigere dalla Chiesa di Bagnara, e che il Monistero, e l'Università presentando i privilegj, così suo Padre Carlo III., come Ladislao suo fratello glie li confermarono (a). Dice l'Autore del libro del Duca, che Ruggiero I. nella fondazione *concedè anche al Monistero autorità di poter tagliare tutto quel legname gli bisognasse da qualsisia bosco Regio* (b). Corrisponde il tutto a quel che disse Ruggiero nel privilegio fin dal 1085. *Lignamina etiam, quæ vobis fuerint necessaria pro DOMIBUS, & Vineis vestris reficienda, de Nemoribus meis liberè succidi.* Che gran consenso!

XIX. Non ho finito. Resta pur il meglio a discoprire. Nel Diploma di Tancredi del 1103. leggo: *Dono, & firmiter concedo ECCLESIAE de Balnearia*; ed in appresso: *prædictæ ECCLESIAE*; e più avanti: *ECCLESIAE supradictæ* (c). In quello di Ruggiero II. del 1117.: *firmiter concedo ECCLESIAE de Balnearia*; ed in di: *Guillelmo ejusdem ECCLESIAE Priori* (d). In un' altro del medesimo Principe del 1146. *Inter Confratres ECCLESIAE de Balnearia altercatio facta est* (e). In tutti questi Privilegj non s'incontra affatto la parola *MONASTERIUM*. E pure da tutti si vuole, e si predica la Chiesa di Bagnara per Monistero fabricato per comodo de' Preti Normanni. Inoltre da Clemente III. nella lodata sua Bulla dell' anno 1186. si dice: *Danieli Priori ECCLESIAE de Balnearia*. . . . Ed appresso: *qualiter prædicta ECCLESIA* (f). E finalmente nella più volte riferita Bulla di Celestino: *Raymundo Priori ECCLESIAE de Balnearia* (g).

XX. Questi sono tutti que' monumenti del Secolo XII., che

(a) Nel process. fol. 59.

(b) Ivi fol. 15.

(c) Nel process. fol. 88.

(d) Nel process. fol. 79.

(e) Pirri Eccles. Ceph. not. 5. pag. 799.

(f) Nel process. fol. 16.

(g) Nel process. fol. 97.

parlano della Chiesa di Bagnara; ed è da maravigliare, che non la chiamino mai *Monasterium*. Osservo ancora chiamarsi *Fratres*, e *Confratres* i Preti di Bagnara, e non *Monachi*: quando in altri privilegj de' Normanni ben si distingue *Monasterium* da *Ecclesia*, *Frater* da *Monachus*. *Construxi MONASTERIUM in honorem D. Trinitatis (h)*: *De MONASTERIO Ss. Dei Genitricis Calabro-mariæ (i)*: *Terras etiam ibidem Deo servientibus Monachis dedi (k)*. E così *MONASTERIUM* si chiama quello di S. Maria di Milo, di Traina, ed infiniti altri presso il Pirri, e l'Ugghello, tutti fondati da' Principi Norraanni (l).

DA FEDE-
RIGO IN
AVANTI
VIEN CHIA-
MATA MO-
NISTERO, E
PERCHE'

XXI. Finchè dunque questi Regni furono de' Normanni, non mai si è chiamata *Monasterio* la *CHIESA* di Bagnara, all' incontro i Diplomi, che s' incontrano nel XIII. Secolo in avanti la chiamano *Monasterium*. Nel Diploma di Federico: *MONASTERIUM de Balnearia sub speciali protectione recipimus (m)*. Così Roberto: *MONASTERIUM de Balnearia*. Giovanna II.: *MONASTERIUM, & Universitas de Balnearia (n)*. Dunque d'onde mai tal varietà? Eccola. Celestino III. nella predetta sua Bulla data nell' anno 1192. dopo di aver riconfermata la Chiesa nell' esenzione della giuridizione dell' Ordinario, ch' ebbe fin dal tempo della sua fondazione, soggiugne così [o]: *In primis quidem statuentes, ut ordo Canonicus, qui secundum Deum, & B. Augustini regulam in eadem ECCLESIA institutus esse dignoscitur, PERPETUIS ibidem TEMPORIBUS inviolabiliter observetur*. Que' divoti Preti Peregrini Normanni, per cui comodo fu eretta la Chiesa, che si erano uniti a menar vita santa, e divota in quel Religioso pellegrinaggio, tali regolatamente vissero: quindi i loro successori fur *Canonici* detti, che varie regole secondo l' istituto di S. Agostino si fecero, le quali a loro arbitrio

(h) Ughel. Ital. Sac. tom. 9. Eccl. milit.

(i) Ivi Eccl. S. Sever. (k) Ivi.

(l) Pirri Sicil. Sacr. Eccles. Train., & Milan.

(m) Nel process. fol. 83.

(n) Nel process. fol. 54. e 162.

(o) Nel process. fol. 97.

trio osservavano ; perciò il Sommo Pontefice Celestino espressamente ordina, che inviolabilmente le osservassero: *Ut ordo Canonicus inviolabiliter observetur*; e da quel tempo in avanti si chiamarono: *FRATRES Canonici REGULARES*. La qual cosa non dee recar maraviglia, se diligentemente si avverta al costume di que' tempi, di cui parliamo; conciossiachè *FRATRES* chiamandosi scambievolmente i primi Cristiani (p), ed agli Ecclesiastici poi riserbandosi un tal nome, si divisero questi in Secolari, e Regolari; perciò i primi *FRATRES EXTERIORES* s' appellarono, perciocchè vivevano tra Latici *extra claustra*; ed i secondi, *FRATRES INTERIORES*, i quali si suddivisero, altri chiamandosi strettamente *Monachi*; altri *Fratres Regulares* (q). Quei di Bagnara furono su'l principio *FRATRES EXTERIORES*, come sono oggi tutt' i *PRETI*. Celestino gli ridusse all' inviolabile osservanza di una certa regola, e divennero *FRATRES INTERIORES*. Ma Sisto IV. par che gli abbia reintegrato nell' antica ragione; avvegnachè, come fu dimostrato (r), tal si fu il motivo, onde questo Sommo Pontefice tolse a' Canonici Regolari la nostra Chiesa, a cui era stata data in commenda, ed a' Secolari la rese.

XXII. Dalle cose predette sorgono chiari argomenti, onde non solamente la sincerità del Privilegio, se non che i diritti, e le prerogative del Clero di Bagnara mirabilmente si stabiliscono. Intanto riflettiamo, che da Celestino in avanti la Chiesa di Bagnara si dichiarò *Monasterium*, e la prima memoria che n' abbiamo, si raccoglie dal sopraddetto Diploma del Re Federigo dell' anno 1219., ed in appresso per lo più di *Monistero* portò il nome. Perchè non sembri cosa strana, che io in parlando della nostra Chiesa, non abbia mai voluto dargli quel titolo di Monistero, che gli venne dopo, ma quel solo, che originariamente ricevette.

Or

(p) Tertull. in Apolog., Arnob. lib. 4. advers. Gent. Lactans. lib. 5. cap. 12.

[q] Dugang. verb. Fratres.

(r) Vedi sopra. 44.

RUGGIERO
NEL PRIVI-
LEGIO USA
LA PAROLA
DI CHIESA,
E NON DI
MONISTE-
RO

XXIII. Or preparate tali cose, si ascolti parlar Ruggiero nel suo Privilegio di fondazione. Ecco le sue parole: *Jubeo vobis fabricari Ecclesiam*, e non già *Monasterium*, come disse il medesimo Conte della SS. Trinità di Mileto: *Construxi vobis Monasterium*, e così in infiniti Diplomi. Il Re Ruggiero suo figlio in un suo Diploma (f), ci fa sapere, che il Padre, avea fondato: *ECCLESIAS multas, & maximas in pluribus locis, & plurima MONASTERIA in Sicilia, non pauca vero, & in Calabria*. Ma chi sa, il dicesse in appresso! *Quam scilicet ECCLESIAM volo, et precipio fore . . . liberam etc.* Conchiude finalmente, *medietatem supradictæ ECCLESIAE, e MONASTERIUM non si nomina per ombra*. Tancredi suo nipote nel 1103. non parla mai di *Monistero*, non ne parla Ruggiero suo figlio. Clemente nel 1188., e Celestino nel 1192. nulla menzione ne fanno: dunque il Diploma di Ruggiero accorda bene con tutte le altre antichissime scritte.

ERRORI
DEGLI
SCRITTORI,
E MIRABIL
CORRI-
SPONDEN-
ZA DEL DI-
PLOMA
COLLE AN-
TICHE
SCRIPTURE

XXIV. Que' che dopo Celestino parlarono della Chiesa, per aver questi determinato, che si osservi l'ordine di S. Agostino, l'ebbero tutti per *Monistero*, e quindi que' che ne scrissero dopo così il chiamarono, col dir che Ruggiero avesse in Bagnara un *Monistero* edificato. Troppo rare volte si scrive con quella celebratissima regola, la quale non mai dagl'ignoranti, e rare volte si pratica da' dotti, che in giudicando delle cose bisogna, che tali le considerino, quali furon ne' tempi, di cui parlano: e non già colle idee presenti, ma con le passate diligentemente le esaminino. Or quel Falsario ignorante, e semplice poteva saper tanto? Di più nel privilegio Ruggiero parla così: *Lignamina etiam, quæ vobis fuerint necessaria pro Domibus, & vineis vestris reficiendis de nemoribus meis libere succidi*. Or questo luogo mirabilmente rischiara quel che si è detto, dice Ruggiero, *Lignamina pro Domibus, & vineis vestris, non pro Monasterio vestro*. Dunque il tutto con una mira-
bil

(f) Pirri not.2. lib.4.

bil proprietà sta espresso da quel Serenissimo Principe. Non è questo un maraviglioso carattere d'ingenuità? Venga il Contradittore, il quale ha voluto falso dichiarare il Diploma di Ruggiero solo con asserirlo, senza provarlo: Venga, e di quel Serenissimo Principe ne ascolti la sincera sua voce, unita con quella del suo nipote, e del figlio, che gli parlan di lui; a cui con mirabil consenso, fin dal Vaticano rispondono Celestino, e Clemente. E quì non posso fare a meno di ricordargli, che senza ragione abbia pur voluto malmenare quel riguardevol Capitolo di Bagnara, perchè ora il vede delle sue antichissime prerogative miseramente spogliato, al duro servizio sottoposto di uno ingiusto, e straniero governo, non altro restandogli de' suoi diritti, che quel che solo nel presente stato gli nuoce, dovendo soggiacere al duro arbitrio di un Capo, onde non può ad altri richiamarsi, che al solo Romano Pontefice.

XXV. Ma facciam ritorno al Privilegio, e vedendo, che il sottilissimo Difensore de' Frati non abbia potuto alcuna falsità nella sua sostanza investigare, se non se col definirlo per falso; conchiudiamo ciò derivare, perchè a chi voleva indagare il falso di una vera scrittura, mancavangli argomenti di contraddizione. Fedelissimo è adunque il privilegio del nostro Conte, perchè ingenuo, e sincero, perchè vero parto, e legittimo di quel Serenissimo Principe; perchè dalla sua sostanza trassero gli altri la verità. Lui trascrisse Celestino, lui Giovanna II., lui l'Autor del libro del Duca. Come mai poteva fallire, se era il legittimo fonte, onde le altre scritture derivarono?

XXVI. Mi dica l'Avversario se fosse falso il Diploma, poteva foggiarlo un ignorante, un semplice? Oltrediche a maggior chiarezza della verità, in moltissimi Diplomi del nostro Conte, presso l'Uguellio, e'l Pirro, si veggono anco sottoscritti i nomi d'alcuni di quei, che sottoscrissero il privilegio di fondazione. La qual sola diligen-

giunga za anche può trovarsi in un Falsario , ma in un Falsario accorto , e non ignorante ; diligente , e non semplice .

SI DIMO- XXVII. Ma vinto da nuovo consiglio il finga pur diligente ,
STRA VERO quanto mai uom' può essere , forz' è che me l' additi
il PRIVILE- qual fia , che qualche Scrittore ne parli , o qualche te-
GIO CO' TE- stimonianza ne apporti , ed ove non possa vincere col-
STIMONJ le scritture , vinca almeno con testimonj , *Testibus* . Il
veggo confuso , nè tra morti , nè tra vivi , nè trova
veruno , se non che tra suoi Clienti : e quali son que-
sti ? i Frati medesimi , che ora apertamente il niegano :
ma neppur son contesti : L' affermaron una volta quan-
do il presentarono nell' atti . Nulla importa , il nega l'
Ordine intero esclamando , non ci pregiudica punto l' es-
sersi presentata una cartola , un *nulla* piena di spurietà
(a) . Ma egli ben sà , che nulla si crede a quei testimo-
nj , che si contraddicono (b) . Ne' giudizj non si dee far
quella scena , che pur faceva Gnatone : *ait , ajo ; ne-
gat , nego* (c) . Addurrem noi i testimonj , e morti , e
viventi . Il Marafiosi , che scrisse nel 1600. , ed a cui
deesi stare , come *antico* scrittore *ultra seculum* , e più (d) ,
attesta , che della Chiesa di Bagnara , il Fondatore sia
Ruggiero . L' Autore del libro del Duca , e Vito Maria
d' Amico il confermano , e se altronde altre pruove
mancaessero per la collazione delle scritture , pur baste-
rebbe sol questa , trattandosi di passati avvenimenti . Di
questo parlano Mascardi (e) , e Salgado , *Historicis , et*
Chronicis fides magna est adhibenda . Vi ha anche de' te-
stimonj viventi a prò della fondazione : tali sono , la
pubblica fama , e la tradizione : a cui pur si ag-
giun-

(a) Picardi p. 10. 11. e seq. e p. 18.

(b) Bald. nella l. 1. num. 3. Cod. de quest. e nella l. 1. num. 5. l. 3.
C. qui accusat. non possunt . Salic. nella l. si docueris Cod. ad l. Cornel. de
fals. ed i Dottori tutti in pragm. 2. de falsis.

(c) Teren. Eun. act. 2. scen. 2.

(d) Rot. Rom. in recent. tom. 3. decis. 93. num. 2. e tom. 14. decis.
535. num. 20. (e) Salg. de Reg. Prot. part. 3. c. 10. n. 278. Mass. de
probat. concl. 287.

giunga Monsignor Aceto chiaro Prelato poco fa morto, e di cui son pur calde le ceneri (a), il quale così lasciò scritto, *Balnearia, sive Civitas, sive Oppidum a Nortmannis extructa sub Rogerio Comite, et ab eisdem inhabitari coepta est, ann. 1085. ubi primo Ecclesiam cum Monasterio sub titulo S. Mariae, et SS. Duodecim Apostolorum edificarunt.*

Che più? Vi vogliono altre pruove? vi ha ancor gli argomenti, co' quali al dir di Costantino si dee fare del vero, o del falso l' esame, *argumentis* (b). Quel che Costantino chiama *argumentum* l' avea detto Diocleziano *indicium certum* (c). Questi argomenti, o certi indizj, *non minorem probationis, quam instrumenta continent fidem* (d): Quo jure, soggiugne l'Imperadore a Callistrato, a cui direffe il Rescritto; *si de proprietate Domus ambigis, negotiumque integrum est, uti non prohiberis.* Ove tutt' altro manca, si ricorre agli argomenti. V' ha due sorti d' argomenti, che muovono l' animo: alcuni rischiarano la verità più della luce, e si ricercano nelle cause criminali; gli altri convincono la ragione di ciascuno, per cui il Giudice delibera nella cause civili: i primi si chiamano *Argumenta liquida, et luce clariora*; i secondi semplicemente *argumenta* (e), quelli *indicia indubitata, et luce clariora* dagli Imperadori Graziano, Valente, e Valentiniano (f), e questi semplicemente *indicia certa* (g). Queste differenze per mio avviso, non ben distinte da alcuni Dottori vengono chiaramente dalle Romane leggi manifestate (h): Il che stando fermo: della Regal fondazione noi abbiamo non solamente argomenti, e indizj certi, ma pur

K

an-

(a) *Adnot. ad Bayo. lib. 2. cap. 18. num. 15.*

(b) *Const. in l. 22. C. ad l. Cornel. de fals.*

(c) *L. 19. C. de re vind.*

(d) *DiG l. 19.*

(e) *L. ult. C. de in lit. juran.*

(f) *L. 23. C. ad l. cov. de fals.*

(g) *DiG l. 19.*

(h) *L. ult. C. de in lit. juran. juncta l. 23. C. ad l. cov. de fals., & tot. tit. ff.*

anche *liquida argumenta*, *indicia indubitata*, *et luce clariora*. E perchè gli argomenti sono necessarie conseguenze d'alcune indubitate premesse, perciò comincerò così. Non si può dubitare, che la nostra Chiesa *tempore suae constructionis* fosse esente da' Tributi; dunque seguita necessariamente, che il Principe *tempore foundationis* dovea esentarla. E' indubitato, e certo, che *tempore suae foundationis* fu sottomeffa alla Sede Apostolica: Dunque forz' è di credere, che vi fusse *tempore foundationis* del Principe l'autorità. Non si dubita, che della Chiesa era il Feudo di Bagnara, *giurisdizione, e vassallaggio*: Dunque una tal dote dovea venirle dal Principe. Nel 1103. Tancredi unisce una Chiesa di Sicilia, perchè incominciata dal Conte Ruggiero ad un'altra in Calabria; Dunque quella, a cui si andò ad unire, dimostrasi dover essere da colui fondata, di cui fu prima quella di Sicilia. Non si controverte, che Gualterio smembrasse dalla sua giurisdizione la Chiesa di S. Pietro di Palermo anche dal Conte Ruggiero edificata, e l'unisse a quella di Bagnara (i): Dunque indizio certo, che dal Conte Ruggiero fusse quella di Bagnara. Si vede una Chiesa forgere in mezzo ad un territorio alieno, entro i confini della giurisdizione di Mileto; tanti favori onde poteva aspettare? Le Chiese non nascono come fonghi, vedesene una innalzare altera, e superba, libera da tributi, *Chiesa nullius*, Chiesa capo di mille altre a se suffraganee in Sicilia, ed in Calabria, in due Regni, potentissima, capace d'assoldar genti, di sostenere assedi, di resistere alle violenze di un Sovrano straniero nel temporale governo, comechè nello spirituale vero fosse, e legittimo suo Capo. Chi ne farà il fondatore? Filippo Prior di Bagnara seguitando Federigo suo Principe fa guerra al Papa, a cui resiste in maniera, che dovè venirsi a trattati (k), e non si dirà, ch' egli avesse dall'Imperador Federigo ricevuto quel Priorato, che

Fe-

(i) Pirri *Nor. i. Eccl. Panor. p. 81.*(k) *Nel process. fol. 16.*

Federigo era Padrone di quella Chiesa? A che poi contentarsi un Papa di quel trattato (l), se non fu a fine di togliere alla Corona la Regal Chiesa in quelle calamità del nostro Regno? S. Matteo di Messina fu dichiarato di Regal padronato (m), perchè grangia dell'Abbadia di Bagnara, e questa non è Regia, non è di Regio padronato, non è fondata dal Conte Ruggiero? Se mancasse il privilegio di fondazione, si potrebbe dubitar più della natura del padronato della nostra Chiesa? Ma che? Il privilegio di Ruggiero vi è negl'atti: la parte l'ha prodotto, estratto dall'Archivio Lateranense, vero nella sua sostanza, dal transfunto del libro del Duca di Bagnara corroborato, e di più conservato negl'Archivj di coloro, a quali nuoce: *CUI BONO!*

Avesse almeno il Contraddittore i vestigj di verità, co' quali potesse dichiarar falso il privilegio, *vestigijs veritatis* (n). Sono questi, i termini ne' territorj per definire i confini, dal tempo, o da altre circostanze guasti, e confusi; le lapidi, ed altri avanzi d'antichità (o). Pur questi gli mancano. Dov'è dunque la falsità? Ma gli abbiamo pur noi. Avanzano appunto vestigj indubitati del nostro Padronato, monumenti eterni di verità della Regal fondazione. Entriamo nella Sicilia fin dove la Regal Chiesa di Bagnara avea dilatato i suoi ampj confini, e troviamo il Regale Edifizio della Chiesa di Neto suo membro, che porta di Regio padronato scolpita la fronte, reintegrato fin dal secolo passato alla Regal Corona (p). Chiaro adunque vestigio della Regia natura della nostra Chiesa. Basterebbe questo solo. Pur altri ve n'ha. La Chiesa di S. Basilio della terra di Naso grangia una volta della nostra, ancora Regia divenne (q). S. Matteo di Messina, che ritornò alla Corona di Sicilia fin dal 1422.

K 2

per

(l) Nel process. fol. 16.

(m) Vit. M. d'Amico Not. 11. Ecc. Not.

(n) Conf. in l. 22. C. ad l. cor. de fals.

(o) Goth. in h. l. Cod. Theod.

(p) DiG. Not. 11.

(q) Ivi.

SI DIMO-
STRA VE-
RO IL DI-
PLOMA CON
ALTRI VE-
STIGJ DI
VERITA'.

per la sola ragione, che era anco grangia della Chiesa di Bagnara (a), come si è detto altre volte, è chiaro vestigio del Regal Padronato di Bagnara, per la cui unione acquistò la sua natura medesima. Questi Sacri Regali edificj sono stati, e saranno mai sempre chiari monumenti del Regal padronato della Regal Chiesa a cui furon aggiunti, e dal cui fonte trassero quel Regal Carattere, che ora conservano: sono pur questi i vestigj di verità del Privilegio della fondazione fatta dal Serenissimo Conte. Ecco il Privilegio contemplato nella vera sostanza delle cose, vero, e reale, perchè confermato *Scripturarum Collatione, testibus, argumentis, aliisque vestigiis veritatis.*

CONCHIUSIONE.

Ecco quel *nulla*, e quella *Cartola* sol predicata dal Difensore de' Frati collo strepito delle parole, *pugnis verborum*. Sarà pure *un nudo desiderio in essa espresso di chi volea, che un tal Privilegio vi fosse?* Ma dappoichè con più chiarezza della medesima luce, e più che bisogno non era, si è vero, verissimo dimostrato il Privilegio di fondazione riguardo alla sostanza delle cose, che ivi si contengono col rapporto delle altre scritture, *scripturarum collatione*, e con altre pruove, ed argomenti salva, e perfetta essendo l'interna sua qualità; passiamo ora all'estrinseche, su di lui solamente confida il Difensore de' Frati: e col l'avviso di dimostrare il Privilegio incapace d'esecuzione, nulla riguardando gli ALTRI FATTI, quasiche su di questo solo si sostenesse nostra ragione, si lusinga trattener il giudizio col termine. Ed ecco, che l'Avversario ci ha felicemente condotti al fine di questo secondo Capo, ove dimostrata da noi ideale la falsità del Diploma contra le sue accuse ideali, passiamo alle altre, le quali tutte dalle sole estrinseche forme del privilegio derivano. Queste se pur valessero negli altri a ritardarne l'esecuzione nulla possono nel nostro, che da tante prove, e argomenti è sostenuto, e difeso. Ma per sola vaghezza ascoltiamo il Difensore, se nulla trovando
nella

(a) Pirri Not. II. Ecc. Not.

nella sostanza del Privilegio, e non potendo colle regole della scienza civile dimostrarne la falsità, come noi la verità ne dimostriamo; abbia pur detto alcuna cosa sull' estrinseche forme, deboli e miseri appoggi di chi non ha ragione. E quì non posso fare a meno di dargliene le debite lodi, come a colui, che nulla trovando di fermo per li suoi Clienti, nè avendo arme a difenderli, sfugge di venire a giornata, e sol cerca dilazione, e **TERMINE**.

C A P. III.

Si dimostra doverfi in via esecutiva reintegrare alla Corona l'antichissimo Priorato Normanno.

I. **C**hiunque volgerà passaggero lo sguardo alle cose finora esposte, e dimostrate, e quelle trovando in una vera, e chiara luce prodotte, non dubiterà affermare, che la verità della fondazione, e del Regal Patronato della Chiesa, e del Priorato Normanno, non solamente dalla sincera, e genuina qualità del Diploma del Serenissimo suo Fondatore, ma eziandio da una mirabil serie di tutt' i passati avvenimenti chiaramente riforgendo, **NOTORIAMENTE** apparisce. Per la qual cosa dovendosi in esecuzione della celebrata istanza fiscale venire alla sua solenne dichiarazione dall' incorrotto illuminatissimo Consultore del Cappellano Maggiore, a cui queste umili nostre fatiche, onde sì chiara del nostro amantissimo Sovrano la ragion si appalesa, divotamente offriamo: tanta e sì grande è nostra fiducia, che non concedendo più luogo, e tempo alle così dannevoli, non che a privati, ma al presente all' istessa Corona, iniquissime dilazioni, da tardi Rei con incredibili artifizj pretese, il voglia quel ragguardevole Consigliere

INTRODUZIONE.

re del Re immantinente determinare. E qui non deesi punto defraudare della meritata lode, che trattandosi de' diritti del Principato, interpretando la benignissima volontà del nostro Monarca, quando fin dalla presentazione del Diploma doveasi alla dichiarazione assolutamente venire; pur nondimeno affai più geloso della gloria del suo Sovrano, che de' suoi Regali interessi, il giudizio ne ha dilatato ad un anno. Ma la Parte del tempo avvalendosi, con artificiosi pretesti ora cerca più tempo: non ricordevole, che il chiese lo scorso anno, ed essendogli dal Regio Configliere negato, sol si disse *Partes informant*. Perchè rinovatale affai volte fin da Novembre, che sono pur diece mesi, la *monizione suddetta*, ha sfuggito mai sempre la fatale giornata: Ed avventandosi finalmente qual fiera Tigre contra quel Sagrosanto Privilegio del Conte, che credeva prima sua arme, e difesa, lo ha in miseri, e lagrimevoli modi sol collo strepito delle parole villanamente trattato. L'ha accusato di falsità sol col definirlo per falso; e poi vagando in una lunga Scrittura soltanto nell'estrinseche irregolarissime forme, cerca avviluppar, come puote, la verità e la ragione. Ma pur ha finito. Doveva avvertire, che non avran mai luogo con un tal Ministro le maraviglie di Eugenio III. *Agitentur Cause, sed sicut oportet. MIROR namque quemadmodum Religiosæ AURES TUÆ audire sustinent hujusmodi disputationes advocatorum, & PUGNAS VERBORUM, quæ magis AD SUBVERSIONEM, quam AD INVENTIONEM proficiunt VERITATIS* (a).

DIFFICOL. II. Ma se non le riguarderà quell'insigne Configliere, forz' è TA' DELL' che io a dileguare ogni nebbia, colla riverenza dovuta AVVERSA- gli a parte a parte vi risponda. Comincia il Contraddittore [b]. Or la Scrittura di cui trattiamo esprime la RIO. forma di un privato transunto, come fatto nel 1269. da un tal Cardinal Cumfredus del suddetto Diploma. Perciò conchiude, che sia *ineseguibile*. Se egli dicesse il vero

altro

(a) Lib. I. c. 10. de confid.

[b] Picardi pag. 15.

altro trar non potrebbe a sua ragione, che ad eseguirsi il Privilegio esser debba di tutte le Civili solennità *validato, e roborato*. Ma quanto s'inganni su d'un tal punto riguardo alla Causa presente il vedrà dopo. Frattanto ricordiamogli quel che altrove (a) manifestammo, che nel 1269. quando appunto la Curia Romana era in Viterbo, ove morì il Pontefice, fu *transunto* il Privilegio del Conte. Io mi avviso, che non gli possa essere ignoto, conciossiachè assai ne parlino i libri, ch' egli cita, che quegli originali Diplomi specialmente, i quali erano non ben tenuti, e che o'l tempo, od altra circostanza avesse logora la Carta, o le lettere, si facevan da Principi, Magistrati, o persone Ecclesiastiche riconoscere, e transumere, senza le solennità della *Compulsazione, e citazione* della Parte fuori de' giudizj; l'istessa fede, ed autorità conservando loro, che prima avevano. Come dunque è privato il *transunto*? Il disinganni sol di questo, uno de più chiari nostri Forensi [b]. *Transumptum quando fit Curia pro Tribunali sedente plenam facit fidem, itaut loco originalis habeatur, adhuc si exemplificatione ejus, cujus interest citata non fit in cap. Albericus X. de testibus.*

III. Non era contento l'Avversario lasciar in pace il *transunto* del Cardinale senza quel suo *supposto*; glielo aggiugne, e con quali circostanze! Perciò a maggior chiarezza trascriveremo le parole del Cardinal *transumente*, ond' egli il bel *supposto* ne trae: *Cumfredus commiseratione Divina S. Georgii ad Velum aureum Diaconus Cardinalis. Universis presentes literas inspecturis salutem in Domino: Quoddam Privilegium B. mem. Domini Rogerii Comitis Siciliae, & Calabriae plumbea Bulla munitum, NON CANCELLATUM, NEC IN ALIQUA SUI PARTE SUSPECTUM Vidimus in hunc modum.* Che v' ha d'irregolare, e d'improprietà che nuocer possa al *transunto*? E pure maravigliosa festa fa l'Avversario d'aver ritrovato

un

(a) Vedi sopra p. 36.

(b) De Marin. Resol. jur. lib. 1. cap. 17. pag. 157. decis. 365.

un nodo nel giungo! Dice il Cardinal: *quoddam Privilegium VIDIMUS*. Da questo *VIDIMUS* quante belle confeguenze ne deriva! Dichiaro visionario Cumfredo, che l'Privilegio sia *e Cœlo delapso*, che gli comparve in *visione*, e di tali cose empie pagine intiere.

ESEMPLI, CO'
QUALI SI DI-
FENDE IL
TRANSUN-
TO

IV. Ma che dirà se io gl'addurrò degl'esempj di altri transfunti, ne' quali una simile espressione si legge? es'egliera solennissima formola usitata in quei tempi? Il Dacheri rapporta (a) un transfunto, il quale ha l'istessa data del nostro del 1269., ove S. Luigi Re di Francia parla così: *Ludovicus Dei grazia Francorum Rex. Universis presentes literas inspecturis salutem. Notum facimus, quod nos literas inclite recordationis Ludovici quoddam Francorum Regis proavi nostri VIDIMUS in hæc verba.* Il chiarissimo Mabillon (b), cui l'Avversario non hà lasciato consultare, potev'avvisarglielo: perciocchè d'una tal formola favellando a chiarissime note afferma, che quando dal *Transfumente* facevasi la rinovazione del Diploma, *VIDIMUS* appellari consuevit. E pure, ch' il crederebbe? tanto strepito ne fa e rumore; e perciò il povero transfunto del Cardinale non ha lasciato mai andar libero nella sua scrittura, senza attaccarvi quel solito *supposto*. Che altro mai farebbe di quel transfunto del Privilegio di Papa Agapito per vero, e leggitimo avuto dal Mabillon (c), ove il Pontefice transfumente si spiega così: *Privilegium Bon. mem. Agapiti Papæ prædecessoris nostri FECIMUS INSPICI diligenter.* Non dice il Papa, che il vide con suoi occhi, ma che il fe vedere ad altri? No'l dissi Io, che irregolari sono, e senza leggi le formole, che nell' antiche Carte si leggono, e che si debbono esaminare le cose nell' antica loro ragione? Che poi se gli spiace quel *vidimus privilegium*, perchè ora vogliono i Frati, che stato non vi fosse nel Mondo, e che mai veduto non l'avesse il Cardinale, il por-

tino

(a) *Spicileg. tom. 10. cap. 649.* (c) *De re diplomat. lib. 1. cap. 7.*

(b) *De re Diplom. lib. 1. cap. 8. num. 14.*

tino in buona pace, nè si lagnino di quel Porporato, che cotanto è benemerito della nostra Corona, che il più antico, e ragguardevol diritto l'ha conservato. E se veramente i Frati, immaginandosi di escludere il jus del Re, il presentarono *in visione*: il sosterrà la ragione *in veritate, & justitia*.

V. V'ha altro a soddisfare l'Avversario? Vuol' egli negligente il Cardinale, perchè del Privilegio ei dica solo d' averlo veduto *plumbea Bulla munitum*: E quì si apre un largo campo a discorrere dell' antichità de' sigilli. Vuol di più, che ci dicesse il Cardinale di qual carta era il privilegio del Conte, ch' egli vide: Ed eccoti una dissertazione della *Carta, cotone, pergamena, papiro, e membrana*. Chiudiamgli la bocca cogli esempj. Il Re Luigi IX. fa menzione di Carta nel privilegio di sopra esposto? Anzi, se pur deesene incolpar Luigi, o anzi nostra ignoranza, al dir del Muratori (a), è più da riprendere quel Santo Re, che il nostro *Cumfredo*, il quale pur ci disse, che il privilegio del Conte era *plumbea Bulla munitum*, e vi aggiunse dipiù: **NON CANCELLATUM, NEC IN ALIQUA SUI PARTE SUSPECTUM**, il che nol disse Luigi IX.

VI. Ma è lepidissima cosa quel che il Contraddittore sulla *Car-* ARGOMEN-
ta argomenta. Stabilisce com' assioma quel che si contro- TI DELL'
verte, ed avvezzo cotanto alle supposizioni, ne forma al- AVVERSA-
tre, e poi ne viene alla sua infallibile conclusione. Egli RIO IN SU
già è quistione agitatissima tra gli Eruditi, in qual tem- LA CARTA
po avesse origine la carta nostrale *ex rasuris pannorum*, nè fin' ora si è potuto alcuna cosa affermare. Dice il Monfaucon: *Quod spectat originem chartæ papyræ hodiernæ, NIHIL CERTI hac in re expiscari possumus, nec nisi conjecturis rem tractamus*. Con tutto ciò il Difensore de' Frati ne rompe i litigj, e bandisce le congetture, ed in tal guisa forma un sottilissimo fillogismo, che io ho raccolto

L

da

(a) Differt. 34. Non avendo noi una piena notizia de' costumi, delle opinioni, della lingua de' vecchi Secoli, noi diamo incontinentemente la colpa agli Autori Copisti, quando questa si dee rovesciare sopra il nestro poco sapere.

da molte sue pagine (b). La Carta *ex rasuris pannorum* cominciò dopo Ruggiero I., *Cumfredo* si dovette avvalere di carta diversa nel transfumere: ma *Cumfredo* non ci dice di qual carta quello fosse: dunque è falso il transfunto. Oh quanto a proposito potrà ripetersi di lui quel che disse, a solo spaventarci, della nostra scrittura; che il tutto si riduce a *supposizione di supposizione di supposizione* (c).

LUOGO
DELLA CU-
RIA ROMA-
NA

VII. Ma più di quel che bisogno non era, abbiain risposto a quelle difficoltà, le quali in contraccambio di quel che affermò del transfunto, soggiacciono allo scherzo, e ludibrio de' venti (d). E poichè le altre sue maraviglie si son dileguate nel primo Capo di questa Difesa (e), giova ripetergli che in Viterbo il transfunto fu fatto, perciocchè ivi era la Curia Romana, ov' era morto il Pontefice. Fra le altre leggi, che dal Ciacconio (f). Frate dell'ordine de' PP., come si disse, si rapportano rispetto alla creazione de' Rom. Pont. vi ha ancor questa: *Ut novi Pontificis Comitiam habeantur loco idoneo, ubi Pontifex procedens cum sua CURIA praesidens, causarumque, et literarum Apostolicarum audientiam habens mortuus fuerit.* Era morto, siccome fu detto, nel 1268. Clemente IV. in Viterbo, ivi nel 1271. fu creato Gregorio X., appunto nel 1269. in tempo di Sede vacante il transfunto si fece. Dunque se fu fatto in Viterbo; per esser legittimo, ivi doveva esser formato: che se in Roma fatto apparisse, anzi questa di falsità nota sarebbe. Le quali cose dileguando per tutto le vane difficoltà dell' Avversario; a sostenere l'incontrastabil Diploma del nostro Serenissimo Conte, tutte mirabilmente concorrono.

DIFFICOL-
TA' DELL'
AVVERSA-
RIO IN SU
L' ESTRAT-
TA DI SER-
VIO GALLO

VIII. Or qual'altro impedimento ne ritarderà l'esecuzione? Il va trovando il sottilissimo Difensore. Ma prima ch'egli parli, si trascrivan le parole, in su le quali egli fonda i suoi vani argomenti.

- [b] Picardi pag. 21. & seq.
[c] Picardi pag. 9.
[d] Picardi pag. 15.
[e] Vedi sopra pag. 36. 37. 38.
[f] Lib. 2. in vit. Gregor. X.

Die

Die 8. Martii tertiæ Indictionis 1530. præsens copia supra-
 scripta extracta est a SUO ORIGINALI processu per me
 Servium Gallum de Neapoli Regiæ Camera etc. Scribam;
 CUM QUO FACTA COLLATIONE concordat, me-
 liori semper salva, et in fidem magnificus Joannes Bapti-
 sta Coronatus dictæ Camera Magister actorum se subscripsit,
 et SIGILLUM, quo utitur dicta Regia Camera APPO-
 SUIVIT consuetum. Datum ut supra. = Locus † Sigilli.
 Jo: Baptista Coronatus Magister actorum.

IX. Questa è l'estratta del transunto del Cardinale Cumfredo dallo Scrivano Gallo formata presso gli atti di Gio: Battista Coronato, di cui si è altrove ne' debiti luoghi ragionato (g). Or l' Avversario da quelle parole del Gallo: *Præsens copia superscripta extracta est a SUO ORIGINALI Processu*, vuole inferirne, che nella Camera non vi fosse l'original transunto del Cardinale, perciocchè non ce'l dichiarò Gallo espresamente. Ma quali misere sottigliezze son queste? Se Gallo non intendesse dell'original transunto, avrebbe solamente detto *a processu*, o *ab originali processu*: ma neppur questo poteva dire, per qualche foggione: *CUM QUO FACTA COLLATIONE concordat*. Quel *CUM QUO* come si può riferire al processo, quando si è data copia d'una sola scrittura, che col suo originale, e non cogli atti intieri dovea collazionarsi? L'aver aggiunto quel *SUO*, dimostra che la copia si estrasse dal suo originale *IN processu*. Il condanni adunque negligente, se vuole, per avervi tralasciato la particella *IN*, in vece di dire a *SUO ORIGINALI IN processu*. Se pur è abbaglio, farà questo il primo, che i Copisti commettono? Quante particelle il nostro Cujacio estimò d'inferire alle sagrosante inviolabili leggi, per supplirvi il convenevole senso? Ma Chi non hà ragione, *nodum in scirpo quarit*.

X. Vi era in Camera adunque l'original transunto del privilegio di fondazione della nostra Regal Chiesa, e questo ebbero presente Roberto, Carlo III. Ladislao, e

Giovanna II., ed il fecero riconoscere dal Logoteta, e Protenotario del Regno (d). Se il transfunto *est loco originalis*; dunque l'estratta di Servio Gallo, la quale *est a suo originali*, fa piena fede, ed indubitata. Ripiglia però il Contradittore, che Noi non abbiamo in Processo, se non se una copia dall'Archivio Lateranense, come da quel che si legge: *Sumptum ex copia simplici VETERI CHARACTERE SCRIPTA in Archivio Basilicæ Lateranen. esistenti, et diligenter collatum omnino Concordat. In cujus fidem, &c. Datum Romæ die 20. Aprilis 1750. Antonellus Can. Later. & ejusdem Archiv. Præfect.*

XI. Non gli si niega che dell'Archivista Lateranense sia l'ultima estratta. Ma *in antiquis copia extracta ab originali habetur pro originali*, è dottrina nel Foro approvata, e da tante Decisioni confermata. Dunque la copia dell'original transfunto fatta dal Gallo *habetur pro originali*, come copia di copia, la quale *est loco originalis*, e come che *sumptum sit de originali sumpto*, fa piena pruova, e compiuta (e).

XII. Ma erami dimenticato di rispondere al meglio: dic'Egli: l'Archivista Lateranense chiama copia semplice l'estratta dello Scrivano Gallo, e non copia autentica. Dunque io ripiglio, l'Archivista si disdice: perciocchè ben l'attesta il predetto Gallo, che sia autentica. Non poteva l'Archivista errare; ma pur disse bene, se egli l'ebbe per copia semplice, perchè tale farebbe in Roma: ed è noto ad ogn'uno, che ove manca la legalità dell'Appostolica Nunziatura alle scritture del nostro Regno colà passate, si hanno ivi per semplici copie. Perlochè se in Roma è *copia semplice*, in Napoli è copia autentica; conciossiachè non gli si puo torre quel carattere di autentica pruova, che colla impressione del pubblico sigillo della Regia Camera vi aggiunse il Coronato, Mastrodatti della medesima, allorchè la sottoscrisse.

Dalle

(d) Vedi sopra p. 41., e 42.

(e) Mascard. de probat. concl.

Servio Gallo. Il carattere, come m' insegna l'Avverfario, e la scrittura cambiano da fecolo in fecolo: non è poco se il Gallo ne feppe trar la fofianza, e se pure non vogliafi incolpare il Gallo; perchè l'Archivifta Lateranenfe non poteva fallire? quando nel 1750, dopo 120. anni che era fatta la copia fopraddeffa dal Gallo, ebbe nuova copia a formare, ch' è quella appunto, che va corrigendo l'Oppofitore. Non mancano fcritturre antiche in varj Archivj, e fpecialmente in Reg. Camera: Chi intendentiffimo che fuffe degli antichi caratteri potrebbe effer ficuro di non fallire in qualche parola? E poi l'Archivifta Lateranenfe par chè abbia prima fatte le fue fcufe, avvifandoci con quelle precise parole, che la copia di Servio Gallo era fcritta *veteri chara-ctere*.

NON SI XV. Sa bene il Contraddittore quant'eran religiofe le formole presso i Romani fpecialmente nella *ftipulazione*, la cui fola follennità, che nelle dimande e congrue rifpofte conteneafi, aggiugneva natura di Contratto nominato a nudi patti. E pure afcolti come parla Scevola al noftro propofito: *Si librarius in transcribendis ftipulationis verbis erraffet, nihil nocere, quominus et reus, et fidejuffor teneantur* (a). Or quefti efrinseci errori caduti in un'antichiffimo privilegio, fcritto avanti fei fecoli, e più, per errore de' Copifti, s'imputano a Ruggiero medefimo? E fono quefte le *intrinfeche* forme, onde ha voluto il Contraddittore imputarlo? Dunque dov'è la falfità! Queft'altra difgrazia mancava a quegli antichiffimi autentici monumenti, depositi e foftegni della Reppublica, e dello ftato, fe non folo efposti effendo all'ingiuria de' tempi, alla negligenza de' Copifti, e più alla noftra ignoranza (b), doveffero anche effer debitori alla pofterità di quegli errori, che altri commiffero.

Re-

(a) L. 92. ff. de reg. jur. l. 1. §. 1. ff. de ufuf. l. 15. §. 5. ff. de exfat. Tutor. l. 7. §. 5. ff. de oper. lib. Quod in ftipulatione, idem dicitur in instrumentis. L. 8. ff. de ftatu Hom. in teftamento l. 7. C. de teftam. in precibus l. 2. C. de err. advoc. in contractu l. 1. C. Plus valere quod agitur.

(b) Murat. diff. 34.

XVI. Resta l'Indizione; la quale per avviso del Contradditto- INDIZIONE
 re non corrisponde alla regola comunale, ed il compro-
 va in dieci pagine [a]: dic'egli, che in vece di dirsi in-
 dizione VIII. nel privilegio si legge VI. Gli si risponde, non
 poteva pur Servio Gallo, o l'Archivista Lateranense er-
 rare nel trascrivere? a che imputarsene il privilegio del
 Conte? Ma pur tolse ogni disputa il Sig. DUCA D'A-
 QUARO, uno de' più chiari lumi della letteraria Reppub-
 blica, il quale in una sua lettera dimostra non esser no-
 ta di falsità che nel nostro diploma di Ruggiero I.
 si trovi segnata la VI. in luogo dell'VIII. Ind.

XVII. Svelate ora mai si sono le nerissime accuse di falsità, tut- PRIVILEGIO
PRESENTA-
TO DALLA
PARTE
 te ridacendosi a quell'estrinseche forme, le quali così da
 Noi si difesero, che verun luogo si lasciò a dubbj, ed
 argomenti della Parte. Ma senza offender la giustizia,
 e la verità, perchè vieppiù riforga nostra ragione, con-
 cediam pure a suoi argomenti quella forza, che da
 per se non potranno mai avere. Che prò? Impediran-
 no mai le forme eitrinseche l'esecuzione a quella scrit-
 tura, copia semplice, che fuisse, la quale la Parte me-
 desima ha in giudizio prodotto? *Instrumentum producens*
aperte videtur fateri omnia in eo contenta, scrissero dopo In-
 nocenzo tutti i DD. (b), ed il Mascardi (c) soggiu-
 gne: *Conclusionem hanc ampliabis, ut ne dum videatur fa-*
teri omnia contenta in eo, sed etiam ipsum instrumentum
approbare in omnibus, et per omnia, adeout postea, re-
vocare, neque allegare possit errorem, sed in illum
culpa sit conferenda, si recte non consideraverit, &c.
 conciossiacòsiche chi produce qualche scrittura in giu-
 dizio, quasi contrahit coll' Avversario, per la tacita
 confessione, siccome scrive Riccio (d): onde non puo-
 te, che *ex privilegio* ritrattarla; se bene, trattandosi di
 causa col Filco, neppur questo gli competa. Dirà
 l'Av-

(a) Picard. pag. 43. a 53.

(b) Nel cap. venerabilis de except., e nel cap. cum olim, ed ivi
 Abbate.

(c) Conclus. 916.

(d) In prax. judic. ordin. de inter. act. cap. 9. num. 33.

l'Avversario, che la nostra non sia istrumento, ma una semplice copia difettosa, ed informe. Sia pur qual si voglia. *Qui dedit exemplum*, prosegue il citato Mascardi (e) *contra eum probat..... Nam dando exempla videtur fateri esse vera*; e l'Imperador Giustiniano (f): *Quod protulit is contra quem, ex quo suas affirmat allegationes, hoc non accuset..... Licet contingat esse documentum manu cujuscumque conscriptum*. Rischiara ciò con maggior lume Afflitt. (g); il quale dopo aver dimostrato, che il difetto della scrittura possa supplirsi per forza della confessione di colui, che la produce, così mirabilmente si spiega: *Si facta est confessio, NON REQUIRITUR LITIS CONTESTATIO*, per la ragion del testo (h) *in CONFESSIS PARTES JUDICIS SUNT IN EXEQUENDO*.

PER ERRORE XVIII. Ma vuole il Difensore de' Frati, che il loro Avvocato presentato l'avesse per errore di fatto, e perciò che non possa lor nuocere (i); Ed in vero il dice Ulpiano [k]. *Non fatetur, qui errat, nisi jus ignoravit*. Ma l'errore fu non di fatto, ma di legge: il presentò a fine di escludere il Fisco; credeva che quel privilegio di Ruggiero, ove non leggevasi riserva di padronato potesse tanto giovare a' Frati, che col presentar quel privilegio dovesse il Giudice *actorem expellere e limine judicii* (l); Nè fu errore di fatto il credere, e' chiamare il privilegio autentico, perciocchè autentica è pur la copia, che presentò, come noi di sopra dimostrammo; anzi di più avvegnachè fosse errore di fatto l'averla creduta autentica, quando tale non fosse; pur vi entrò l'errore di legge, perchè siccome la credette autentica, così voleva espellere dal giudizio il Clero: onde venne a confessar chia-

ramen-

(e) *De probat conclus. 711. num. 72.*(f) *Novel. 49. cap. 32.*(g) *Decis. 191. num. 4. & 9.*(h) *L. 1. Cod. de confess.*(i) *Picardi pag 10. & 11.*(k) *L. 2. ff. de confess.*(l) *Sorge pag. 46.*

tamente quel che vi si contiene. Per la qual cosa sono essi esclusi dal giudizio a poterla imputare, non essendovi più giudizio, ed è la causa passata in *rem judicatam*. Osservisi quanto si avanzi a dire a nostro proposito Salvio Giuliano [a]: *Julianus ait*, son parole di Paolo, *confessum certum se debere legatum, OMNIMODO damnandum, etiamsi in RERUM NATURA non fuisset, & si jam a natura recessit: ita tamen, ut in aestimationem ejus damnetur: quia CONFESSUS pro JUDICATO habetur*. Si vuol decisione più precisa di questa?

XIX. Quella legge poi, che il dottissimo Difensore (b) allega a suo favore, non è nel caso. Egli è un rescritto dell'Imperador Gordiano indirizzato *Rogato Militi*; le cui parole son queste (c): *Errores eorum, qui DESIDERIA, idest, PRECES SCRIBUNT, veritati præjudicium afferre non posse, manifestum est. Et ideo si CONDEMNATIONEM, cujus mentionem LIBELLO insertam esse proponis, manifeste probare potes non INTERCESSISSE: allegationes tuas ladi non oportere, is qui super negotio disceptaturus est, non ignorabit*. Che han che fare gli errori di quelli, i quali scrivono suppliche, e libelli, con quelle scritture, che producono in giudizio i Procuratori? Nel titolo del *C. de error. advocat., vel libellos, seu preces concipientium*, ove non si leggono, che tre soli rescritti di Alessandro, di Gordiano, e di Massimiano, non si parla affatto delle scritture presentate da' Procuratori; ma di quegli errori, che gli Avvocati, o gli Scrittori de' libelli; detti anche *libelliones, pragmatici* (d), incorrono nel concepire i libelli suddetti: ed è quell'errore appunto, di cui parla Scevola [e], che apportammo a nostro prò. Un tale errore non pregiudica a' Principali, perchè si presume, che essi non acconsentiscono a quelle cose di più, che

M

gl'

(a) *In l. 3. ff. de confess.*(b) *Picardi pag. 11.*(c) *L. 2. C. de err. advoc.*(d) *L. 4. §. 4. & 5. ff. de penis.*(e) *L. 3. C. de error. advoc.*

gli Avvocati, o gli Scrittori col fatto, o per ignoranza di fatto aggiungono a' libelli, che essi formano per li loro Clienti: che è la specie della l. 2. di questo titolo; non così in quelle scritture, che i Procuratori in nome e parte de' loro Principali presentano ne' giudizj. Anzi sentite come degl'Avvocati medefimi parla Aleffandro Severo nella prima legge di questo titolo. *Ea que Advocati presentibus his, quorum cause aguntur, allegant, proinde habenda sunt, ac si ab ipsis Dominis litium proferantur.* Di più Diocleziano Autor della l. 3. ed ultima di questo titolo si offervi come restringe anche il semplice errore ne' libelli degli Avvocati medefimi, *Sententis finita negotia, RESCRIPTIS revocari non oportere. Nec enim, que constituta sunt, (idest), ut ADVOCATORUM ERROR litigantibus non noceat, tibi etiam optulari possunt, cum te presente, neque caussa palam ex continenti, idest triduo proximo, contradixisse, neque post sententiam appellationis remedio, (si tibi hac displicebant), usum esse proponas.* Il Contraddittore coll'addurre quella regola di legge: *Ut Advocatorum error litigatoribus non noceat*, che bella confusione ci hà fatto degli Avvocati, e de' SCRITTORI de' libelli, co' PROCURATORI, i quali hanno special mandato da loro Principali; e de' LIBELLI, che gli Avvocati, o i Prammatici scrivono, colle scritture da Procuratori in nome, e parte de' Principali presentate negl'Atti. Va troppo male al caso nostro adattata quella regola di legge, ch'è pianta in sul principio. Le tante visioni il feron travedere. Ma il vogliam pur seguitare più oltre di quel che Egli, fuori delle norme prescritte dalla civile ragione, ci voglia mai condurre. L'errore sia dell'Avvocato, non del Procuratore: non mai il Procuratore l'abbia presentata negl'atti. Non sia scrittura: Non sia Privilegio: Non vi siano le autentiche: Non vi siano l'estratte: Sia un libello, che l'Avvocato a proprio talento abbia voluto in sua casa concepire, e poi negli atti produrre. Gli si può accordare di più? Tuttavia l'er-

ror dell' Avvocato anche gli nuoce : Ed ecco come. L'Avvocato Fiscale prima di formar sua istanza chiamò le Parti. V'intervennero l'Avvocato, il Procuratore Frate dell'istess'Ordine de' Predicatori, e 'l Procuratore Laico, il quale hà presentato in processo una special Procura fattagli *capitolamente* dal Convento di Bagnara. Quel Savissimo Ministro ne richiese assai volte così l'Avvocato, come il Procuratore de' Frati, se per parte loro si fusse in giudizio prodotto il Diploma, e se avessero cosa a dubitare di esso : I medesimi attestandolo vero, confessarono di averlo essi presentato. Che vi pare ! ci volevan con quella scrittura espellere *e limine iudicii*. Ma il Procuratore de' Frati, e del Monistero non l'abbiano accettato così sollemnemente : Il solo Avvocato detto lo avesse in presenza del Procuratore Frate dell'Ordine, e di altri interessati Religiosi. Tanto era sufficiente a far confessar pienamente quel che in quell'allegata scrittura contenuto si fosse. Si ripetano le parole dell' aureo referitto d'Alessandro Severo: *Ea quæ advocati presentibus his, quorum causæ aguntur, allegant, proinde habenda sunt, ac si ab ipsis DOMINIS LITIVM proferantur*. M' insegna il Contradittore, che i Procuratori appunto erano *DOMINI LITIVM*, e che vale l'istesso, che se Alessandro detto avesse *ab ipsis Procuratoribus* (a). Perciò quell' illuminatissimo Avvocato Fiscale, non leggendovi neppure negl'atti protesta alcuna o riferba per parte de' Frati nella presentata del Privilegio del Conte, che al dire de' nostri Dottori molto rileva; e bene istruito della savia disposizione del nostro RE nella Regal Costituzione dell'anno 1738. (b), *che non più si dimandasse dichiarazione circa usum, mentre quell' azione, che si potrebbe acquistare alla parte contraria con detta dichiarazione, s'intenda immediatamente acquistata colla presentata della scrittura medesima, an-*

M 2 cor-

(a) L.4. §.3. de alien. judic. mut. caus. l.4. §.ult. ff. de appell. l.22. C. 23. C. de Procurat. l.11. §.3. ff. de except. dol. mal.

(b) §.1. n. 23, v. 5.

corche la presentata si faccia dal Procuratore, che non abbia mandato a far detta dichiarazione; venne a formare la celebrata istanza: *Fiscus auditis partibus, ac visis omnibus actis, & praesertim COPIA Privilegii quondam Serenissimi Rogerii Comitis Sicilia, & Calabria PRÆSENTATA PER MAGNIFICUM PROCURATOREM VEN. MONASTERII ORDINIS S. DOMINICI BALNEARIAE instar declarari Ecclesiam enunciataam fuisse, & esse de Regio jure patronatus; salvis, &c.*

XX. Ma si vuole, che 'l Procuratore capitolarmente eletto da quel Convento, non abbia a pregiudicare l'Ordine intiero. Se fosse così andremmo *in infinitum*, poichè il Priore non può pregiudicare al Generale dell'Ordine; il Generale dell'Ordine a tutto l'Ordine, l'Ordine tutto alla Sede Apostolica, e questa, se uopo fusse, ad un Concilio ecumenico: anzi dove tralasciava di aggiungere, che 'l Priore Biennale presente, come vuole il Contraddittore (a), non possa pregiudicare al Priore successore. Aspetteremo adunque, che mai ne diranno di tutti gli atti fatti del Procuratore del Convento di Bagnara, i seguenti successori Priori, e se colla loro *autorità* si degneranno, o nò confermarli. Vi si richiegga pure special procura dell'Ordine intiero. Dov'è? E poi fa uopo chiamare il Capitolo Generale, perchè quivi si determinasse: altrimenti farem sempre da capo.

DECISIONE XXI. Non posso al Contraddittore menar buona nemmeno la decisione del S.C. rapportata dal nostro Affitto [b], che non è al caso. Ivi una Donna, la quale l'eredità *ab intestato* dimandava, presentò in giudizio un testamento imperfetto, in cui un Estraneo era scritto erede. Il S.C. non ebbe valido il testamento, poichè vi mancavano le richieste solennità civili. Nè la Donna col presentar che fece il testamento, poteva colla sua tacita confessione aggiungere quel vigore, che gli ha il *jus publico* negato; perciocchè la fazione del Testamento *est juris publici, quod*

[a] Picardi pag. 11.

(b) Affict. decis. 25. num. 5.

privatorum pactis mutari non potest (a). E siccome non è in arbitrio del Testatore dispensare alle chieste solennità, così il privato consenso della Donna non poteva trasferire all'estraneo l'Eredità con quel testamento *nullo, ed ingiusto* dalle leggi dichiarato. Non così nel caso nostro, ove il Priore presenta il Privilegio, il quale oltre di esser vero e legittimo, colla stessa confessione della Parte, ch'è la principale solennità chiesta dalle leggi a dirimer le liti; acquista una forza tale, che non più ne da a dubitare, e fa pienamente costare della verità. Avrei voluto che il Difensore de' Frati (b) avesse fatta quella distinzione di solennità, che danno esecuzione a' testamenti, dalle solennità, che danno esecuzione a i giudizj. Ivi il consenso privato non giova, qui fa la principale solennissima pruova.

XXII. Or via diamo in potere dell'Avversario tutte quelle armi che vuole. Il Privilegio del Conte sia presentato non già dal Procuratore de' Frati: Non l'abbian effatto venire dall'Archivio Lateranense, ov'essi solamente potevan sapere, che si conservasse: Ma il presentino ora que' Preti di Bagnara, che spogliati sono siccome dell'altre prerogative, così anche degli Archivj loro: Sia finalmente scrittura domestica. Non farebbe pruova veruna se altra ragion non vi fusse. Si produca un rescritto de due Filippi Imperadori (c). *Instrumenta domestica, seu privata testatio, seu adnotario, si non aliis quoque adminiculis adjuventur, ad probationem sola non sufficiunt*. Ma uniamvi gli amminicoli, e non solo questi, ma *argumenta, & testes*, i quali vagliono in mancanza delle scritture, e di altri documenti a provar la verità ne' giudizj (d): Ecco chiara la verità. Perciò in su'l principio si volle da noi stabilire, e piantare il fatto [e], onde la verità della fondazione, e del Regal Pa-

(a) L. 3. ff. de Pact. Vide l. Neratius 20. ff. de Relig.

(b) Picard. p. 11. 12. 13.

(c) L. 5. C. de probat.

(d) L. 4. l. ult. Cod. de probat. l. 19. de Rei vind. l. 2. in fin. ff. de in lit. jur.

(e) Nel cap. 1. di questa Scrittura.

Padronato, da soli avvenimenti raccolti dagli Storici, e da quelle pubbliche scritture, che sono in processo chiaro, e notorio forgesse; le quali cose qui non si ripetono, come altrove lungamente dimostrate (a). Perlochè ov'è chiara la verità, si niega il termine, quantunque la scrittura prodotta fusse domestica, purchè aminicolata fosse da altre pruove, e ragioni, onde non si dubitasse punto delle cose, che quella contiene. Oltre che nelle cause di Padronato di cui si tratta, il notorio costa così dall'istromento di fondazione, che dalla confessione della parte, o decreto di qualche Giudice (b): anzi di più, il Padronato se dubbio fosse, sempre deesi giudicar laicale [c]: e meno che notoria rilevasse la pruova, la verità è conosciuta; non lasciando più luogo al dubbio, se 'l dubbio è deciso a favor del Padronato.

XXIII. Dovrebbe il Difensore de' Frati finirla una volta: E se gli ho accordato quanto hà voluto, e pur niente gli giova, convien darfi pace. Troppo io mi lusingo. Fatto Egli coraggioso da quel che gli hò concesso, senza mai riguardare gli ALTRI FATTI, si fa sentire in tal guisa (d) oggi all'istante, come se di eseguire si trattasse una guarentigia d'istromento per l'altro celebrato privar si devono i Frati, &c. Pretende assolutamente, che allora meriti il privilegio del Serenissimo Conte Ruggiero la pronta esecuzione, quando fornito fusse delle solennità di guarentiggiati istromenti; qualchè a questi soli si concedesse la via esecutiva.

XXIV. La Pratica di Riccio va per le mani di tutti: ivi si dice: *che judicium executivum habet locum, primo: respectu scripturae, sive contractuum paratam executionem habentium, ut sunt instrumenta liquida, obligationes pœnes acta, Apocæ Banci, literæ cambii protestatae, et similia. Secundo, respectu perso-*

VIA EXECUTIVA IN VARIO CAUSE

(a) Nel cit. cap. 1. e nel 2. di questa Scrittura.
 (b) Post. de manut. observ. 32.
 (c) Mantif. lib. 2. de jur. patron. decis. 34. num. 9.
 (d) Picardi pag. 1. 2.

narum, ut in causis viduarum, vel aliorum miserabilium, aut vilium, seu pauperum, ut DD. in Authentica de mandatu principis §. sit tibi, & Authentica nisi breviores C. de sent. ex brevic. recit. Carav. Rit. 115. num. 2. tertio, respectu qualitatis ARTICULI privilegiati de jure. Quarto, in causis modicis. &c. [a].

XXV. Egli non sa, che non solo il privilegio presentato dalla parte è d'esecuzione; ma se presentato fusse dal Clero, ed avesse meno amminicoli di quelli, che hà, anche dovrebbe eseguirsi *respectu qualitatis articuli privilegiati de jure*. Prima di confermare una tal proposizione, facciamoci dire il resto delle difficoltà, per dare a tutte le convenevoli risposte. Così finalmente conchiude (b): *che per lo corso perpetuo di sette secoli si sono libere eseguire le collazioni Pontificie*. Ogni cosa fuori del vero: Doveva il Contraddittore pur riflettere al fatto; ma si era all' oscuro, e d'una tale oscurità si avvalse a coprirlo di nuova caligine. No 'l dirà, per mio avviso; poiché si è da Noi, secondo nostra debolezza nel *cap. I.* stabilito, e fondato, necessarissima cosa a fare, per dileguare le tenebre. Ma il dica pure; vorrà coll' ideata prescrizione di sette secoli escludere il padronato?

XXVI. Quell'eccezioni, che derivavano dal lungo possesso d'una cosa aliena, dalle civili leggi accordate a giusti possessori; si chiamarono da' Giureconsulti Romani *prescriptiones* (c). Queste furon introdotte dalla ragion civile contra il naturale diritto, che compete a ciascuno in sul dominio delle cose. Arnaldo Vinnio in parlando delle usucapioni, che torna ad uno, dice così (d): *Si jus de usucapione constitutum aestimetur ex meris præceptis juris Naturæ, sive Gentium, defendi ab iniquitate non potest*. E Giustiniano medesimo, il quale tanto le favorì, chiamò la prescrizione (e): *Improbam præsidium, et improbam temporis allegationem*. Sono pur fondate le prescri-

(a) *Prax. Civil. exeq. in prelud. tot. oper. n. 4.*

(b) *Picardi pag. 57.*

(c) *L. 91. de solut. & tot. tit. Digest. & C. de præscrip.*

(d) *Comm. in Instit. Civil. lib. 2. tit. de usucap.*

(e) *Novell. 9.*

scrizioni suddette su di una finzione, la quale imitar-
 dee la verità naturale possibile, stabilita su le medesi-
 me: che dopo scorso lunghissimo tempo, non avendo
 vindicato il Padrone le cose sue, par che le abbia volu-
 to alienare (a). Or questa finzione, la quale imita la
 verità naturale possibile, esser non puote superiore alla
 verità istessa. E perciò nel caso nostro, costando l'origi-
 ne della fondazione, la prescrizione non ha luogo. Co-
 sì ragionano il Cardinal de Luca (b), e Melchiorre
 Lottieri (c).

CAUSE DI
 PADRONA-
 TO DECISE
 IN VIA E-
 SECUTIVA

XXVII. Ma senza apportar più ragioni ed autorità, che dirà
 il Contraddittore d'una determinazione fatta pochi anni
 sono dal supremo Magistrato della Regal Camera di
 S. Chiara? La Curia Vescovile d'Aversa liberamente
 per 235. anni conferito avea la Cappellania di nostra
 Signora, e de' SS. Sebastiano, e Rocco, posta nella sua
 Cattedral Chiesa; ma informato il Dottor D. Domeni-
 co Parente, che un suo Antenato n'era stato il fonda-
 tore, colse l'opportunità nell'ultima vacanza, per esser
 stata con Bulla di Roma conferita, precedente l'approva-
 zione di quel Vescovo, a D. Domenico Siniscalco,
 d'impedirgli l'*exequatur*; e ne ottenne da prefati Mi-
 nistri della Regal Camera favorevole consulta, col-
 la quale si determinò trattarsi a vista della scrittura
 della fondazione in via esecutiva la causa; non avendosi
 punto ragione dell'antichissimo possesso di due secoli e più,
 in cui si ritrovava la suddetta Curia Vescovile. Un'al-
 tra consimile causa è stata anche negli anni prossimi scor-
 si in via esecutiva trattata per il Cantorato di Miglionico.
 Quel ragguardevolissimo Consigliere del nostro RE, che
 avrà in brieve la presente causa a decidere, nè ha di
 tutti questi recenti fatti pur troppo chiara la memoria.
 Dunque non solo a strumenti guarentiggiati, ma secon-
 do-

(a) *L. alienationis 28. ff. de V. S.*
 (b) *De jur. patron. disc. 72. num. 6.*
 (c) *De re benefic. lib. 2. g. 7. n. 31.*

doche assai bene il Riccio ha notato (a) in terzo luogo: *Judicium executivum habet locum respectu Articuli privilegiati de jure*. La ragione onde non si da mai luogo ne' padronati alla prescrizione anche *centenaria*, e *immemorabile* è da per se chiara è manifesta; perciocchè siccome i dominj delle cose possono alterarsi colla volontà de' successori padroni, e da questi colle stipulazioni, e contratti possono ricevere nuova condizione, e natura, e però vi ha luogo la presunzione dell'alienato dominio: Così i padronati che si stabiliscono *origine foundationis*, quella natura, che una volta ebbero, mai sempre conservano, e quella legge, che *tempore foundationis* hanno acquistata, non può esser mai alterata dal fatto di altrui, nè mai quella presunzione vi può cadere, la quale è il solo fondamento delle usucapioni, e prescrizioni, che inique di lor natura essendo, vengono dalla ragion civile con tali pretesti sostenute, e difese. Non può aver mai luogo la simulata verità civile a fronte della natural verità, la quale quando è certa, toglie alla prescrizione quella maschera, onde i Legislatori permisero, che coverta si fusse, per meglio conservare la pubblica tranquillità civile, che dallo strepito delle liti farebbe vie più perturbata, e sconvolta. Ed ecco si è tolta quella iniqua maschera non che dalla naturali vietata, ma neppur dalle civili leggi permessa, onde si erano coverti i Frati, col discoprirsì la verità della fondazione della Regal Chiesa di Bagnara, che dee vincere, valere, invigorire, e per sempre durare, siccome scrive S. Cipriano riferito da Graziano (b): E con quali circostanze, solennità, e chiarezza se n'è fatta la mirabil scoperta! E pur bastava solo, che il privilegio di fondazione prodotto si fusse dal Clero, e tali *amminicoli* avesse soltanto, onde il solo dubbio ne forgesse del Padronato; perciocchè nel dubbio deesi sta-

N

re

(a) *Prax. Civil. loc. cit.*(d) *Can. 8. dist. 9. i. vi: Consuetudo sine veritate vetustas erroris est. . . . Propter quod relicto errore sequamur veritatem, scientes, quia veritas vincit, valet, & invalescit, & vivit in aeternum.*

re per la fondazione (a), ficcome avanti dicemmo. Si è soddisfatto il Contradittore? Vi ha altra cosa? Nulla più ritrovo in quella dottissima sua Difesa.

SI RAGIO-
NA DEL PA-
DRONATO,
COME RE-
GALIA

XX. Ma dov'egli mi ha indotto a profanare col volgo la sacra azione del Re? Non è la Chiesa fondata dal Serenissimo Conte Ruggiero? Non è la Città di Bagnara, il Feudo di Solano, la Terra di Neto, la Piana di Melazzo, ed innumerevoli Possessioni e Feudi, il Regal fondo dotale di quell'insigne Priorato Normanno? Non è l'invittissimo nostro Re natural Signore di questi Regni, legittimo Successore di tutte le inviolabili prerogative della Corona, e Tutore e vindice de' Naturali beni dello Stato? Come senza far gravissimo torto a suoi Regali interessi, nulla delle sue prerogative, nulla de' suoi eminenti diritti, nulla delle sue Sovrane ragioni in sulle cause di Regal Padronato, e di Regalie parlando, abbia io potuto questa importantissima causa trattare? Come a confonder colle ragioni de' privati i suoi Regali interessi? i Sudditi col Sovrano, e col Legislatore la legge? Questa tien vinti, e legati i Cittadini, ma punto non obbliga il suo Autore. Deh mi perdoni la Sagra Regal Persona del Nostro Sovrano, se io per rispondere agli argomenti d'un valentissimo Contradittore abbia dovuto le sue orme seguire.

CLEMENZA
DEL NO-
STRO SO-
VRANO

XXI. Ma pur colpa è la Vostra S.R.M. se a volerci render dolcissimo il governo, qual amantissimo Padre, ogni vostra Regal ragione a rigoroso esame della più severa giustizia avete mai sempre sottoposto, e perciò avvezziati ci avete a difendere i vostri diritti colla ragion de' privati interessi; la qual cosa S.M. meritamente v'innalza sopra i più gloriosi Principi della terra. Ora noi sperimentiamo col fatto, quel che il gran Teodosio in quella sua celebrata Costituzione volle dichiarare (b): *Digna vox est Majestatis Regnantis legibus alligatum se Principem profiteri. Adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas.*

Et

(a) Mantif. lib. 13. de jur. patron. decis. 24. num. 19.
(b) L. 4. C. de legib.

Et revera majus imperio est, submittere legibus Principatum. Et oraculo presentis Edicti, quod nobis licere non patimur, aliis indicamus.

XXII. Ma nel tempo medesimo, che l'insigne nostro Monarca REGALIE
 si va coronando di gloria, e di laude immortale, non so- NON SOG-
 lo dobbiam noi contraccambiargliene ossequio, ed amore, GETTE AL-
 ma assai più invigilare a conservargli que' suoi Rega- LE CIVILI
 li diritti, e prerogative, le quali specialmente si debbono SOLENNI-
 al Sovrano *jure Majestatis, & imperii*. E se il Princi- TA'.
 pe vuole, che gl'interessi della sua Corona si trattino
 colla più rigorosa giustizia, non è però, che trascuran-
 dosi l'eminenza de' Sovrani diritti, e sempre volendogli
 ridurre all'efame della civile giustizia, non s'incorra in
 una somma ingiustizia. Non tutte le cause del Fisco si
 possono agitare secondo le regole delle leggi civili. Si dee
 permettere solo, (e pure con quali riserve.), che fac-
 cia la figura da privato, ove gli venisse alcun diritto dal-
 la ragion d'un Privato (a): ma ove il diritto è infito,
 e nato alla Maestà, che gli appartiene *jure Majestatis,*
jure summo, a vindicarlo non deesi in conto veruno del-
 le civili solennità, e formole aver ragione; se non si
 voglia offendere la natural giustizia, anzi la Maestà me-
 desima. Stabiliti gli Stati, divisi i Dominj, e gl'imperi,
 ciascun Principe tal diritto avendovi, che contra gl'ini-
 qui usurpatori armandosi, quelli difende colla spada, e
 col sangue: si ridusse la ragion de' privati alle civili
 leggi obbligata, e soggetta, e lasciando la cura al Princi-
 pe di sostenere col naturale diritto la comune ragion
 dello Stato, e usciti dal rustico, e bellicoso stato di
 Natura, vita dolce, e tranquilla menando in agiate Città
 sol collo strepito delle parole i loro privati diritti so-
 stengono.

XXIII. Ma non è tale l'obbligazione del Sovrano. Dee sostene-
 re i suoi diritti non solo se gli fian tolti da' nemici col-
 le arme, ma eziandio se in poter fian de' suoi sudditi,
 ove non v'ha bisogno di armi, colla sua Sovrana ragione

(a) Groz. flor. spars. in tit. de Usucap. e de J. B. & P.

C.

vindicandoli immantinente . Nè la naturale giustizia permette , che trattandosi delle supreme Regalie della Corona , quando il Re sia in infinite gravissime cure dello Stato occupato , ed infinite essendo le cause fiscali (a) , si abbia a dar luogo , e tempo , agli oziosi litiganti , che con artifiziosi modi la subbita vindicazione dilatando , gli portino in oscura dimenticanza . Perchè ci avvisano i DD. che nelle cause del Fisco : *non proceditur exactè , sed sola facti veritate inspecta* (b) . Le civili solennità non si richieggono nelle cause del Fisco , così ragiona Francesco Alfaro , e si può alla decisione venire senza la contestazion della lite : *Potest in Fiscalibus ferri sententia definitiva lite non CONFESTATA* (c) . Ora affai più quando si tratta di *Regalia* , e di un diritto permanente della Corona , e vieppiù quando la giustizia è notoria : siegue il sopra citato autore : **NAM UBI NOTORIA JUSTITIA EST, NON DEBET SPECULARI SENTENTIA** (d) . Il pretendere adunque termine in tali Cause non è un'aperta calunnia ?

IL TERMI-
NE SI DEE
NEGARE
PER SOLEN-
NITA'.

XXIV. Ma la Parte vorrebbe almeno il termine per solennità . O sotto quel misterioso termine quante ingiuste cavillazioni si ascondono ad eternare l' esecuzione ! Troppo infelici farebbero i sacrosanti diritti della Corona . Ma a che si ridurrebbe la solennità del termine , quando il Reo non ha altro che produrre per ottenere il suo fine ? Il Sagro Consiglio non suole mai accordarlo . Ecco quel che ne scrive il Reggente de Marinis ; *Terminus iudicio revocationis contractus Rei feudalis, virtute Constitut. Reg. Constitutione divae memoriae, num Reo instante necessario a iudice impartendus sit , vel potius denegandus actore denegari petente . Ratio dubitandi contra actorem est, quia Iudex per tit. 69. terminum litigantibus concedere tenetur; sed*

- (a) Vin. Comment. in lib. 2. Instit. tit. 6. §. 3.
 (b) Alciat. conf. 54. Peregrin. de Jur. Fisc. lib. 7. tit.
 (c) De Offic. Fisc. & Fiscal. privil. Glos. 16. de Fisc. Ag. Privil. 77-
 num. 225. pag. 90.
 (d) L. si quis in suo 33. C. de Inoff. testam. Alfaro. loc. cit.

sed contrarium per S. C. refert decisum Reg. & Præs. de Curt. in suo divers. Jur. feud. p. 2. cap. 5. nu. 148. secun- tur verba de Curte. In Causa Illustris Ducis Nuce- riæ cum Illustri March. Aren. facta paritate : datis ad- junctis fuit decisum procedendum esse ad expeditionem cau- sæ ABSQUE TERMINO. Inter alios adjunctos ego fui unus, & optime eredo, quod decidit S. C. illa ratione, quia in hoc judicio Reus ad finem ut obtineat, NIHIL ALIUD PRODUCERE POTEST, nisi tantum, quod assensus præcesserit revocationem : at verissima est opinio, quod hodie assensus non potest probari per testes, sed per scripturam propter sollemnitates, quas requirit assensus, ut paulo post dicemus, merito PROBATIO PER TE- STES non erat, nec poterat esse parti PROFICUA (a). Se il tutto si ha da ridurre alla semplice riproduzione delle Scritture, non si dee concedere neppure tra priva- ti il termine, non che nelle Cause del Fisco, ed in quelle di Regalie? Sufficit enim quod de veritate CON- STET QUOQUO MODO, lascio registrato Muscatello (b), quia reproductio scripturarum potius est mera solle- mnitas juris Civilis, quam aliud, quod defensiones con- cernat, propterea non attenditur.

XXV. E che sia così: i Frati han prodotto non solo il Privile- gio di fondazione della nostra Regal Chiesa del Serenissimo Conte, ma ancora le Bulle di Gregorio, Sisto, e Be- nedetto portando queste *in meliorem titulum* di collazio- ne, e quello per titolo di fondazione libera per esclu- dere l'azione del Principe. Il Primo Difensore de' Fra- ti (c) ci vuol dare una troppo rara notizia col fare un lunghissimo Catalogo di que' Sommi Pontefici, che han praticato, e tutta via praticano su di Chiese fondate da Re, libere Collazioni; avrebbe prima dovuto conclu- dentemente dimostrare se avesser diritto di farlo, e che le Collazioni Pontificie possano imprimere qualità beneficia- le, o titolo in pregiudizio de' Padronati : s'egli l'affer- ma,

(a) *Resol. Jur. lib. 11. cap. 231. p. 329. n. 1. e 2.*

[b] *In Gloss. Presentata part. 7. n. 34.*

(c) *Sorge pag. 186. e seg.*

ma, il nega la stessa Ruota Romana [a]: dunque non potendo mai infinite Bulle Pontificie conferir titolo, non hanno che produrre di più. Ma torna a favore del Re l'istesso privilegio di fondazione da essoloro presentato negli atti; perciocchè chiara quindi risorgendone la fondazione e dotazione della Regal Chiesa di Bagnara, e per la fondazione, e dotazione acquistandosi il Padronato, il quale ne' Sovrani specialmente si riguarda come un diritto di proprietà, o sia dominio (b) infito, e nato alla Corona, il Principe immantinente lo vindica *jure Majestatis, jure imperii, jure summo*. E perciò non avendo i Frati che le sole Pontificie Collazioni, nè altro titolo, o concessione speciale del Principe potendo mai produrre, debbono assolutamente lasciar la Chiesa in mano del Re. Con assai chiare note parla il Reggente Galeota (c): *Quando Concessio est notoria sine consensu Domini, Dominus PROPRIA AUTORITATE SPOLIAT VASALLUM, & ista non minus procedere in REGALIBUS, quam in JURISDICTIONALIBUS, & FEUDALIBUS, in quibus pari modo tenetur quis ostendere titulum suæ possessionis, ipsumque LEGITIME, justificare. Ex quo de jure Communi REX HABET INTENTIONEM FUNDATAM; cum REGALIA nullus possidere possit, & nisi privatus ostenderit jus suum sufficiens per privilegium, statim debeat Regalibus PRIVARI, per Afflict. in cap. Imperialium §. illud num. 32. Luc. de Penn. in l. Quicumque col. 2. de Feud. limitroph. lib. I I.* Si avverta a quelle parole: *PROPRIA AUTHORITY SPOLIAT VASALLUM*; come a quelle *STATIM debeat vasallus privari*. Vi vogliono più argomenti, ed autorità? Un altro chiarissimo Reggente dice così (d): *Tandem quando qualitas rei repugnat possessioni, & etiam detentioni, quia non potest possideri, vel detineri sine titulo, ut diximus in materia beneficii, tunc si TITULUS NON JUSTIFICATUR, NON POTEST*

IN

(a) *Ap. Mantif. lib. 13. de Jur. Patr. decis. 38. num. 15.*

(b) *Conc. Arauf. can. 10. Monasterium 33. caus. 16. q. 7.*

(c) *Resp. Fisc. 12. §. 3. num. 427. a 429. pag. 124.*

(d) *De Ponte dec. 40. num. 3.*

IN HOC JUDICIO OBTINERE. *Jurisconsultus in l. Palam §. quæ in adulterio ff. de rit. nupr. Bonifac. VIII. in cap. cum personæ de privil. in 6. Frideric. Imp. in constit. ea quæ ad speciale decus, Bart. in l. i. C. de fund. limitroph. lib. II. Bald. in cap. Cæterum de Judic.* E secondo questa opinione si è sempre nel Regno giudicato. *Reg. Tapp. de jur. Regn. tit. de jur. Fisc. in constit. Regn. ab Offic. tit. 27. Capyc. dec. 7. num. 7. Rovit. in pragm. I. de jurisd. invic. non turb.* E finalmente il Reggente de Filippis il dichiarò espressamente, affermando (a), che trattandosi di REGALIE USURPATE, niente giovando qualsivoglia lunghissimo possesso, ESECUTIVAMENTE si procede contra de' Detentori. Questi tre spettabilissimi Reggenti del Collaterale, che dovevano essere assai bene informati su di tali materie, quando così francamente parlano, come di cosa indubitata, ed incontrastabile; come oggi si può pretendere termine in tale Causa? Si vogliono soggettare a civili solennità le Regalie dello Stato, e quel ch'è più all' inique prescrizioni?

XXVI. Ma ancorchè nelle Regalie luogo potesse avere la prescrizione *centenaria*, ed *immemorabile*; non vale questa a pro di colui che il titolo vizioso produce anche a tenore della grazia dell' Imperador Carlo VI.: *Placet Sacræ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati causas inter Regium Fiscum, & Privatos, sub-ata aula, quæ dicitur Cederalarii, tractari in Aula magna Regiæ Camera, & possessionem sive immemorabilem, sive centenariam procedere contra Fiscum, & tutos reddere possesores bonorum, & jurium feudalium, vel Regalium a quacumque molestia Regii Fiscii, etiamsi constaret de titulo vitioso, vel invalido; DUMMODO TAMEN TITULUS PRÆDICTUS NON SIT EXHIBITUS AB EISDEM POSSESSORIBUS.* E pur non mai ne' Padronati de' privati può aver luogo qualunque prescrizione *centenaria*; ed *immemorabile*, come dimostrammo di sopra: or che diremo de' REGJ PADRONATI?

LA PRE-
SCRIZIONE
IMMEMO-
RABILE
NON HA
MAI LUOGO
PER CHI
PRODUCE
IL TITOLO
VIZIOSO

(a) *Differt. Fisc. I.*

CIV.

LA PRE- XXVII. Finalmente abbia pur luogo la sopraddetta prescrizione ne' padronati de' privati; lo avrà anche ne' Regj, che sono Regalie della Corona (a)? Ecco come ragiona il dottissimo Fajardo: (b) *Siquidem Regis, in cujus præjudicium possidetur, & detinetur aliquid ad patronatum, vel Dominium Regium pertinens, morte, & novi Principis inauguratione, & successione (contra quem non oritur, nec incipit præscriptio, nisi a morte, & decessu præcedentis Principis) QUÆCUMQUE INTERRUPTUR DETENTIO, ET POSSESSIO; ideoque NUNQUAM IMMORTALIS ad præscriptionem hujus qualitatis, & naturæ inducendam, & perficiendam esse poterit. E Frasso (c) Et regalium possessores præscriptionem longissimi temporis, neque decem, viginti, triginta, quadraginta, aut centum annorum opponere non possunt, nisi titulum habeant; nam cum juris præsumptio vehementer illis adversetur, nullo pacto possessionem suam tueri possunt nisi per ostensionem tituli cap. 1. ubi Barbos; unde dicit Cabedo de Patronatu Regiæ Coronæ cap. 10. num. 8. Quod Ecclesia juris Patronatus Regii, etsi TERCENTUM, ET PLURES AN-*

NELLE RE- XXVIII. Che diremmo sei Frati non mai han posseduto, onde coll'ingiusto possesso addur potessero a loro prò la prescrizione suddetta? Le REGALIE della Corona non si possono da alcun privato quasi possedere senza special concessione del Principe, senza special Privilegio, in somma senza titolo, che incontinenti esibir debbono i Detentori. Il dice assolutamente il Cabedo (d): *Quod in Patronatibus Regiis non datur POSSESSIO absque TITULO, nec PRÆSCRIPTIO, & sic obtinuisse in Causa Ardua cujusdam patronatus; E Salgado il deduce chiaramente da'*

(a) Vedi Garziuda dec. 253. Peregr. de Jur. Fisc. lib. 1. tit. 2. num. 38. Solorz. de Jur. Indiar. tom. 2. lib. 3. c. 2. n. 25. Salgad. de Reg. Protect. part. 3. c. 10. n. 148. &c.

(b) Tom. 3. alleg. Fisc. discurs. 39. num. 66.

(c) De Patron. Reg. Ind. tom. 1. cap. num. 19.

(d) De Patr. Reg. Coron. Cap. 10. num. 9.

da' principj della Civile Ragione : (a) *Et ratio hujus conclusionis ea est, quoniam ad hoc, ut præscribatur jus ali-quod incorporale, requiritur quasi possessio illius juris, cum absque ea nulla præscriptio procedere potest l. sine possessione ff. de usucap. cap. sine possessione de Reg. Jur. in 6., & hæc quasi possessio haberi non potest in his juribus, nisi mediante scientia, & patientia adversarii l. penul. ff. de servit. Si ergo ignoratur, non procedit præscriptio, quasi possessione deficiente ex dictis juribus, & est auctor Barr. in l. 2. col. 2. num. 8. vers. tu dicas. C. de servit., & aqua, idem Barr. in l. 1. §. hoc interdicto n. 10. ff. de liti. acti. priv. Ed il medesimo Autore soggiugne in altro luogo : (b) *Et generaliter quod immemorialis præscriptio non suffragatur, quando constaret de invalido, & injusto PRINCIPIO, atque INFECTO TITULO, quia tunc nihil operatur. QUANTUMVIS LEGITIME probata fuerit immemorialis, probat Parisius de confid. quest. 28. Gonzalez in Reg. de altern. Glos. 18. num. 48. Trivis. dec. 55. n. 69., et quia cum constet de veritate tituli infecti, & principii, & sic simus IN CLARIS, cessat præsumptio, quæ ex præscriptione immemoriali resultat ex Doctibus citatis, qui etiam loquuntur IN JURE PATRONATUS, exemplificat. Ricc. post Gonzal. supra. Dunque i Frati che non ebber mai un tal possesso, se bene furono in quasi possessione, nunquam quasi possiderunt. (c)**

XXI. Tra le leggi Romane, al riferir di Jacopo Cujacio eravi una costituzione anche tra' privati, la quale, non provando l'Attore, esigeva dal reo *instrumentum auctoritatis*, o sia il titolo del suo possesso : questa costituzione come che fu moderata nelle possessioni, e beni de' privati, non mai però in quelle de' Principi, e dello stato : *Quamquam olim fuerat constitutio quedam, (son parole del lodato Cujacio) quæ non probante Actore, exigebat a Reo unde possideret, quod hodie ablatum est; Actore enim non probante Reus absolvitur possessor, etiamsi non edat*

TITOLO
 PRODOTTO
 DA FRATI
 CHE FURON
 SOLO NEL
 QUASI POS-
 SESSO

(a) De Regia Protec. part. 3. Cap. 10.

(b) Ibid. num. 285.

(c) L. 23. ff. Qui test. fac. poss. Galeos. loc. cit.

*instrumentum auctoritatis scilicet titulum l. Cogi C. de pe-
tit. hered. (a)*. Che direbbe ora Cujacio del Reo posses-
sore (che disse possessore?) il quale solo fu nel possesso,
che ha prodotto il privilegio di fondazione *taiquam*
INSTRUMENTUM auctoritatis? E l'ha esibito senza
riserba *in meliorem titulum*? Se nel doverfi giudicare le
qualità del beneficio, deesi attendere alla sola erezione,
e fondazione del medesimo. *In iudicanda qualitate bene-
ficij ERECTIO seu FUNDATIO TANTUM debet at-
tendi*; (b) e se nel Privilegio del Serenissimo Conte la
fondazione della Chiesa di Bagnara è certa, ed indubi-
tata, nè altra carta di fondazione si è da' Frati prodot-
ta, che ne facesse altrimenti pensare; quel che in simi-
li cause non si negherebbe ad un Privato, con tanto
spirito si negherà ad un Principe? E' pure (strana cosa
ad udirsi?) (c) si fe lecito il Contraddittore di asserire,
comeche di passaggio, che stando pur ferma la fonda-
zione, non sia anche sicuro il Principe del suo diritto,
qualche fosse da più ogni qualunque misero Privato dell'
istesso Sovrano, e la ragione de' Padronati privati supe-
riore a quella della stessa Corona.

SI GIUDICA
LA QUALI-
TA' DEL PA-
DRONATO
O DALLA
FONDAZIO-
NE, O DAL-
LA NATU-
RA DE' BE-
NI, O CON
ALTRI IN-
DIZI

XXIII. E pure oltre le regole de' Sacri Canoni, che nel giudicarsi
la qualità del Padronato deesi riguardare solo la fonda-
zione, o pure com'altri scrisse (d), la natura de' beni
che'l fondo dotale compongono; pur rispetto a' Padro-
nati Regj si è a prò della Corona assai volte, senza at-
tender punto tali circostanze giudicato, ma solamente
con alcuni vestigj, e congetture. Nel trovarsi solo in
un libro de' Censi, REGIS EST, senza verun'altra
pruova si venne immantinentè alla dichiarazione del Pa-
dronato (e): *Atque adeo ut super obtinuerim in causa ar-
dua quasdam Ecclesias ad Juspatronatus Regios pertinere*

EX

(a) In l. 4. tit. Cod. de edendo.

(b) Rot. in una Melph. legas. pii coram Duzenet. Relat. a Reg. de Marin. resol. lib. jur.
1. Cap. 33. num. 6.

(c) Picardi pag. 14.

(d) Mantifs. loc. cit. dec. 34. num. 19.

(e) Alv. Valasc. de jure emphyt. quest. 19. num. 26.

EX EO SOLUM, quod in libro Censuali posito in Archivio Ecclesie majoris Episcopatus Colubriensis, ubi sita erant illae Ecclesie, reperiebatur scriptum in margine libri [REGIS EST] nec profuit possessori CENTENARIAM, imo DUCENTENARIAM, & immemoriam praescriptionem allegare, & probare, quia IN REGIIS PATRONATIBUS NULLA CURRIT PRÆSCRIPTIO.

L' efferfi non tante volte, come si appalesò nella Storia (c), ma una volta sola provato l'esercizio di padronato, anzi di più, il costar semplicemente di un sol' atto di quei diritti, che competono a' Padroni Principi [come fu quello della Reina Giovanna II. nel pignorarsi per le urgenze dello Stato la Bagnara] fu riputato altre volte bastevol pruova per la reintegrazione (d): PER EXERCITIUM, AC USUM UNIUS ACTUS DUM TAXAT EX COMPETENTIBUS PATRONO *adquiritur quasi possessio in jure Patronatus, ut puta quando, ut Patronus honoretur quis in Ecclesia, & ut talis tractetur juxta textum in cap. nobis de jure patron. & ibi not. ut eleganter tenet Feder. de sen. cons. 224. incip. sup. prim. punct. in penult. col. in fin., & movetur, quia isti sunt actus, ut cui debetur unus, debetur & reliquus, quia ex eodem fonte procedunt, & sic quia in aliis actibus competentibus Patrono fuit in quasi possessione etiam extenditur ad PRÆSENTATIONEM.* Ed il Salgado [e]: *Arma Regalia in antiquis non contemnenda auctoritatis, & probationis sunt etiam in magnum praesudicium alterius fides adhibeatur; sitque plena, & perfecta probatio.* Anzi uno de' più chiari Giureconsulti della nostra Italia affermò col dire [f]: *Jus patronatus probari potest per solam famam, EAQUE PROBATA SUFFICIT ad obtinendum in petitorio.* Ed avanti aveva detto [g]: *Be-*

(c) Vedi sopra cap. I. pag. 17. 19. 39. 43.

(d) Joan. Andr. in cap. Quod alicui de reg. jur. in 6.

(e) Salgad. de Reg. protect. p. 3. cap. 10. n. 26. ad 276.

[f] Lib. 6. Cod. tit. 1. def. 9.

(g) Ibid. def. 4.

neficia omnia, quae nec dignitatem, nec Praelaturam habent, libera praesumuntur. Princeps IN DUBIO censetur Patronus Ecclesiae habentis DIGNITATEM, aut PRÆLATURAM; ad eumque proinde JUS PRAESENTANDI pertinet. Tanto valse in quella illuminatissima mente la nuda, e semplice presunzione!

EPILOGO XXII. Or che direbbero mai tantj chiari lumi della Giurisprudenza, e del Foro, se presenti fossero a questa importantissima Causa. O quanto gioverebbe la loro assistenza. Ma pur risorgete da quell'eterno riposo, e non lasciate indifesi colla vostra autorità, e presenza que' sacrosanti Regali Diritti, che, vivendo, con tanto onore, ed impegno difendeste: Assai ragioni, ed argomenti negli aurei vostri libri alla posterità ne lasciate; ma l'autorità vostra, e le vostre ragioni da me rapportate, si curan poco da quei Contraddittori, che coll'età, e col merito assai riputazion si acquistaron. Scorto da' vostri lumi io dissi pur troppo, ma assai debol son io, di autorità, e di ogni favore spogliato. Venite pur, se vi è' permesso, che poco fatica vi costerà a difendere UNA CHIESA REGALE, di quella Città medesima, ove fu innalzata, Arbitra, e Signora, a cui mille altre inferiori Chiese fan corteggio ed onore, coronata di mille ampissimi Feudi, e partecipando della stessa Sovranità, franca e libera da Tributi e da dazj, intrinseci pesi dello Stato, dominante, e padrona dello spirituale, e del temporale dominio. Da quali fonti, direte Voi, derivarono mai tante regali grandezze? Siete pur ficuri della vittoria: ma avete a più dire, se riguardate, che del regal Padronato non già i muti e rozzi marmi, e le nude insegne, ma i Scrittori ne parlino, la tradizione l'annunzj, e la pubblica fama il confermi. Direte, che pur chiari sono i monumenti che nelle antiche memorie fino al secolo XV. s'incontrano, che quattro serenissimi Possessori del nostro Reame, Ruggiero, Federigo, Giovanna, ed Alfonso in varie guise il diritto di padronato esercitarono: che molte Chiese, unite una volta e
suf-

suffraganee al Priorato Normanno , per tale unione la Regal condizione acquistando, furono nell' antico Regale diritto reintegrate e rimesse . Or quì sorpresi da forte meraviglia , esclamerete , E la Chiesa di Bagnara, Principal Signora di tutte le altre, che a quelle minori aggiunse il suo Regale carattere, ne resterà ingiustamente spogliata ? Ma che altro fareste , se l' istesso Duca di Bagnara, Possessore de' feudi della Chiesa, e del Priorato Normanno, la distinta e fedele storia della fondazione e del Regal Padronato in un antichissimo libro insieme con altre antichità di sua Casa nel suo Archivio conservi ? Non avreste sol ritrovato un semplice REGIS EST in un' antico libro de' censì , che altre volte vi giovò di sicura arme e difesa per li Regali diritti : ma nella Casa del Possessore medesimo un' ampio VOLUME, in cui un lungo e sincero racconto dell' origine, stato, e decadenza della fondazione, e del padronato contiensi . Quì si legge la Chiesa di Bagnara dal Serenissimo Conte Ruggiero fondata , e così da lui, come da' suoi Serenissimi Successori di ampissimi feudi e possessioni dotata : nella quale il Re Ruggiero , e l' Imperador Federigo, ed altri Regnanti esercitarono i loro Regali Diritti, i quali da Innocenzo, ed Alessandro IV. fur tolti alla Corona, ed incorporata la Chiesa al Monistero Floriense d' Anagni , fu ad arbitrio de' Romani Pontefici a' Canonici Lateranensi concessuta in commenda, e da questi finalmente furono tutte le sue facoltà, e possessioni alienate e disperse . Quali altre meraviglie non vi farete , se dalla Città di Roma, e dall' Archivio medesimo de' Canonici Lateranensi venir vedrete il privilegio del Serenissimo Fondatore ? Quali altre maggiori, se co' proprj occhi il leggeste negli ATTI, e finalmente se il vedeste dalla Parte medesima per solennissimo error di legge accettato e prodotto ? Ma qual' altra nuova meraviglia vi sorprenderebbe , se in una sì aperta e chiara ragione del Re , in un' interesse gravissimo della Corona, e di tutto lo Stato, confondendo i diritti del Principato colla privata ragione , anzi profa-

nando la Maestà col privato interesse, si pretenda arditamente dilazioni e termine? Gridereste allora ad alta voce: Ocorrotti secoli, o depravati costumi! Dove sono i Regali diritti, e dell'individua Maestà della Corona le auguste ragioni? i proprj beni dello Stato contra la naturale giustizia da *Srranieri* tolti e smembrati al Re, alla Corona, ed al Regno, non ritornano immantinente nel proprio loro naturale sistema?

XXIV. Ma ritornate al vostro riposo: non manca Chi con pari ardore ed impegno la sacra Regal ragione colla giustizia difende. Il vigilantissimo Avvocato del Regal Patri- monio ne ha fulminato l'istanza, ed oramai da quel chiarissimo Consultore del Cappellan Maggiore, non av- vezzo a concedere *frustratoriasque, & venatorias DILA- TIONES* (a), reintegrandosi in via efecutiva alla Regal Corona le sue giuste ragioni, e così al Clero le anti- che prerogative tornando, la solenne giustissima dichia- razione si aspetta.

A 12. Settembre 1754.

Francesco Peccbeneda.

(a) *Eug. III. l. I. c. 10. de confid.*

TAVOLA

De' Fondi Dotati della Regal Chiesa di Bagnara, e delle Chiese suffraganee,

- L**A CITTA' DI BAGNARA col suo Castello, e Castellania, Giurisdizione civile, e criminale, ed altri corpi feudali, cioè Bagliva, Dogana, Ottino, Gabelle, Falangaggio, e Decime &c. BENI IN CALABRIA
- Il Feudo di SOLANO colle Terre, Selve, Vigne, altre pertinenze, e jus del passo di tutto il commestibile, ed altro, che per colà si traffica.
- Tre Molini, altri Territorj nella Città di Seminara.
- Varj Territorj nella Città di Palme.
- Molte Possessioni, e Molini nella Terra di Arena.
- Varj Territorj in Lavello, e Villani,
- Boschi, Territorj, e Molini nel Territorio di Teriolo.
- Varie pertinenze in Bruzzano, e Villani.
- La Terra de' QUATTRO CARPINI &c. BENI IN SICILIA
- La Città di NETO con tutte le sue pertinenze.
- Il Casale di NASO chiamato EVOLI.
- Il Casale de BELLIS colle Vigne, Territorj, e Boschi vicino Lentini.
- Il Casale di JULSEL colle sue pertinenze.
- Casale di CASTRONUOVO colle sue pertinenze.
- Terra di S. GIORGIO colle sue pertinenze.
- La Terra di SALLAFA' con tutte le sue pertinenze, Possessioni, e Molini in Cornilone.
- La Terra di PARTINIACO colle sue pertinenze
- Vigne, Terre, Case, e Canneti in Palermo.
- Territorj, pertinenze, e Villani in S. Pietro di Miniaco, e S. Cataldo.
- Case, e Botteghe in Messina.
- Boschi, Terre, ed altro in Mascari presso Fiume freddo.
- TUTTA LA GRAN PIANA DI MELAZZO, &c.
- I. S. Lu-

CHIESE IN
CALABRIA

1 S. Luca, e S. Nicolò di Solano.

2 S. Maria di Cannicchio.

3 La Trinità di Seminara.

4 S. Michele di Vitica.

5 S. Giorgio di Palme.

6 S. Felice de Treni.

7 S. Maria Maddalena in Bruzzano.

8 S. Angiolo di Rapido in Arena.

6 S. Pietro de' quattro Carpini.

10 S. Maria di Terrenano.

11 S. Pancrazio di Lavello &c.

IN SICILIA

12 S. Lucia di Neto di REGIO PADRONATO col diritto Vescovile

13 S. Matteo di Messina di REGIO PADRONATO col diritto Parrocchiale.

14 S. Basilio di Naso di REGIO PADRONATO col diritto Vescovile.

15 S. Pietro di Palermo.

16 S. Maria di Calantu.

17 S. Maria di Castronuovo.

18 S. Maria di Alicata.

19 S. Pietro di Sclafano.

20 S. Giorgio di Lentini.

21 S. Stefano di Castronuovo, col diritto Parrocchiale.

22 S. Pietro di Sellafà, col diritto Parrocchiale.

23 S. Giacomo di Partiniaco, col diritto Parrocchiale.

24 S. Pietro di Melazzo.

25 S. Onofrio in Calatabiano.

26 S. Lucia di Rabalbato, col diritto Parrocchiale.

27 S. Pietro di Miniaco.

28 S. Cataldo.

29 S. Giorgio d'Ares.

30 S. Marco di Termini.

31 S. Filadelfo.

32 S. Nicolò di Carmiliore.

33 S. Maria di Tarintano &c.



Copia &c.

*In Causa Reverendorum Deputatorum Cleri
Civitatis Balneariæ contra Reverendos
Fratres Dominicanos ejusdem Civi-
tatis , ut ex Actis*

Die 15. Januarii 1755. Neapoli.

VIsis memorialibus fol. 3. 5. 7. 25. 29. 30. 46. 49. &
53. Regalibus rescriptis per Secretariam Status Ne-
gotiorum Ecclesiasticorum fol. 1. 4. 9. 24. 27. 47. & 51.
Transunto aliquorum Capitulorum pertinentium ad fun-
dationem Ecclesiæ Sanctæ Mariæ, & Duodecim-Apосто-
lorum dictæ Civitatis Balneariæ extractorum ex libro, cui
titulus = *Archivio del Signor Duca della Bagnara, Anti-
chità di Casa Ruffo, e fondazione della Chiesa di S. Ma-
ria de' dodeci Apostoli della stessa Terra fol. 14. ad 19.*
Consultatione hujusmet nostræ Curiæ die 15. Decembris
1748. qua S. R. M. nostri Regis (quem diu Deus ser-
vet incolumem) fuit humiliter relatam, neutram par-
tem id quod deduxerat probare ex scriptis tunc exhibi-
tis, ideoque opus erat impartiri terminum eoque com-
pilato Sententia Causam definiri, & proinde dignari
Cau-

Causam prædictam cognitioni hujus Nostræ Curia committere, ut audito Domino Fisci Patrono Regalis Patrimonii id quod juris est perageret: Rescripto præfatæ Majestatis per eandem Secretariam expedito die 31. Maii 1749. fol. 69. ad 70. mandante huic Nostræ Curia, ut de justitia audito Domino Fisci Patrono provideret super puncto, an constaret de fundatione, & Regio Patronatu dictæ Ecclesiæ: Supplici libello Procuratoris Fratrum Ordinis Prædicatorum Conventus Balnearia per ejus Regalem Cameram Regiæ Majestati porrecto pro permissu præsentandi in hac Curia, vel in quolibet alio Regio Tribunali aliquas Scripturas infra singillatim exprimendas proviso per eandem die 29. Martii 1751. prævia relatione hujusmet Curia sub die 10. ejusdem Mensis facta, quod reciperentur fol. 72. ad 75. Scripturæ enunciata in eodem supplici libello sequentes sunt; Copia privilegii fundationis Ecclesiæ S. & Glor. V. Mariæ, & XII. Apostolorum Balnearia per Serenissimum Comitem Rogerium ann. 1085., & postmodum Viterbii transfumtati ann. 1269. per Cumsfredum tituli S. Georgii ad Velum Aureum Diaconum Cardinalem fol. 76. ad 77. Copia privilegii ann. 1103. Tancredi Syracusanorum Comitis, quo collaudantibus Rogerio Episcopo Syracusano, Wilhelmo Decano, & omnibus Canonicis ejusdem Ecclesiæ donavit, & concessit idem Comes Tancredus Ecclesiæ de Balnearia in honorem S. Mariæ & XII. Apostolorum constitutæ, & Gaufrido Piæstaviensi ejusdem Ecclesiæ Priori, ejusque Successoribus Terram, quam ei circa Ecclesiam S. Lucie de Montanis divisit: & inferius in prædicto privilegio leguntur sequentia verba = Hæc omnia = Concedo liberè & quietè = pro Anima videlicet Comitis Rogerii avunculi, & Patris mei Wilhelmi, & omnium parentum ejus, & pro Anima mea, & Uxoris meæ Muriellis, & Filiorum meorum, & maxime pro Anima Roberti Filii mei, qui in Cœmeterio S. Lucie, cui videlicet hæc omnia secundo collata sunt, quam etiam Dominus Rogerius

rius Episcopus Syracusanus totius Capituli sui assensu Ecclesie de Balnearia, & prædicto Priori, & omnibus ejus Successoribus concessit *f. 80.* Copia alterius privilegii per Rogerium Comitem Siciliae, & Calabriae magni Comitis Rogerii filium, quo acta gesta que a prædicto Comite Tancredo, vel aliis Baronibus hoc privilegio confirmavit his verbis = Ecclesie
„ de Balnearia in honorem Sanctæ Mariæ & XII. Apostolorum institutæ, & Girelmo ejusdem Ecclesie Priori,
„ & omnibus ejus successoribus omnia illa quæ privilegii
„ sui pagina super his a Tancredo compositi, quæ sive
„ ipse Tancredus, vel alii Barones concesserunt *fol. 76.*
a tergo: Copia Bullæ Celestini Papæ III. de anno 1192. Raymundo Priori Ecclesie S. Mariæ de Balnearia, ejusque Fratribus directæ, ex qua habetur, dictam Ecclesiam a primis suæ foundationis temporibus usque tunc usam fuisse libertate, & proinde Clementis Papæ III. Prædecessoris sui vestigiis inhærens eam nullo medio, Soli Romanæ Ecclesie subiacere decrevit; Insuper firma & illibata permanere voluit dictis Priori, & Fratribus eorumque successoribus quascumque possessiones, quæcumque bona tunc per eandem Ecclesiam possessa, & in futurum adipiscenda, quæ bona Summus Pontifex describere propriis vocabulis mandavit, & inter alia descripsit: ECCLESIAM S. LUCIÆ DE MONTANIS CUM CASALI ET ALIIS PERTINENTIIS SUIS ET ECCLESIAM S. LUCÆ DE SOLANO *fol. 97. ad 102.* Transumpto privilegii Friderici Romanorum Regis de an. 1219. *f. 83.* Copia Rescripti Serenissimi Regis Ferdinandi de an. 1466. *f. 84.* Copia Brevis Pauli II. de an. 1467. *fol. 86. a r.* Copia Bullæ Xisti IV. qua Ecclesiam S. Mariæ de Gloria Civitatis Anagninæ, cui olim annexa fuerat Ecclesia Sanctæ Mariæ de Balnearia, separatam ab ordine Floriensi a Paulo II. Pontifice Maximo in perpetuum aggregatam, & incorporatam Ecclesie Lateranensi, & Congregationi Canonorum regularium Lateranensium per quos tunc dicta Ecclesia regebatur: idem Papa Xistus IV. Reverendis Ar-

GIRELMO
PRIORE DI BAGNA

RAYMUNDO
PRIORE DI BAGNA

13
cipresbytero, & Capitulo Lateranensi concessit an. 1477.
fol. 90. Visis pariter aliis Scripturis productis subinde
per eundem Magnificum Procuratorem, inter quas Privilegio
Serenissimæ Reginæ Johannæ II. die 8. Januarii 1419.
expedito in beneficium Caroli Ruffo Comitis Sinopolis,
ex quo habetur, dictum Comitem MUTUO DEDISSE
præfatæ Serenissimæ Reginæ ducatos mille bis centum
de auro, & e converso eandem Serenissimam Reginam
IN PIGNUS TRADIDISSE dicto Comiti Carolo Ruffo
TERRAM BALNEARIÆ, cum Castro, hominibus,
Vassalis, juribus, & pertinentiis suis omnibus, eumque
Comitem isto privilegio in Castellatum Castri dictæ Terræ
Balneariæ præfecit amoto exinde Dessio de Comite de
Lipari tunc usque Castellano dicti Castri, & Capitaneo
dictæ Terræ Balneariæ &c. Constituitque eum demum
Capitaneum dictæ Terræ Balneariæ ejusque pertinen-
tiarum, & districtus cum plena meri mixtique Imperii,
& gladii potestate, & hoc pendente restitutione dictæ
summæ ducatorum mille biscentum fol. 292. ad 302.
Copia authentica privilegii Serenissimi Regis Ferdinandi
anni 1462., quo favore prædicti D. Caroli Ruffo
Comitis Sinopolis, & D. Mariæ de Centellis ejus
Uxoris, & D. Joannis Ruffo Filii dictorum Conjugum,
ejusque filiis, & hæredibus confirmavit inter alia bona
feudalia ante rebellionem per eos, eorumque antecessores
possessa, & quatenus opus de novo concessit Terram
Balneariæ cum banco Justitiæ mero, & mixto Imperio,
& gladii potestate &c. Bulla Summi Pontificis
Gregorii XIII. anni 1582. qua Ecclesiam Parochialem
Balneariæ tandem concessit Fratrib. Ordinis Prædicato-
rum, solutis duabus libris ceræ albæ laboratæ quotannis
in festo Nativitatis S. Joannis Baptistæ in beneficium
Capituli Lateranensis, *Firma remanente venditione facta per
idem Capitulum bonorum dictæ Parochialis Ecclesie in be-
neficium quondam D. Jacobi Ruffo dictæ Terræ Baroni nuncupato
in temporalibus Domino cum facultate recuperandi
bona, & certam partem eorundem dandi dictæ Parochiali*
Ec-

*Ecclesie aliisque conditionibus in eadem bulla contentis
fol. 103. ad 106.*

Vifis pariter Scripturis exhibitis , & præfentatis parte ex altera per Procuratorem Deputatorum Reverendi Cleri Secularis Terræ Balneariæ , & inter alias , Copia privilegii Sereniffimæ Joannæ II. dicto Carolo Ruffo Sinopolis Comiti anni 1428. directi, in quo legitur fequenti modo : PIGNORAVIMUS TIBI TERRAM ET CASTRUM BALNEARIÆ DE PROVINCIA CALABRIÆ CUM OMNIBUS JURIBUS , ET PERTINENTIIS SUIS QUOD EST ECCLESIAE SANCTÆ MARIAE DE BALNEARIA concedendo tibi in illa officia Capitaniæ , & Castellaniæ = Et quia fcriptum eft in Sacro Evangelio : Reddite quæ funt Cæfari Cæfari , quæ funt Dei Deo : Nos = intendentes tibi præfatam pecuniam reftituere , feu reftitui facere , & mandare , ipfamque TERRAM , ET CASTRUM BALNEARIÆ PRÆFATÆ ECCLESIAE , SICUT EST DEBITUM TAMQUAM REM SUAM RESTITUERE , feu reftitui facere , & mandare , ipfamque Terram & Cafttrum Balneariæ præfatæ Ecclefiæ SICUT EST DEBITUM TAMQUAM REM SUAM RESTITUERE feu reftitui facere cum effectu , ideo volumus & tibi tenore præfentium de certa noftra fcientia exprefse mandamus , quatenus reftituta tibi per Nos , feu alias noftri , feu dictæ Ecclefiæ parte pecunia fupradicta & aliaque pro dicta Terra & Caftro tibi rationabiliter debita , ipfam TERRAM ET CASTRUM BALNEARIÆ cum juribus & pertinentiis fuis jam dictæ Ecclefiæ feu aliis fui parte , & non alteri cuicumque Corporaliter TRADERE , RESTITUERE , ET ASSIGNARE debeas , & procures , cuftodiendo tamen , & gubernando illam , & illud interea dictæ pecuniæ reftitutione pendente Secundum tenorem præfatarum literarum noftrarum prout hætenus fecifti &c. fol. 64. at. Copia privilegii Alphonfi Sereniffimi Regis Aragonum in anno 1454. expediti ad preces Thomæ de Bonifaciis Abbatis

Ab-

Abbatia S. Mariae de Balnearia, in quo adsunt sequen-
tia verba = quod cum superioribus diebus tanquam
Abbas & nomine, & pro parte ipsius Abbatiae recupe-
raverit a manibus, & possessione Magn. Comitis Sino-
polis nonnulla bona, quae & indebite occupaverunt =
& signanter Terram Balneariae cum hominibus, & Vas-
fallis; & inferius legitur, praefatus Comes eidem officia-
libus & Ministris molestare, & turbare non cessat, un-
de petens super praemissis debite provideri, mandavit
ipsemet Rex Alphonsus nullam inferri molestiam eidem,
& notificato dicto Comite de ordine antedicti Regis
Alphonsi, opposuit esse preces Abbatis subreptitias, &
curavit de protestatione praedicta publicum confici in-
strumentum *fol. 181. a ver.* Et signanter visis alia Copia
supradicti diplomatis foundationis dictae Ecclesiae factae
per Serenissimum Comitem Rogerium in anno 1085.
sistente in processu S.R.C. & collationata partibus au-
ditis in Causa vertente inter Universitatem, & homi-
nes Balneariae cum Magn. Willelmo Ruffo praesentata
per eundem *fol. 306.* extracta ab alia sistente in proces-
su Regiae Audientiae Calabriae ulterioris in Causa supra-
dicta & praesentata anno 1524. Et pariter visa altera
Copia ejusdem foundationis extracta a dicto processu
S.R.C. & praesentata in Regia Camera & pariter par-
tibus auditis collationata in Causa in anno 1571. ver-
tente inter Regium Fiscum, & Capitulum, & Canoni-
cos S. Joannis Lateranensis de Urbe super exhibitione ti-
tuli Corporis Bajulationis possessi per dictum Capitulum
fol. 188. quae copiae una cum altera collata omnino sunt
inter se concordēs, exceptis tamen Amanuensium erro-
ribus in quibus continentur sequentia verba = quosdam
viros Religiosos Clericos = Accersitis verò Coram me
dixi illi, qui inter alios fratres suos prior videbatur:
tibi filii Carissime & fratribus tuis qui hic adsunt &
Successoribus tuis Concedo &c. **LOCUM INSUPER
BALNEARIAE cum terris Sylvis aquis & pertinentiis Suis;
IN QUO LOCO missis camentariis JUBEO FABRI-
CARI**

CARI VOBIS ECCLESIAM in honorem Sanctæ & Glor. femper V. Mariæ, & XII. Apostolorum = quam scilicet Ecclesiam volo & præcipio omnino fore liberam a dominio omnium hominum excepto Summi Pontificis S. R. Eccl. **CONCEDO INSUPER VOBIS S. LUCAM DE SOLANO** : Articulis pro parte ejusdem Capitoli in dicta Regia Camera præsentatis *fol. 139.* & signanter primo : in quo posuit & articulavit sequenti modo vulgari Sermone : Come nell' anno 1085. per il quondam Ruggiero Conte di Sicilia e Calabria tra le altre cose fu concesso al Rev. Monistero di S. Maria della Bagnara il luogo della Bagnara con terre Selve acque e pertinenze sue siccome questo ed altro appare per publico privilegio sopra ciò spedito in actis prodotto &c. Visisque Scripturis omnibus hinc inde productis, ex quibus res ab initio litis obscura & incerta, clara & certa facta est : clarior tandem fit consideratis privilegio Serenissimæ Reginæ Joannæ II. anni 1428. , & Copiis foundationis supradictæ Ecclesiæ repertis tandem in mense Decembris anni proximi præteriti 1754. , & præsentatis videlicet una usq; ab anno 1524. in Regia Audientia per Capitulum Lateranense, & homines Universitatis Balneariæ, altera in S. R. C. anno 1546. per Hieronymum Cessa Procuratorem D. Bernardi Ruffo, & ultima usque ab anno 1571. in Regia Camera Summariæ per supradictum Capitulum Lateranense : Instantia Domini Fisci Patroni *fol. 112.* qua petiit declarari, Ecclesiam enunciata[m] fuisse, & esse de Regio jure patronatus : toto rimato processu, partibusque pluries, & plenius voce & in scriptis auditis .

1754

1524

1546

1571

PER

370.520

PER HANC Nostram definitivam Sententiam, quam i-
bis ferimus, solum Deum præ oculis habentes, dicimus
decernimus, pronunciamus, definitive sententiamus, ac No-
stra Curia declarat: Ecclesiam Sanctæ & Gl. Virg. Mariæ
& XII. Apostolorum Balnearia, fuisse & esse fundatam
& opiparè dotatam à Serenissimo Comite Rogerio anno
1085, dotemq; prædictam auctam donatione a Tancredo
Syracusarum Comite ex Fratre Nepote dicti Serenissimi
Comitis Rogerii facta anno 1103, confirmata a Serenissi-
mo Comite Rogerio II: & proinde nulla habita ratione
unionis, & unionum, concessionis, & concessionum supra-
dictæ Ecclesiæ diversis temporibus in beneficium Monaste-
rii S. Mariæ de Gloria Anagnina Civitatis, Congregatio-
nis Clericorum Regularium Lateranensium, Archipresby-
teri, & Capituli Ecclesiæ Lateranensis, & tandem Fra-
trum Ordinis Prædicatorum, utpote factarum absq; ex-
presso consensu Serenissimorum rerro Regum hujus Regni,
fuisse, & esse reintegrandam prout reintegrari mandatur
in beneficium Invictissimi Nostri Regis (quem D. O. M.
diu servet incolumem) ejusque Serenissimorum Successorum,
& describendam in libris Nostræ Curia inter Ecclesias
Regii Patronatus, cum facultate eligendi & instituendi Su-
pericrem, Caput, sive Priorem in Ecclesia prædicta cum
omnimoda jurisdictione in Spiritualibus in supradicta Ter-
ra sive Civitate Balnearia; quam Ecclesiam liberam a
Dominio omnium hominum, & nullius Diocesis fuisse,
& esse declaramus. Hoc suum &c. = NICOLAUS EPI-
SCOPUS PUTEOLANUS = ONUPHRIUS SCASSA = Lecta,
lata, & publicata fuit præsens definitiva Sententia Curia
pro Tribunali sedente, præsentibus pro testibus Magnificis
U. J. Doctore D. Carolo Albarelli & Andrea de Palma, &
me subscripto die, mense, & anno, quibus supra.
Franciscus Albarelli Cancellarius & Secretarius.

La scritta sulla porta della Chiesa di B. XX e sepp
(a. 1161)

IL priore FILIPPO XXXIII (a. 1246) sepp

LXXXIV copia di SERVIO GALLO e altra copia del 1750, 20 APR.
IL cardinale GOFREDO XXXVI sepp (a. 1269) = GOTTIFREDO

o GOTTIFREDUS: a p. XXXVIII nel nome - XLV (il Trautemburg
a Proenza presso GIAMBATTISTA CORONATI MASTRODATTI; copia di Servio Gallo
nel 1530..)*; LVI (tallo del Trautemburg); LVIII (MAR 1530 copia di S. BA
LXXXIX; LXXXII sepp.

Il priore TOMMASO DE BONIFACIO XLIII e sepp.
(a. 1446 - sepp copellano di vicario priore di B...)

DIPLOMA DI GIOV. II del 1417: XLI; LXVI (ap. atti il diploma autentico)
LXVII (a. 1417 nel presvitero JUS lignaminum dovuto dal monastero)

ai CANONICI REGOLARI LATERANESI XLIV

ai CANONICI SECOLARI LATERANESI XLIV (a. 1477)

Alienazione dei beni della CHIESA DI B. in favore di
GIACOMO RUFFO nel 1579 con atti di Prospero
Campare XLVI - XLVII (Carlo R. ricano a G.
aliceso il feudo di S. LUCIA di Montanis)

LXVII sec. XII chiamata solo Chiesa e non monastero ma più il dipl. di
FE II del 1220 la chiama monastero e così in seguito
LXVIII del XIII sec in poi la chiesa di B è chiamata monastero ovvero
da CELESTINO III in poi a 1192 7

PECCHENIEDA F. NUOVA DIFESA, ... NA 1754

- Testimonianze della fondazione delle Chiese di B in Marafioti, Pirri, Aceb, Fiore, Vita Maria d'Amico VII - VIII

- Il Computista del Duca di Bagnara VIII

- la fondazione viene chiaramente riportata da parte a parte descritta in un Transunto legitimamente tratto dal libro, che nell'Archivio conservati del Duca di Bagnara (sul Proc. f. 14)

- Il priore di B. : « come si conveniva a dover essere del Principe prescelto, con veniva decorato prima col rappresentativo titolo di Cappellano del Conte, e poi del Re Ruffiero in avanti con quello di Cappellano Regio (Pirri, Eccl. Ceph. not. 5 p. 799) da a quei tempi darsi a que' Chierici, a cui Regie collazioni e benefici pervenivano, e che erano nella Regale famiglia annoverati »

L'adv. del fisco = il marchese CARLO MAURI avv. fiscale

Nel 1598 Carlo Ruffo marchese di Giacomo incominciò ad alienare i corpi che appartenevano alla Regal Chiesa di B. : a Giuseppe di Martino concedi il feudo di S. LUCIA DI MONTAUCIS p. XLVII

Donazione di TANCREDO DI SIRACUSA p. XL (a. 1103-4)

CHIESA DI S. LUCIA XLVII (Carlo Ruffo nel 1598 ne alienò il feudo ...
XXXIX (a. 1338) conferita a MICHELE MARI de u Martino)

CHIESA DI S. PIETRO DI PA XV e app. - XL

I S. BASILIO DI NETO XL (a. 1404 u Martino ...); LXXV

II S. MATTEO DI ME XL (a 1422 una reintegrazione ...)
LXXV

In Causa Reverendorum Deputatorum Cleri
Civitatis Balneariae contra Reverendos
Fratres Dominicanos ejusdem Civi-
tatis, ut ex Actis

Die 15. Januarii 1755. Neapoli.

p. L

Visti i memoriali di cui ai ff. 3. 5. 7. 25. 29. 30. 46. 49. 53. E lo Stato della vertenza per i reliquii secondo que-
riuntà degli atti reali trasmessi dalla Segreteria ai
ff. 1. 4. 9. 24. 27. 47. 51.

Dal Trasmesso di alcuni capitoli concernenti la
fondazione della Chiesa di S. Maria e dei Dodici Apostoli
di detta città di Bagnara estratti dal libro il cui titolo
= Archivio del Signor Duca della Bagnara,
Antichità di Casa Ruffo, e fondazione della
Chiesa di S. Maria de' dodici Apostoli della stessa
Terra fol. 14. ad 19. Nel 1746 inizia la causa contro i Domenicani
Palla consullazione che la nostra Curia per dello stesso
addi 15 DIC. 1748 e della quale fu similmente fatta
relazione a S. R. M. nostro Re (che Iddio lo conservi a
lungo in volume) era necessario in maniera imperiale
degi scritti allora inviati. Trovare comunque a ciò che
era stato debotto e dunque emere la sentenza
che la causa fosse definita e che fosse importoso un
limite di Tempo e quindi provvedere perché la
predetta causa fosse mena al corente delle cognizioni
e quella nostra Curia, affinché, sotto il potere
del Fisco patrono del regal patrimonio, si agisse
secondo legge: scritto spedito a nostra Maestà
della stessa Segreteria addi 31 MAG. 1749. fol. 69
ad 70